dossier

XIX Legislatura

10 settembre 2026

Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile

D.L. 144/2026 – A.C. 3083

Parte II – *Profili finanziari*

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Parte I – *Schede di lettura*

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it

Dossier n. 754

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI -
Dipartimento Bilancio
TEL. 06 6760-2233 - ✉ - st_bilancio@camera.it

Progetti di legge n. 651

Parte II – *Profili di carattere finanziario*

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Verifica delle quantificazioni n. 513

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – SEGRETERIA V COMMISSIONE
Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 ✉ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA....3
Articolo 1, commi 1 e 2 *(Indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore pubblico)*....3
Articolo 1, comma 3 *(Disposizione transitoria in materia di inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando)*....7
Articolo 1, comma 4 *(Permessi sindacali nelle aree della dirigenza pubblica e disciplina transitoria sull'accertamento della rappresentatività sindacale nei comparti o aree del pubblico impiego)*....8
Articolo 1, comma 5 *(Disposizioni concernenti il riordino della normativa nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri)*....9
Articolo 1, comma 6 *(Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia)*....10
Articolo 1, comma 7 *(Risorse per la formazione del personale dirigenziale)*....12
Articolo 1, commi 8 e 9 *(Nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale - CTFVN)*....13
Articolo 1, comma 10 *(Termine di entrata in vigore dell'articolo 26*-ter *del Codice della nautica da diporto)*....15
Articolo 1, commi 11 e 12 *(Assunzioni presso l'Avvocatura dello Stato)*....16
Articolo 1, comma 13 *(Modifiche ai crediti d'imposta di cui alla legge 12 settembre 2025, n. 131, a tutela delle minoranze linguistiche storiche)*....18
Articolo 1, comma 14 *(Disposizioni concernenti l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia - ItaliaMeteo)*....21
Articolo 1, comma 15 *(Posizioni dirigenziali dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)*....23
Articolo 2, comma 1 *(Razionalizzazione del regime dei vincoli assunzionali e di contenimento della spesa di personale per le amministrazioni territoriali)*....25
Articolo 2, commi da 2 a 4 *(Disposizioni in materia di contributi ai comuni di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019 e all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018)*....27
Articolo 2, commi da 5 a 8 *(Disposizioni in materia di segretari comunali)*....29
Articolo 2, commi 9 e 10 *(Disposizioni in materia polizia locale e consigli provinciali)*....32
Articolo 2, commi 11 e 12 *(Fondo per il finanziamento di progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3)*....33
Articolo 3 *(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)*....48
Articolo 4, commi da 1 a 7 *(Commissario straordinario per la gestione e lo smaltimento dei materiali acquisiti per l'emergenza pandemica)*....55
Articolo 4, comma 8 *(Utilizzo delle risorse residue dell'otto per mille per il contrasto alle dipendenze)*....65
Articolo 4, commi 9 e 10 *(Riordino delle funzioni dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)*....68
Articolo 5, comma 1 *(Proroga del regime straordinario per il riconoscimento o il mantenimento della parità scolastica)*....72
Articolo 5, comma 2 *(Disposizioni in materia di immissione in ruolo di docenti)*....73
Articolo 5, comma 3 *(Disposizioni in materia di erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia)*....75

Articolo 6, comma 1 *(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)*.....77
Articolo 6, comma 2 *(Disposizioni in materia di alta formazione e specializzazione artistica e musicale)*80
Articolo 6, comma 3 *(Proroga dell'attuale Consiglio universitario nazionale)*.....81
Articolo 7, commi 1, lettera *b)*, 2 e 9, primo periodo *(Disposizioni in materia di pagamento delle spese per le intercettazioni)*82
Articolo 7, comma 1, lettera *c) (Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione)*.....89
Articolo 7, comma 3 *(Compiti del personale dell'Ufficio per il processo)*93
Articolo 7, comma 4 *(Abrogazione delle disposizioni in materia di piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali)*.....95
Articolo 7, commi da 5 a 8 e 9, secondo periodo *(Incremento del ruolo organico dei magistrati ordinari)*.....96
Articolo 7, commi da 10 a 13 *(Assunzioni di personale della Polizia di Stato per il potenziamento dei servizi di controllo alle frontiere e dei flussi migratori)*.....102
Articolo 7, commi 14 e 15 *(Disposizioni in materia di corsi di formazione per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato)*106
Articolo 7, comma 16 *(Disposizioni concernenti le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)*107
Articolo 7, comma 17 *(Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)*109
Articolo 8 *(Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)*.....110
Articolo 9 *(Disposizioni urgenti in materia di disabilità)*.....119
Articolo 10, comma 1 *(Trattamento pensionistico in favore del personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana)*.....124
Articolo 10, commi 2 e 3 *(Integrazione finanziaria per investimenti a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)*130
Articolo 11 *(Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale)*133
Articolo 12 *(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)*.....135
Articolo 13 *(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)*.....139
Articolo 14, comma 1 *(Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei a seguito degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)*144
Articolo 14, comma 2 *(Interpretazione autentica di disposizioni in materia di interventi di ripristino relativi a edifici con più unità immobiliari)*.....148
Articolo 14, comma 3 *(Riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato)*151
Articolo 15 *(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)*153
Articolo 16 *(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile)*158

Articolo 17 *(Potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche)* 162
Articolo 18, comma 1 *(Proroga della gestione straordinaria per la ricostruzione post sisma nel centro Italia)* 166
Articolo 18, commi da 2 a 4 *(Trasferimento delle funzioni di protezione civile al Commissario straordinario di Governo)* 168
Articolo 18, commi da 5 a 8 *(Cancellazione di imprese dall'Anagrafe antimafia e di professionisti dall'elenco speciale)* 170
Articolo 18, comma 9 *(Misure per la continuità operativa dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici)* 172
Articolo 19 *(Primo cratere)* 176
Articolo 20 *(Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016)* 181
Articolo 21 *(Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016)* 184
Articolo 22 *(Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma)* 187
Articolo 23 *(Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali)* 189
Articolo 24, commi 1 e 2 *(Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)* 190
Articolo 24, commi 3 e 4 *(Incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura e proroga del termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge n. 70 del 2026)* 193
Articolo 25 *(Misure in materia di riscossione locale)* 195

Informazioni sul provvedimento

A.C.	**3083**
Titolo:	**Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile**
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatori per le Commissioni di merito:	Pella (FI-PPE), per la V Commissione Fabrizio Rossi (FDI), per la VIII Commissione
Commissioni competenti:	V (Bilancio) e VIII (Ambiente)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente) ed è corredato di relazione tecnica, a cui è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Articolo 1, commi 1 e 2
(Indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore pubblico)

Normativa previgente. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012 prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Consob, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi (primo periodo). La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del

rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età (secondo periodo).

La norma modifica il comma 8 dell'articolo 5, del decreto-legge n. 95 del 2012 – sopprimendo, al primo periodo, la prescrizione in base alla quale nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche non si dà luogo in ogni caso la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi e permessi allo steso spettanti [comma 1, lettera *a)*].

Viene, altresì, sostituito con un nuovo testo il secondo periodo del medesimo comma che, nell'assetto già vigente, prevede che tale disposizione si applichi anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Il nuovo testo prevede che il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. Il periodo di ferie determinato per ciascuna categoria di personale dalla contrattazione collettiva di comparto può essere sostituito dalla corresponsione della relativa indennità finanziaria solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro e nei limiti disciplinati dalla stessa disposizione; ovvero: il datore di lavoro invita formalmente il personale a fruire delle ferie annuali informandolo in tempo utile che, se non fruite, le ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o del periodo di riporto eventualmente autorizzato e non potranno essere sostituite da indennità finanziaria. La mancata fruizione delle ferie dipendente dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto di lavoro [comma 1, lettera *b)*].

> Resta fermo quanto previsto nell'assetto già vigente dalle altre disposizioni del comma 8 dell'articolo 5 non incise dalla novella in riferimento; ovvero che la violazione della medesima norma, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile e che la stessa non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.

Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012, come modificate dal comma 1, si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che l'intervento di cui al comma 1 è disposto al fine di armonizzare la disciplina

nazionale con i principi sanciti dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 e con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE, in particolare, nella causa C-218/22, Comune di Copertino.

> Come precisato dalla **relazione illustrativa** l'intervento in riferimento intende agevolare la chiusura del caso ARES (2024)5050429 del 12/07/2024, nell'ambito del quale, nel luglio 2024, la Commissione europea ha chiesto all'Italia informazioni in merito ad alcune questioni concernenti la compatibilità della legislazione nazionale in materia di indennità sostitutiva delle ferie annuali retribuite con l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE sull'orario di lavoro. Nello specifico, la Commissione europea ha chiesto informazioni sulle misure che sono state adottate o che si intendano adottare per attuare la sentenza della CGUE nella causa C-218/22, Comune di Copertino, relativamente ai criteri per l'erogazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute nel settore pubblico. L'intervento normativo in esame si propone, quindi, di armonizzare la disciplina nazionale con i principi sanciti dall'articolo 7 della direttiva 2003/88 e con l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE, in particolare, nella citata pronuncia pregiudiziale.

La relazione tecnica precisa che viene confermato che le ferie devono essere obbligatoriamente fruite dal personale secondo quanto previsto dagli ordinamenti vigenti e si esclude in linea generale la possibilità di monetizzazione delle stesse, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro. Anche al fine di evitare futuri oneri per ferie accumulate e non godute, incentivando una pianificazione più efficiente del lavoro, si prevede che i dirigenti abbiano l'obbligo di organizzare il lavoro in modo tale da permettere la fruizione piena delle ferie da parte del personale, adottando le misure necessarie, comunicando, altresì, ai dipendenti, in tempo utile, che il mancato utilizzo delle ferie entro i termini previsti comporta la decadenza dal diritto, senza possibilità di compensazione economica.

La disposizione disciplina, inoltre, l'ipotesi in cui le ferie non siano state godute, stabilendo che se ciò avviene per consapevole scelta del lavoratore, non spetta alcuna indennità. In questo caso l'onere della prova ricade sull'amministrazione.

Il comma 2, al fine di assicurare la neutralità finanziaria dell'intervento di cui al comma 1, stabilisce che le modifiche ivi introdotte si applicano con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame, al fine di armonizzare l'ordinamento nazionale alla normativa e alla giurisprudenza europea, novellando il primo e secondo periodo del comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 95 del 2012, sopprime la previsione che esclude, nei confronti del personale delle amministrazioni pubbliche, la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi di ferie, riposi e permessi non goduti, anche in caso di cessazione*

del rapporto di lavoro. La disposta novella consente, viceversa, l'attribuzione di un'indennità sostitutiva nel solo caso della cessazione del rapporto, limitatamente alla mancata fruizione delle ferie e al termine di specifici adempimenti i cui oneri procedurali ricadono sul datore di lavoro quale soggetto tenuto a garantire al personale la possibilità di fruire pienamente dei predetti istituti. In particolare, la norma prescrive che il datore di lavoro inviti formalmente il personale alla fruizione delle ferie annuali, pena la perdita delle stesse al termine del periodo di riferimento e senza alcun'indennità finanziaria sostitutiva delle stesse. Nell'ambito di tale procedimento, la mancata fruizione delle ferie dipendente dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro, non comporta la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi alla cessazione del rapporto ed è quindi ricondotta alla scelta del lavoratore di non fruire le stesse, nonostante il datore di lavoro lo abbia messo nelle condizioni di farlo e lo abbia adeguatamente informato delle conseguenze della eventuale loro mancata fruizione (comma 1).

Viene, quindi, specificata la decorrenza delle norme introdotte, prevedendo che queste si applichino con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 2).

Al riguardo, si evidenzia che, a fronte di un'espressa esclusione dell'indennizzabilità finanziaria dei periodi di ferie non goduti prevista nell'assetto già vigente, l'effettiva possibilità di fruizione di tale misura indennitaria, ora non più formalmente esclusa, viene comunque ricondotta nell'ambito di una potestà organizzatoria delle risorse umane i cui oneri di esercizio sono posti in capo al datore di lavoro, sul quale grava anche la responsabilità disciplinare e amministrativa in caso di violazione della relativa prescrizione con recupero a suo carico delle somme indebitamente erogate. Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, al fine di assicurare la neutralità finanziaria dell'intervento, se ne dispone l'applicazione con riferimento al periodo di ferie maturato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 1, comma 3
(Disposizione transitoria in materia di inquadramento in ruolo di personale in posizione di comando)

Normativa previgente. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 25 del 2025 prevede che, in via transitoria[1] per il 2025, le amministrazioni pubbliche[2], nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, inquadrino il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato, in tale posizione, almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della *performance* pienamente favorevole, ad esclusione del personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati. In caso di mancata attivazione della predetta procedura di mobilità entro il 2025, i comandi in essere presso l'amministrazione interessata cessano alla naturale scadenza e comunque non oltre il 30 aprile 2026 e non possono essere riattivati per diciotto mesi, nemmeno per personale diverso da quello cessato. In caso di mancata presentazione della domanda di inquadramento, il personale cessa dal comando alla naturale scadenza e non può essere ulteriormente comandato anche presso una amministrazione diversa nei successivi diciotto mesi. Gli inquadramenti avvengono, nei limiti dei posti vacanti, nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza e possono essere disposti anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria previa rimodulazione della dotazione organica da inserire nella sezione del PIAO integrato di attività e organizzazione relativa alla programmazione triennale dei fabbisogni di personale del triennio 2025-2027.

La norma consente fino al 31 dicembre 2026 alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 25 del 2025 di applicare le procedure di immissione in ruolo del personale pubblico con contratto a tempo indeterminato in posizione di comando che ne abbia fatto richiesta e sia in possesso di specifici requisiti, che la medesima disposizione limita al solo 2025. L'inquadramento in ruolo è disposto, come previsto dalla sopra richiamata disposizione, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali e, diversamente da questa, se ne consente l'applicazione al personale comandato a qualsiasi titolo (comma 3).

Come s'è detto, il testo già vigente del comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 25 del 2025 esclude dalla sua applicazione il personale comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

1 In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 introdotto dalla lettera *c)* del comma 1 del medesimo articolo 3.

2 Ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La relazione tecnica riferisce che la norma, finalizzata alla stabilizzazione e razionalizzazione dell'impiego delle risorse umane già presenti nelle amministrazioni, ivi compreso il personale a tempo indeterminato che si trova impiegato negli uffici di diretta collaborazione, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito delle dotazioni organiche.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende al 2026 l'applicazione della disposizione transitoria di cui al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 25 del 2025 che, con riferimento al 2025, consente di inquadrare in ruolo in via prioritaria, nell'ambito dell'eventuale attivazione di procedure di mobilità volontaria tra pubbliche amministrazioni e nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, il personale pubblico con contratto i tempo indeterminato in posizione di comando. L'ambito applicativo della disposizione viene esteso al personale comandato a qualsiasi titolo, compreso quello comandato presso gli uffici di diretta collaborazione o equiparati, originariamente escluso dall'applicazione della suddetta disposizione.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che, come previsto dalla norma di cui si dispone l'applicazione anche per il 2026 e come confermato dalla relazione tecnica, la disposizione in esame opera nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito delle dotazioni organiche.

Articolo 1, comma 4
(Permessi sindacali nelle aree della dirigenza pubblica e disciplina transitoria sull'accertamento della rappresentatività sindacale nei comparti o aree del pubblico impiego)

La norma prevede che nelle aree della dirigenza, le confederazioni sindacali rappresentative possono utilizzare in forma cumulata le ore dei permessi sindacali per l'esercizio del mandato attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative alle stesse affiliate, nonché quelle per i permessi per le riunioni degli organismi direttivi statutari che il contratto collettivo nazionale quadro (CCNQ) del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni riconosce alle confederazioni e organizzazioni sindacali rappresentative (comma 4).

Le confederazioni che si avvalgono di tale facoltà ne danno comunicazione all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, specificando la percentuale di ore che intendono cumulare, fino al massimo del 100

per cento di quelle teoricamente disponibili. Per la quantificazione delle ore si applica l'articolo 12, comma 4, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni ed integrazioni. Con riferimento al periodo contrattuale 2028-2030, i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, necessari per l'accertamento della rappresentatività3 sono rilevati alla data del 31 dicembre 2027 e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame introduce una disciplina relativa all'utilizzo cumulativo dei permessi sindacali nelle aree della dirigenza pubblica e all'accertamento della rappresentatività sindacale nei comparti o aree del pubblico impiego.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale della disposizione di cui trattasi.

Articolo 1, comma 5
(Disposizioni concernenti il riordino della normativa nelle materie di competenza del Ministero degli affari esteri)

La norma modifica il comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 167 del 2025 che nel testo già vigente demanda ad un regolamento l'adozione di un testo unico delle disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri nelle materie di specifica competenza del medesimo ministero. La novella estende tale disciplina anche alle disposizioni regolamentari che nello stesso ambito siano state adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri (comma 5).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica il comma 5 dell'articolo 12 della legge n. 167 del 2025 al fine di consentire, nell'ambito di competenza del Ministero degli affari esteri, il riordino con regolamento ministeriale di materie attualmente*

[3] Di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

disciplinate, oltre che dal Ministro degli affari esteri, come previsto nell'assetto già vigente, anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale della disposizione di cui trattasi.

Articolo 1, comma 6
(Accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia)

Normativa previgente. L'articolo 13 della legge n. 119 del 2026 ha modificato le modalità di accesso alla qualifica di dirigente della I fascia, di cui all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo, per il 50 per cento dei posti disponibili, l'accesso attraverso procedure di concorso per titoli ed esami e, per il rimanente 50 per cento, mediante sviluppo di carriera dal ruolo dirigenziale di II fascia, dopo almeno cinque anni, anche non continuativi, di servizio nel ruolo dirigenziale. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, le amministrazioni indicano, per il triennio successivo, il numero dei posti che si rendono vacanti per il collocamento in quiescenza di personale dirigenziale di ruolo di prima fascia e la programmazione relativa ai posti da ricoprire mediante concorso [comma 1, lettera *a)*].

L'articolo 28, comma 1-*ter* del decreto legislativo n. 165 del 2001 prevede che l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avvenga: per il 50 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, attraverso il corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione [lettera *a)*]; per il 20 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, per concorso pubblico indetto dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) o dalle singole amministrazioni, rivolto ai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza [lettera *b)*]; per il 30 per cento dei posti disponibili, sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate, mediante sviluppo di carriera del personale non dirigenziale in servizio presso l'amministrazione che bandisce la procedura e appartenente ai ruoli delle amministrazioni di cui al presente comma, che abbia maturato, complessivamente, almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato nell'area dei funzionari o almeno due anni di servizio a tempo indeterminato nell'area del personale di elevata qualificazione, fermo restando il possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente per l'accesso alla dirigenza [lettera *c)*].

La norma prevede che le disposizioni introdotte dall'articolo 13, della legge n. 119 del 2026 all'articolo 28-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, relative all'accesso alla qualifica di dirigente di I fascia, nonché le percentuali di cui all'articolo 28, comma 1-*ter*, lettere *a), b)* e *c)*, relative all'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia, si applicano agli incarichi

dirigenziali di livello generale conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del relativo regolamento[4] attuativo. Per il personale dirigenziale non generale che, alla predetta data, stia svolgendo un incarico di direzione di ufficio dirigenziale generale, il transito nella I fascia continua ad essere disciplinato, secondo le versioni vigenti il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge 2 luglio 2026, n. 119. Viene quindi disposta l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 119 del 2026, contenente la disciplina transitoria ora sostituita dal comma in esame. (comma 6).

Alla disciplina in commento, introdotta dalla legge n. 119 del 2026 non sono stati ascritti effetti finanziari e la relazione tecnica relativa alla medesima legge, con riguardo alle disposizioni in riferimento afferma che queste possiedono carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che la norma reca una disposizione di carattere transitorio diretta ad assicurare la continuità del conferimento degli incarichi dirigenziali generali al personale appartenente alla seconda fascia della dirigenza e del relativo transito nella prima fascia, nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 28-*bis*, comma 8-*quater*, del decreto legislativo n. 165 del 2001. A tal fine, è previsto che continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 119 del 2026, ed è conseguentemente abrogato il comma 2 dell'articolo 15 della medesima legge.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca disposizioni sull'applicazione temporale della nuova disciplina relativa all'accesso alla qualifica di dirigente della I fascia introdotta dalla legge n. 119 del 2026 e modifica la relativa disciplina transitoria.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che alle summenzionate disposizioni di riforma dell'accesso alle qualifiche dirigenziali, di cui viene posticipata l'applicazione per effetto della norma in esame, non sono stati ascritti effetti finanziari e che le stesse possiedono carattere ordinamentale, come confermato anche dalla relazione tecnica riferita all'Atto Camera 2511, che ha originato la predetta legge n. 119 del 2026.

[4] Di cui all'articolo 28-*bis*, comma 8-*quater*, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 1, comma 7
(Risorse per la formazione del personale dirigenziale)

La norma sostituisce con un nuovo testo il quarto periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009, che nella versione previgente prevede che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione legata alla *performance* del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, siano destinate all'incremento delle risorse per la retribuzione della *performance* del personale non dirigenziale e distribuite secondo le modalità definite nell'ambito della contrattazione integrativa sulla base degli indirizzi della contrattazione collettiva nazionale. La nuova versione precisa, altresì, che le suddette economie sono riferite alla riduzione della retribuzione legata alla progressività della *performance* del personale dirigente e che le stesse sono destinate all'incremento delle risorse per la formazione del medesimo personale dirigenziale (comma 7).

Alla norma oggetto di novella, introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 119 del 2026 non sono stati ascritti effetti finanziari e la relazione tecnica riferita all'A.C. 2511, che ha originato la predetta legge, afferma che la disposizione in riferimento possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che la disposizione opera nell'ambito di risorse già disponibili, derivanti da economie accertate, limitandosi a disciplinarne una diversa destinazione.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione, legata alla* performance *del personale dirigenziale, che nel testo previgente del quarto periodo del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 150 del 2009 vengono destinate all'incremento delle risorse per la retribuzione della* performance *del personale non dirigente, siano, altresì, destinate all'incremento delle risorse per la formazione dello stesso personale dirigente. Inoltre, la norma precisa che le suddette economie sono riferite alla riduzione della retribuzione legata alla progressività della* performance *del personale dirigente.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, la disposizione opera nell'ambito di risorse già disponibili derivanti da economie accertate, limitandosi a disciplinarne una diversa destinazione.

Articolo 1, commi 8 e 9
(Nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale - CTFVN)

Normativa previgente. L'articolazione organizzativa e funzionale del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale – CTFVN, è disciplinata dall'articolo 8, della legge n. 157 del 1992. Tale assetto è stato oggetto di vari interventi di razionalizzazione, da ultimo, dal comma 453 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022. Tale disposizione, in particolare, ha previsto in termini generali che il Ministro dell'agricoltura provveda, con proprio decreto, alla ricognizione degli organismi, dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il relativo Ministero e degli organi degli enti dallo stesso controllati o vigilati, alla revisione della rispettiva composizione e delle modalità di funzionamento, controllo e rendicontazione, con facoltà di modificarne, tra l'altro, la composizione. La disposizione in riferimento ha, inoltre, eliminato ogni forma di compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato, per i componenti dei comitati e delle commissioni, comunque denominati, operanti presso il Ministero dell'agricoltura. In attuazione di tale norma, la temporanea disciplina del Comitato è stata adottata a livello di normativa secondaria con il Decreto del Ministro dell'agricoltura 22 maggio 2023, n. 263986.

La norma, sostituendo con un nuovo testo l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, che nell'assetto previgente reca la disciplina legislativa dell'organizzazione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN), prevede la costituzione presso il Ministero dell'agricoltura, di un nuovo Comitato, con la medesima denominazione e i medesimi compiti (comma 8, cpv. Art. 8, commi 1 e 4). Rispetto al testo previgente viene, in particolare, ridefinito (in riduzione) il numero dei componenti del Comitato (comma 8, cpv. Art. 8, comma 2) con l'introduzione della prescrizione che esclude la corresponsione agli stessi di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati (comma 8, cpv. Art. 8, comma 6).

Conseguentemente alla costituzione del nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale sopra prevista, viene disposta la cessazione dalle sue funzioni dell'omonimo Comitato attualmente operante, ai sensi dell'articolo 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022 e del decreto del Ministro dell'agricoltura n. 263986 del 22 maggio 2023 (comma 9).

Si evidenzia che il testo del nuovo articolo 8 della legge n. 157 del 1992, introdotto dal comma 8 dell'articolo 1 in esame, riproduce il contenuto del summenzionato decreto ministeriale.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che il comma 8 ricostituisce il nuovo Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) nell'ambito della legge 11 febbraio 1992, n. 157, a seguito dell'abrogazione del previgente articolo 8 della medesima legge ad opera del decreto-legge n. 95 del 2012[5] e della temporanea disciplina del Comitato oggi rinvenibile nella norma generale di cui all'articolo 1, comma 453, legge n. 197 del 2022 e nel decreto attuativo del Ministro dell'agricoltura, del 22 maggio 2023, n. 263986. La disposizione prevede espressamente che ai relativi componenti non spettino compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La relazione tecnica afferma, altresì, che le attività di supporto amministrativo e di segreteria necessarie al funzionamento del Comitato sono già assicurate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame (comma 8), sostituendo con un nuovo testo l'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, ridefinisce la disciplina legislativa del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) del Ministero dell'agricoltura, disponendo, rispetto al testo previgente, la riduzione del numero dei componenti del Comitato (comma 8, cpv. Art. 8, comma 2) e introducendo, altresì, la prescrizione volta ad escludere la corresponsione in favore degli stessi componenti di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spesa o altri emolumenti, comunque denominati (comma 8, cpv. Art. 8, comma 6).*

Viene conseguentemente disposta (comma 9) la cessazione dalle sue funzioni di un omonimo Comitato attualmente operante ai sensi del decreto del Ministro dell'agricoltura n. 263986 del 22 maggio 2023 – che, in attuazione di una generale misura di razionalizzazione degli organismi consultivi operanti presso il relativo Ministero, recata dal comma 453 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), ne ha dettato in via regolamentare la disciplina organizzativa –, il cui contenuto risulta integralmente riprodotto dalla norma in esame.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerata la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui trattasi, confermata anche dalla relazione tecnica che precisa, altresì, che le attività di supporto amministrativo e di segreteria necessarie al funzionamento del Comitato

[5] In realtà il decreto-legge n. 95 del 2012 non abrogò il testo dell'articolo 8 della legge n. 157 del 1992, posto che l'articolo 12, comma 20, del medesimo decreto, si limitò a stabilire, in via generale, che, alla scadenza degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni in regime di proroga, le relative attività fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni presso cui essi operavano.

sono già assicurate dal Ministero nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1, comma 10
*(Termine di entrata in vigore dell'articolo 26-*ter *del Codice della nautica da diporto)*

Normativa vigente. L'articolo 26-*ter* del Codice della nautica da diporto[6], introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 70 del 2026, dispone che le unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprietà di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneità alla navigabilità dell'unità mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera. Se tali norme non prevedono certificazioni, l'imbarcazione deve essere sottoposta a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo n. 5 del 2016, che ne rilascia attestazione di durata quinquennale.

La norma differisce al 31 ottobre 2026 l'entrata in vigore dell'articolo 26-*ter* del Codice della nautica da diporto, relativo alla verifica dell'idoneità alla navigabilità di determinate unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera al fine di consentire agli organismi tecnici notificati[7] e agli organi accertatori di predisporre gli adempimenti necessari e di adeguare i controlli.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame differisce al 31 ottobre 2026 l'entrata in vigore dell'articolo 26-*ter *del Codice della nautica da diporto, relativo alla verifica dell'idoneità alla navigabilità di determinate unità da diporto fino a 24 metri battenti bandiera estera.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

[6] Di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005.
[7] Di cui al decreto legislativo n. 5 del 2016.

Articolo 1, commi 11 e 12
(Assunzioni presso l'Avvocatura dello Stato)

La norma autorizza l'Avvocatura dello Stato, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle facoltà assunzionali già autorizzate a legislazione vigente e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato. L'Avvocatura dello Stato è, altresì, autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie, 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato (comma 11). Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per il 2027, a euro 1.871.583 per il 2028, a euro 2.010.809 per il 2029, a euro 2.153.177 per il 2030, a euro 2.167.366 per il 2031, a euro 2.362.973 per il 2032, a euro 2.379.997 per il 2033, a euro 2.440.272 per il 2034, a euro 2.941.915 per il 2035, a euro 3.969.922 a decorrere dal 2036 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[8] (comma 12).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Assunzione di 9 Avvocati dello Stato, da parte dell'Avvocatura dello Stato (comma 11)		1,3	1,3	1,3		1,3	1,3	1,3		1,3	1,3	1,3
Assunzione di 6 Procuratori dello Stato, da parte dell'Avvocatura dello Stato (comma 11)		0,5	0,5	0,7		0,5	0,5	0,7		0,5	0,5	0,7
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Assunzione di 9 Avvocati dello Stato, da parte dell'Avvocatura dello Stato – effetti riflessi (comma 11)						0,6	0,7	0,7		0,6	0,7	0,7

[8] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Assunzione di 6 Procuratori dello Stato, da parte dell'Avvocatura dello Stato – effetti riflessi (comma 11)						0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3
Minori spese correnti												
Riduzione FISPE (comma 12)		1,8	1,9	2,0		1,8	1,9	2,0		1,8	1,9	2,0

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e fornisce in due tabelle, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica, i dati e gli elementi di quantificazione degli oneri assunzionali recati dalle disposizioni.

In particolare nella quantificazione si tiene conto delle seguenti voci: stipendio, tredicesima mensilità, indennità integrativa speciale (IIS), indennità di magistratura oneri riflessi computati al 38,38 per cento, sul trattamento fondamentale, al 36,11 per cento sull'IIS e al 32,7 sull'indennità di magistratura.

In un ulteriore tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica, viene fornito un quadro di sintesi della progressione decennale (2027-2036) delle retribuzioni.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma autorizza l'Avvocatura dello Stato, nel triennio 2026-2028, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, ad assumere 9 avvocati dello Stato e 6 procuratori dello Stato (comma 11, primo periodo). I relativi oneri assunzionali sono indicati pari a euro 1.847.193 per il 2027, a euro 1.871.583 per il 2028, a euro 2.010.809 per il 2029, a euro 2.153.177 per il 2030, a euro 2.167.366 per il 2031, a euro 2.362.973 per il 2032, a euro 2.379.997 per il 2033, a euro 2.440.272 per il 2034, a euro 2.941.915 per il 2035, a euro 3.969.922 a decorrere dal 2036 si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 12].*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e di confermare la quantificazione degli importi della spesa autorizzata dalla norma.

L'Avvocatura dello Stato è, altresì, autorizzata, in deroga alla procedura autorizzatoria di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad assumere, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali, ulteriori 14 avvocati dello Stato e 4 procuratori dello Stato (comma 11, secondo periodo).

Al riguardo, premesso che la disposizione dispone un numero puntuale di assunzioni, laddove, a fronte della relativa copertura disposta a valere su budget *assunzionali vigenti, sarebbe opportuno configurare*

prudenzialmente il numero di unità da assumere entro un limite massimo, si evidenzia comunque l'esigenza di acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle facoltà assunzionali in riferimento, posto che la relazione tecnica nulla riferisce in merito.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 12 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dalle assunzioni autorizzate dal precedente comma 11, primo periodo, pari a euro 1.847.193 per l'anno 2027, a euro 1.871.583 per l'anno 2028, a euro 2.010.809 per l'anno 2029, a euro 2.153.177 per l'anno 2030, a euro 2.167.366 per l'anno 2031, a euro 2.362.973 per l'anno 2032, a euro 2.379.997 per l'anno 2033, a euro 2.440.272 per l'anno 2034, a euro 2.941.915 per l'anno 2035 e a euro 3.969.922 a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.*

Al riguardo, si rammenta che il Fondo in questione, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle annualità considerate dalla disposizione in commento, presenta nell'ambito del vigente bilancio triennale una dotazione iniziale di 636.875.613 euro per l'anno 2027 e di 1.368.208.924 euro per l'anno 2028.

In tale quadro, tenuto conto anche del carattere permanente della riduzione del Fondo prevista dalla norma di copertura in esame, appare comunque necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse allo scopo utilizzate per ciascuna delle annualità interessate, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione del medesimo Fondo disposta dall'articolo 7, comma 13, lettera a), *del presente decreto, assicurando altresì che il loro impiego sia in ogni caso coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.*

Articolo 1, comma 13
(Modifiche ai crediti d'imposta di cui alla legge 12 settembre 2025, n. 131, a tutela delle minoranze linguistiche storiche)

Normativa previgente. L'articolo 3 della legge n. 482 del 1999, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, stabilisce che la delimitazione dell'ambito territoriale e sub-comunale in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche previste dalla medesima legge è adottata dal consiglio provinciale, sentiti i comuni interessati, su richiesta di almeno il quindici per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali e residenti nei comuni stessi, ovvero di un terzo dei consiglieri comunali dei medesimi comuni (comma 1). Nel caso in cui non sussista alcuna delle due condizioni di cui al precedente comma 1 e qualora sul territorio

comunale insista comunque una minoranza linguistica ricompresa nell'elenco di cui all'articolo 2 della legge in oggetto, il procedimento inizia qualora si pronunci favorevolmente la popolazione residente, attraverso apposita consultazione promossa dai soggetti aventi titolo e con le modalità previste dai rispettivi statuti e regolamenti comunali (comma 2). Quando le minoranze linguistiche di cui al precedente articolo 2 si trovano distribuite su territori provinciali o regionali diversi, esse possono costituire organismi di coordinamento e di proposta, che gli enti locali interessati hanno facoltà di riconoscere (comma 3).

La norma interviene sulla disciplina in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, apportando specifiche modifiche alla legge n. 131 del 2025, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. In particolare, sono modificati gli articoli: 6 (Sanità di montagna), comma 4; 7 (Scuole di montagna), comma 7; 19 (Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna), comma 2; 25 (Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani), comma 2, che disciplinano specifici crediti d'imposta finalizzati a sostenere l'esercizio di attività e servizi, in favore, rispettivamente, del personale sanitario e scolastico, degli imprenditori agricoli e forestali di montagna e delle imprese montane esercitate da giovani, nei territori montani.

Nei rispettivi testi previgenti, tali disposizioni subordinavano l'applicazione dei relativi crediti d'imposta alla circostanza che nei territori dei comuni montani[9], con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insistesse una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n. 482 del 1999, i cui appartenenti rappresentassero almeno il 15 per cento dei residenti. La norma sostituisce tale requisito prevedendo che i medesimi benefici trovino applicazione nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 482 del 1999.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma in esame, specifica che la medesima estende il campo d'applicazione del credito d'imposta maggiorato previsto dagli articoli 6, comma 4, 7, comma 7, 19, comma 2, e 25, comma 2, della legge n. 131 del 2025, includendo nel potenziale perimetro di applicazione del beneficio tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti nei quali si applicano le disposizioni di tutela di ciascuna

[9] Di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 131 del 2025.

minoranza linguistica storica. La relazione tecnica afferma che il perimetro così ricostruito sarà poi circoscritto in base all'elenco di comuni montani individuato in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge n. 131 del 2025, che rimette a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione di uno o più elenchi dei comuni montani destinatari delle misure di sostegno previste dalla medesima legge.

Secondo la relazione tecnica, tale intervento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le richiamate disposizioni della legge n. 131 del 2025 prevedono che i benefici fiscali possano essere riconosciuti entro un limite complessivo di risorse (20 milioni di euro annui per il complesso dei crediti d'imposta previsti per la sanità di montagna dall'articolo 6; 20 milioni di euro annui per il complesso dei crediti d'imposta previsti per il personale scolastico dall'articolo 7; 4 milioni di euro annui per i crediti d'imposta a favore degli imprenditori agricoli e forestali in base all'articolo 19 e 20 milioni di euro per i crediti d'imposta a favore dell'imprenditoria giovane ai sensi dell'articolo 25). La relazione tecnica afferma, inoltre, che spetterà alle disposizioni attuative della legge disciplinare i criteri e le modalità di concessione dei crediti d'imposta, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge stessa.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame interviene sulla disciplina in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, apportando delle modificazioni ad alcune norme della legge n. 131 del 2025, recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, che disciplinano specifici crediti d'imposta finalizzati a sostenere l'esercizio di attività e servizi nei territori montani, in favore del personale sanitario e scolastico, degli imprenditori agricoli e forestali di montagna e delle imprese montane esercitate da giovani.*

In particolare, sono modificati gli articoli: 6 (Sanità di montagna), comma 4; 7 (Scuole di montagna), comma 7; 19 (Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna), comma 2; 25 (Misure fiscali a favore delle imprese montane esercitate da giovani), comma 2. Nei rispettivi testi previgenti, tali disposizioni subordinavano l'applicazione dei relativi crediti d'imposta alla circostanza che nei territori dei comuni montani, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, insistessero una delle minoranze linguistiche storiche di cui alla legge n. 482 del 1999, i cui appartenenti rappresentassero almeno il 15 per cento dei residenti. La norma sostituisce tale requisito prevedendo che i medesimi benefici trovino applicazione nei territori dei comuni montani con popolazione non superiore a 5.000 abitanti delimitati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge n. 482 del 1999.

La relazione tecnica dichiara che l'intervento in commento non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le suddette disposizioni della legge n. 131 del 2025 prevedono che i benefici fiscali possano essere riconosciuti entro un limite complessivo di risorse (20 milioni di euro annui per il complesso dei crediti d'imposta previsti per la sanità di montagna dall'articolo 6; 20 milioni di euro annui per il complesso dei crediti d'imposta previsti per il personale scolastico dall'articolo 7; 4 milioni di euro annui per i crediti d'imposta a favore degli imprenditori agricoli e forestali in base all'articolo 19 e 20 milioni di euro per i crediti d'imposta a favore dell'imprenditoria giovane ai sensi dell'articolo 25), affermando, altresì, che spetterà alle disposizioni attuative della legge disciplinare i criteri e le modalità di concessione dei crediti d'imposta, anche ai fini del rispetto dei menzionati limiti di spesa previsti a legislazione vigente.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica.

Articolo 1, comma 14
(Disposizioni concernenti l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia - ItaliaMeteo)

Normativa vigente. I commi da 551 a 559 della legge n. 205 del 2017 disciplinano l'istituzione e il funzionamento di ItaliaMeteo, determinando la relativa dotazione organica, nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui 4 dirigenti (comma 553), alla cui copertura si provvede, temporaneamente, mediante procedure di mobilità da altre pubbliche amministrazioni e, a regime, mediante procedure selettive pubbliche, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (per il reclutamento di personale a tempo determinato e indeterminato), nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali. L'Agenzia si avvale, altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di 30 unità di personale scientifico attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 554). Nei limiti delle disponibilità del proprio organico è, altresì, prevista la possibilità di avvalimento di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando (comma 556). Nello stato di previsione del Ministero dell'economia è istituito per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia ItaliaMeteo, con una dotazione pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dal 2026, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle relative attività (comma 559).

Si ricorda che ItaliaMeteo è ricompresa nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'ISTAT ai sensi

dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

La norma modifica specifiche disposizioni della legge n. 199 del 2025 concernenti l’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia – ItaliaMeteo. In particolare la norma novella:

- il comma 253 dell’articolo 1, al fine di differire dal 31 dicembre 2026 al 30 giugno 2027 il termine ivi previsto fino al quale l’Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo) è autorizzata a confermare o prorogare i comandi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, in essere alla data del 1° agosto 2026 (1° gennaio 2026 nel testo previgente), disposti ai sensi del comma 556 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in essere alla data del 1° agosto 2026, anziché alla data del 1° gennaio 2026, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della medesima legge [comma 14, lettera *a)*];

 Al testo originario del comma 253 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 2025 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa alla legge n. 199 del 2025 con riguardo alla norma in riferimento precisa che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che all’avvalimento di personale in comando e alla proroga dei contratti di lavoro flessibili, l’Agenzia potrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.
- il comma 298 dell’articolo 1 al fine di posticipare dal 30 giugno 2026 al 28 febbraio 2027 il termine ivi previsto entro il quale il Commissario straordinario dell’Agenzia provvede a presentare, una proposta di nuovo statuto della medesima Agenzia [comma 14, lettera *b)*].

 Al testo originario del comma 298 dell’articolo 1 della legge n. 199 del 2025 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che la stessa opera nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma autorizza l’Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo» a prorogare, fino al 30 giugno 2027, anziché fino al 31*

dicembre 2026 (come previsto dal testo previgente del comma 253 dell'articolo 1 della legge n. 199 del 2025), i comandi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche e i contratti di lavoro flessibili in corso, nonché gli incarichi individuali di lavoro autonomo, in essere alla data del 1° agosto 2026, anziché alla data del 1° gennaio 2026 (come disposto dal previgente testo della summenzionata norma). L'intervento viene disposto, fermo restando quanto già previsto dalla disposizione oggetto di novella, ovvero nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017, che reca lo stanziamento (pari a euro 6.902.500 annui a decorrere dal 2026) destinato alla copertura delle spese di funzionamento e al finanziamento delle attività dell'Agenzia [comma 14, lettera a)*].*

Al riguardo, pur preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, ovvero che la stessa opererà nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017, si rileva l'opportunità di acquisire dati ed ulteriori elementi informativi in merito al complesso delle unità comandate, nonché al numero di contratti flessibili ed incarichi individuali in essere alla data del 1° agosto 2026, con l'indicazione della relativa incidenza finanziaria e delle risorse disponibili a cui si potrà attingere.

Viene, altresì, prorogato dal 30 giugno 2026 al 28 febbraio 2027 il termine per la presentazione della proposta di nuovo statuto di «ItaliaMeteo» da parte del Commissario straordinario dell'Agenzia [comma 14, lettera b)*].*

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 1, comma 15
(Posizioni dirigenziali dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza)

La norma, novellando il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 112 del 2011, incrementa di un'unità i posti di livello dirigenziale non generale della dotazione organica dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA). I relativi oneri sono indicati pari a euro 75.099 per il 2026 e a euro 180.237 a decorrere dal 2027 e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[10] (comma 15).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

[10] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Incremento di una unità della dotazione organica dei dirigenti di II fascia dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (comma 15)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Incremento di una unità della dotazione organica dei dirigenti di II fascia dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza – effetti riflessi (comma 15)					0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1
Minori spese correnti												
Riduzione FEI (comma 15)	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2

La relazione tecnica, ribadito il contenuto della norma, fornisce in una tabella (riportata di seguito) i dati di quantificazione dell'onere recato dalla diposizione e precisa che per l'anno 2026 il suo importo è stato parametrato al periodo agosto-dicembre (5 mesi).

DIRIGENTE II FASCIA	Unità	Stipendio e vacanza contrattuale	Retribuzione di posizione parte fissa	Retribuzione di posizione parte variabile	Retribuzione di risultato	Totale lordo dipendente	Oneri a carico dell'Amm.ne (- 38,38% su voci fisse, 32,70% su retribuzione di risultato)	Costo unitario con Oneri	Incremento contrattuale 2022 2024 (5,78%)	Costo unitario con incremento 2022 2024	Incremento contrattuale CCNL 2025 2027 (5,40%)	Importo Unitario complessivo di incrementi contrattuali 2022/2024 e 2025/2027	Oneri Agosto dicembre 2026	Oneri a regime dal I gennaio 2027
	1	47.015,77	13.629,81	32.116,65	25.089,53	117.851,76	43.806,42	161.658,18	9.343,84	171.002,02	9.234,11	180.236,13	75.098,39	180.236,13

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma incrementa di un'unità i posti di livello dirigenziale non generale della dotazione organica dell'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGIA). I relativi oneri sono indicati pari a euro 75.099 per il*

2026 e a euro 180.237 a decorrere dal 2027 e agli stessi si provvede con le modalità ivi previste (cfr. infra) *[comma 15].*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e di confermare la quantificazione dei suddetti oneri.

In merito ai profili di copertura finanziaria*, si fa presente che il comma 15 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dalla novella legislativa ivi contenuta, pari a 75.099 euro per l'anno 2026 e a 180.237 euro a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.*

In proposito, si rammenta che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028 e che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua al momento una disponibilità in termini di competenza per l'anno 2026 pari a 101.942.678 euro.

In tale quadro, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse anche per le annualità successive all'anno 2026, anche tenendo conto della riduzione del medesimo Fondo disposta, per finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 4, comma 7, lettera c)*, dall'articolo 7, comma 13, lettera* b)*, dall'articolo 16, comma 2, nonché dall'articolo 19, comma 3, del decreto in esame, assicurando altresì che il loro impiego sia in ogni caso coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.*

Articolo 2, comma 1
(Razionalizzazione del regime dei vincoli assunzionali e di contenimento della spesa di personale per le amministrazioni territoriali)

Le norme prevedono che alle amministrazioni soggette ai vincoli di spesa di personale di cui all'articolo 33, del decreto-legge n. 34 del 2019, non si applicano i commi 557, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Si ricorda che l'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 ha introdotto un meccanismo assunzionale per le regioni, per le province, le città metropolitane e i comuni basato sulla sostenibilità finanziaria. Nel dettaglio, è stato previsto che tali enti possano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in

coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio fino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore a specifici valori soglia determinati in base alla popolazione e alle entrate correnti. Si ricorda, altresì, che i commi 557, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 prevedono specifici vincoli alla spesa di personale delle regioni e degli enti locali ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

La **relazione illustrativa** evidenzia che la disposizione è volta a razionalizzare il regime dei vincoli assunzionali e di contenimento della spesa di personale per le amministrazioni (territoriali) già assoggettate al sistema introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha sostituito il previgente modello fondato sul contenimento della spesa storica con un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in rapporto alle capacità di bilancio dell'ente. La misura, pertanto, elimina la sovrapposizione tra due differenti regimi di regolazione della spesa di personale, chiarendo che le amministrazioni interessate sono assoggettate esclusivamente alla disciplina prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, con l'obiettivo di garantire maggiore certezza applicativa e semplificazione del quadro normativo.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la disapplicazione opera nell'ambito della sostenibilità finanziaria della spesa di personale di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che alle amministrazioni soggette ai vincoli di spesa di personale di cui all'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 non si applichino i commi 557, 557-*quater *e 562 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.*

La relazione illustrativa riferisce che le disposizioni sono volte a razionalizzare il regime dei vincoli assunzionali e di contenimento della spesa di personale per le amministrazioni (territoriali) già assoggettate al sistema introdotto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, che ha sostituito il previgente modello fondato sul contenimento della spesa storica con un meccanismo basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale in rapporto alle capacità di bilancio dell'ente.

Secondo la relazione illustrativa, la misura, pertanto, elimina la sovrapposizione tra due differenti regimi di regolazione della spesa di personale, chiarendo che

le amministrazioni interessate sono assoggettate esclusivamente alla disciplina prevista dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, che stabilisce che, in ogni caso, le assunzioni sono effettuate in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio[11].

Ciò stante, in questo quadro, come risulta dalla relazione tecnica, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la disapplicazione opera nell'ambito della sostenibilità finanziaria della spesa di personale di cui al citato articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019.

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Articolo 2, commi da 2 a 4
(Disposizioni in materia di contributi ai comuni di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019 e all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018)

Le norme, novellando l'articolo 10-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024, prorogano, dal 15 settembre al 31 dicembre 2024, il termine entro cui i comuni devono aver stipulato il contratto di affidamento dei lavori al fine di evitare la revoca del contributo per opere pubbliche a loro favore previsto dall'articolo 1, comma 29, della legge n. 160 del 2019, riferito alle annualità 2020-2023 (comma 1).

In materia dei contributi di cui sopra, sono poi effettuate una serie di novelle alla citata legge n. 160 del 2019:

- intervenendo sull'articolo 1, comma 31-*bis*, viene prorogato, dal 31 luglio 2025 al 30 giugno 2027, il termine entro cui i comuni beneficiari sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 nel sistema di monitoraggio e rendicontazione;
- novellando il comma 33, si prevede inoltre che i comuni siano tenuti ad alimentare integralmente il summenzionato sistema di monitoraggio e rendicontazione entro sei mesi dall'erogazione del saldo a seguito del collaudo ovvero della regolare esecuzione, e, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2026 (nel testo previgente si prevedeva che si adempiesse a tale obbligo entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione);
- abrogando il quinto periodo del medesimo comma, viene soppressa la previsione che imponeva la rendicontazione successiva

[11] Fino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore a specifici valori soglia determinati in base alla popolazione e alle entrate correnti.

al collaudo anche ai comuni che avevano già provveduto alla rendicontazione stessa in una fase antecedente;

- introducendo il comma 33-*bis*, si prevede che, entro il termine del 31 dicembre 2027, i comuni beneficiari attestino[12] l'avvenuto o il mancato utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta, con l'indicazione analitica delle spese sostenute;
- modificando il comma 34, è prorogato, dal 31 ottobre 2025 al 31 luglio 2027, il termine per l'emanazione del decreto ministeriale di revoca del contributo nei casi di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori (comma 3).

Infine, novellando l'articolo 1, comma 139-*ter*, della legge n. 145 del 2018, le norme prorogano, dal 30 settembre al 31 dicembre 2026, il termine ultimo per la conclusione dei lavori eseguiti con il contributo di cui l'articolo 1, comma 139, della medesima legge n. 145 del 2018. Si prevede, altresì, che qualora i lavori non siano conclusi entro il predetto termine, il contributo sia revocato[13] per una quota pari all'1 per cento del valore complessivo del finanziamento relativo alla singola progettualità e le somme recuperate siano versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, con riferimento al comma 3, specifica che le norme sono finalizzate esclusivamente a regolarizzare, all'interno dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione, informazioni riferite a interventi già conclusi o a spese già sostenute.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano una serie di novelle al decreto-legge n. 113 del 2024 e alla legge n. 160 del 2019, in materia termini di affidamento dei lavori e monitoraggio degli investimenti destinati ad opere pubbliche effettuati dai comuni con il contributo di cui all'articolo 1, comma 29, della medesima legge n. 160 del 2029, tra cui la proroga – dal 15 settembre al 31 dicembre 2024 – del termine, previsto dall'articolo 10-*bis*, comma 1, del citato decreto-legge n. 113 del 2024, entro cui deve essere stipulato dai comuni*

[12] Le modalità di attestazione sono definite Con decreto del Ministero dell'interno attraverso il sistema di monitoraggio ReGiS.

[13] Secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

stessi il contratto di affidamento dei lavori, al fine di evitare la revoca dei contributi riferiti alle annualità 2020-2023.

Le norme intervengono, altresì, sul termine ultimo della conclusione dei lavori effettuati dai comuni con il contributo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018, prorogandolo dal 30 settembre al 31 dicembre 2026.

Secondo la relazione tecnica, le novelle introdotte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché di carattere ordinamentale e volte a regolare interventi già conclusi o spese già sostenute.

Al riguardo, in merito alle novelle riferite al decreto-legge n. 113 del 2024 e alla legge n. 160 del 2019, pur prendendo atto di quanto asserito dalla relazione tecnica, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, appare necessario che il Governo assicuri che non risultino scontate maggiori entrate nei tendenziali di finanza pubblica con riguardo a revoche di contributi per i quali il relativo contratto di affidamento dei lavori sia stato concluso nel periodo intercorrente tra il previgente termine del 15 settembre 2024 e il nuovo termine del 31 dicembre 2024.

Non si hanno, invece, osservazioni da formulare in merito alla proroga del termine per la conclusione dei lavori effettuati dai comuni con il contributo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge n. 145 del 2018, posto che la proroga medesima opera nell'ambito dell'esercizio finanziario in corso.

Articolo 2, commi da 5 a 8
(Disposizioni in materia di segretari comunali)

Le norme, con riferimento alla procedura per l'ammissione di quattrocentoquarantuno borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di trecentoquaranta segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali[14], autorizzano il Ministero dell'interno ad organizzare, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nel corso del biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso[15], entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualità[16] (comma 5).

[14] Bandita con il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali 18 novembre 2024, pubblicato nel «Portale PA».

[15] Di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997.

[16] Ivi comprese le facoltà assunzionali di cui all'articolo 9, comma 2-*quater*, del decreto-legge n. 25 del 2025. Si ricorda che l'articolo 9, comma 2-quater, del decreto-legge n. 25 del 2025 prevede che i posti resi disponibili dalle cancellazioni dall'albo azionale dei segretari comunali

Entro i suddetti limiti, alla sessione straordinaria sono ammessi i candidati che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità[17] ai fini dell'ammissione alla sessione ordinaria e non collocati in posizione utile secondo l'ordine della relativa graduatoria.

Le modalità di svolgimento del corso-concorso di formazione e di tirocinio pratico della sessione straordinaria sono quelle previste dall'articolo 13, comma 6, del regolamento di cui al D.P.R. n. 465 del 1997, e dall'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019 (comma 6).

L'iscrizione all'Albo dei vincitori della sessione straordinaria in parola è comunque subordinata al conseguimento della relativa autorizzazione all'assunzione, rilasciata in conformità alla disciplina vigente (comma 7).

Le norme prevedono, altresì, che, ferma restando la disciplina contrattuale vigente, nelle sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, nel caso in cui la pubblicizzazione sia andata deserta, possono essere nominati anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, con attribuzione, per il periodo di titolarità, del trattamento economico previsto dalla normativa per la relativa sede.

Nei casi di collocamento in disponibilità del segretario di fascia C al termine dell'incarico, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la predetta fascia C[18], la retribuzione di posizione è erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità[19], ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del predetto contratto collettivo (comma 8).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel dettaglio, la relazione tecnica specifica che:

- l'intervento di cui al comma 5 opera entro i limiti delle assunzioni già autorizzate per le annualità di riferimento, comprese le facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- i commi 6 e 7 hanno carattere procedurale;

dei segretari che non partecipano alle procedure di nomina previste dal comma 2-bis del medesimo articolo si aggiungono alle facoltà assunzionali autorizzabili per i segretari comunali secondo la normativa vigente.

[17] Come previsto dal bando di concorso di cui sopra.

[18] Secondo il combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. n. 465 del 1997, e dell'articolo 35, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto relativo all'Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026.

[19] Ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto relativo all'Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026.

- con riferimento al comma 8, la spesa per gli incarichi dei segretari comunali trova già copertura nei bilanci degli enti locali in relazione alla fascia demografica di appartenenza.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano il Ministero dell'interno ad organizzare, nel biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso per segretari comunali e provinciali. Sono altresì indicati i criteri per la individuazione dei soggetti che saranno ammessi al predetto corso-concorso nonché le relative modalità di svolgimento (commi da 5 a 7).*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, poiché, come riportato anche dalla relazione tecnica, il corso-concorso sarà effettuato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente ed entro i limiti delle assunzioni autorizzate per ciascuna delle predette annualità.

Le norme prevedono, inoltre, che nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti, possano essere nominati anche i segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso e che al termine dell'incarico nei casi di collocamento in disponibilità, ferma restando l'erogazione del trattamento tabellare previsto per la fascia C, la retribuzione di posizione sia erogata secondo la popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità, ai sensi dell'articolo 38, comma 6, del CCNL dell'Area delle funzioni locali del 23 febbraio 2026 (comma 8).

Al riguardo, appare opportuno acquisire elementi volti a suffragare l'assunto della relazione tecnica secondo cui la determinazione, durante il periodo di disponibilità, della retribuzione di posizione dei segretari di fascia C in funzione della popolazione dell'ultimo ente locale di titolarità discenderebbe già dal combinato disposto dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al DPR n. 465 del 1997 e dell'articolo 35, comma 3, del CCNL, posto che appare essere la disposizione in esame a prevedere espressamente tale criterio con riferimento ai segretari di fascia C che abbiano ricoperto sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti. Ciò, al fine di escludere che dalla disposizione possa derivare un incremento della retribuzione di posizione rispetto a quella spettante a legislazione previgente durante il periodo di disponibilità, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2, commi 9 e 10
(Disposizioni in materia polizia locale e consigli provinciali)

Le norme prorogano di un anno (da tre a quattro) la validità delle graduatorie per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale[20] (comma 9).

Si dispone inoltre che la durata dei consigli provinciali in carica venga prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia.

Quanto disposto non comporta interruzione dei mandati dei consigli provinciali (comma 10).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché la misura di cui al comma 9 consente di assumere personale della polizia locale nell'ambito delle capacità assunzionali degli enti interessati e disponibili a legislazione vigente mentre la proroga di cui al comma 10 afferisce gli incarichi di consigliere provinciale che sono esercitati a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge n. 56 del 2014.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prorogano da tre a quattro anni la validità delle graduatorie per le procedure assunzionali dei corpi della polizia locale[21] e dispongono, altresì, che la durata dei consigli provinciali in carica venga prorogata fino alla scadenza del mandato dei rispettivi presidenti di provincia.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, poiché, come riferito anche dalla relazione tecnica, la proroga delle graduatorie della polizia locali avviene nell'ambito delle capacità assunzionali degli enti interessati e disponibili a legislazione vigente, mentre la carica di consigliere provinciale è esercitata a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della legge n. 56 del 2014.

[20] Di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
[21] Di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Articolo 2, commi 11 e 12
(Fondo per il finanziamento di progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3)

Le norme prevedono che nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sia istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'esercizio 2026, destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure previsto con decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025, recante la rimodulazione del Piano (comma 11).

Gli interventi della Componente 2 della Missione 5, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finalizzati a valorizzare l'intera dimensione sociale delle politiche sanitarie, urbanistiche, abitative e dei servizi per l'infanzia, per le persone anziane, per i soggetti più vulnerabili, con particolare attenzione alle sfere della formazione, del lavoro, del sostegno alle famiglie, dell'equità sociale e tra i generi. Gli interventi interessano le persone più fragili, nella loro dimensione individuale, familiare e sociale.

Gli investimenti I.2 riguardano i percorsi di autonomia per persone con disabilità, con l'obiettivo di fornire servizi socio-sanitari comunitari e domiciliari alle persone con disabilità per garantirne l'autonomia, al fine di superare qualsiasi barriera nell'accesso all'alloggio e al mercato del lavoro. In particolare, i suddetti investimenti sono volti a fornire assistenza, soprattutto, alle persone con disabilità anche gravi che non possono contare sull'assistenza genitoriale o familiare.

Gli investimenti I.3 riguardano invece il comparto cosiddetto *Housing First* (innanzitutto la casa) e stazioni di posta per persone senza fissa dimora, allo scopo di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in case di accoglienza, e offrire loro servizi completi sia con il fine di promuoverne l'autonomia sia di favorire una piena integrazione sociale.

Alla copertura degli oneri, si provvede:

- quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 [comma 12, lettera *a)*];

 L'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 prevede che, nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui al precedente comma 255, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 fosse destinato ai centri per l'impiego, al fine del loro potenziamento, anche infrastrutturale. A decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale, sono autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai

centri per l'impiego. Agli oneri derivanti dal reclutamento del predetto contingente di personale, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2019 e a 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, senza che le predette assunzioni rilevino in relazione alle capacità assunzionali.

- quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019 [comma 12, lettera *b)*];

 L'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019 prevede che le regioni e le province autonome, anche attraverso le società a partecipazione pubblica, le agenzie e gli enti regionali, o le province e le città metropolitane siano autorizzati ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, a decorrere dall'anno 2020 fino a complessive 3.000 unità di personale, da destinare ai centri per l'impiego, e a decorrere dall'anno 2021 ulteriori 4.600 unità di personale, compresa la stabilizzazione delle unità di personale, reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, per complessivi oneri nel limite di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

- quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 [comma 12, lettera *c)*];

 L'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023 definisce i limiti di spesa relativi all'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione (articoli da 1 a 4 del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023) e dell'incentivo per l'avvio di attività in favore dei beneficiari dell'Assegno (articolo 10, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023).

- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 11,7 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 [comma 12, lettera *d)*];

 L'articolo 13, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023 definisce i limiti di spesa relativi ai benefici contributivi concessi ai datori di lavoro che assumono i i beneficiari dell'Assegno di inclusione.

- per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,8 milioni per l'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023. Conseguentemente, è rideterminato l'importo dell'alinea

dell’articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023 [comma 12, lettera *e)*].

L’articolo 13, comma 9, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023 definisce i limiti di spesa relativi ai benefici contributivi concessi ai datori di lavoro connessi all'erogazione del beneficio economico del Supporto per la formazione e il lavoro.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				**Fabbisogno**				**Indebitamento netto**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale												
Fondo destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR (comma 11)	187,5				187,5				187,5			
Minori spese correnti												

Utilizzo Fondo per il reddito di cittadinanza. Quota assunzione personale da destinare ai centri per l'impiego [comma 12, lettera *a)*]	45,0				45,0				45,0			
Utilizzo risorse Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro [comma 12, lettera *b)*]	45,0				45,0				45,0			
Riduzione delle risorse destinate all'erogazione dell'Assegno di inclusione [comma 12, lettera *c)*]	92,5				92,5				92,5			
Utilizzo risorse destinate all'erogazione dell'Assegno di inclusione (esonero contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) [comma 12, lettera *d)*]	30,0	11,7										
Utilizzo delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro (esonero contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) [comma 12, lettera *e)*]	20,0	7,8										
Maggiori entrate contributive												

Utilizzo risorse destinate all'erogazione dell'Assegno di inclusione (esonero contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) [comma 12, lettera *d)*]					30,0	11,7			30,0	11,7		
Utilizzo delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro (esonero contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) [comma 12, lettera *e)*]					20,0	7,8			20,0	7,8		
Minori entrate contributive e tributarie												
Utilizzo Fondo per il reddito di cittadinanza. Quota assunzione personale da destinare ai centri per l'impiego. – Effetti riflessi [comma 12, lettera *a)*]					21,8				21,8			
Utilizzo risorse Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro. – Effetti riflessi [comma 12, lettera *b)*]					21,8				21,8			
Minori entrate tributarie												

Utilizzo risorse destinate all'erogazione dell'Assegno di inclusione (esonero contributi previdenziali a carico del datore di lavoro). Effetti fiscali [comma 12, lettera *d)*]		11,7				11,7				11,7		
Utilizzo delle risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro (esonero contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. - Effetti fiscali [comma 12, lettera *e)*]		7,8				7,8				7,8		
Maggiori entrate tributarie												
Utilizzo risorse destinate all'erogazione dell'Assegno di inclusione (esonero contributi previdenziali a carico del datore di lavoro). Effetti fiscali [comma 12, lettera *d)*]			0,3	1,9			0,3	1,9			0,3	1,9
risorse destinate all'erogazione del Supporto per la formazione e il lavoro (esonero contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. - Effetti fiscali [comma 12, lettera *e)*]			0,2	1,3			0,2	1,3			0,2	1,3

La relazione tecnica afferma che i commi in esame, al fine di finanziare i progetti che non possono più trovare copertura a valere sul PNRR per effetto della rimodulazione in riduzione dei *target* delle misure PNRR operata dalla Decisione di esecuzione del consiglio dell'UE del 27 novembre 2025 (ST 15106/2025), istituiscono un apposito Fondo, per l'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 187,5 milioni di euro.

Alla relativa copertura, elevata a 232,5 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire 187,5 milioni di euro di fabbisogno e indebitamento, si provvede:

A) per l'importo di 45 milioni di euro di cui alla lettera *a)* e di 45 milioni di euro di cui alla lettera *b)*, si riducono gli stanziamenti previsti dalle disposizioni normative di cui alla seguente tabella:

Nomenclatura	Capitolo	PG	Descrizione	Fonte normativa	Importo
Miss 026 Progr 010 Azione 0002 Cat. 04	1232	1	Contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego	Articolo 1, comma 258 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019)	45 milioni
Miss 026 Progr 010 Azione 0002 Cat. 04	1232	1	Contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego	Articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019	45 milioni
Totale					90 milioni

Le predette riduzioni, relative a spese di personale, hanno un impatto su fabbisogno e indebitamento per circa la metà dell'importo complessivamente considerato. La riduzione di cui alle lettere *a*) e *b)*, operando su spese di personale, hanno un impatto su fabbisogno e indebitamento che corrisponde a circa la metà dell'importo indicato di 90 milioni di euro, per cui ai fini dell'istituzione del Fondo rilevano per complessivi 45 milioni. Le risorse finanziarie in riduzione sono finalizzate a interventi di potenziamento organizzativo e funzionale dei Centri per l'impiego gestiti dalle Regioni, attraverso l'aumento delle dotazioni organiche degli stessi e dei relativi costi di gestione e funzionamento.

La richiesta di riparto delle risorse tra le Regioni si concretizza attraverso un meccanismo di monitoraggio trimestrale dell'avanzamento delle attività di reclutamento e delle spese di funzionamento. L'analisi effettuata sulla base dei monitoraggi effettuati nel corso del 2026 consente di stimare un impiego delle risorse del capitolo 1232 compatibile con la riduzione per l'anno corrente prevista con la disposizione normativa in esame.

Difatti, il capitolo 1232 reca le risorse destinate al potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI), comprensive sia di componenti di spesa aventi carattere stabile sia di componenti di spesa variabili. In particolare, una quota delle risorse presenta carattere strutturale ed è trasferita annualmente alle Regioni in misura invariata. Si tratta delle seguenti voci:

1) fondo di cui all'articolo 1, commi 794 e 797, della legge n. 205 del 2017, pari a euro 251.000.000;

2) risorse destinate agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego connessi all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei NEET, di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 234 del 2021, pari ad euro 20.000.000.

Il capitolo comprende, inoltre, componenti di spesa di carattere variabile, che riguardano:

a) le risorse destinate al potenziamento dei CPI, con riferimento alle assunzioni di personale e agli interventi di adeguamento strutturale e infrastrutturale delle sedi;

b) gli oneri di funzionamento dei CPI connessi all'esercizio delle relative funzioni e all'incremento delle dotazioni organiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge n. 234 del 2021.

Sulla base delle risultanze del monitoraggio relativo al primo semestre 2026 e tenuto conto dell'andamento della spesa registrato nel biennio 2024-2025, il fabbisogno stimato per l'esercizio 2026 ammonta complessivamente ad euro 696.000.000,00 così articolato:

- costo del personale delle Regioni: euro 350.000.000,00;
- interventi infrastrutturali dei CPI (saldo da erogare alle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Toscana e Valle d'Aosta): euro 21.000.000,00;
- oneri di funzionamento dei CPI di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 234 del 2021: euro 54.000.000,00;
- oneri di funzionamento dei CPI di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 234 del 2021: euro 20.000.000,00;
- fondo di cui all'articolo 1, commi 794 e 797, della legge n. 205 del 2017, (c.d. "Fondi Poletti"): euro 251.000.000,00.

Pertanto, a fronte dello stanziamento iniziale di euro 805.000.000,00 iscritto sul capitolo 1232, il fabbisogno stimato per l'anno 2026 risulta inferiore allo stanziamento stesso e anche tenuto conto dell'opportunità di mantenere un margine prudenziale a fronte di eventuali incrementi dei costi del personale sostenuti dalle Regioni, può provvedersi alla riduzione della dotazione del capitolo pari a euro 90.000.000 per l'esercizio finanziario 2026.

B) Quanto agli ulteriori 142,5 milioni di euro [comma 12, lettere *c), d), e)*], si provvede:

a) per l'importo di 92,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, che, conseguentemente è ridotta di 92,5 milioni di euro, per l'anno 2026. Quindi, è parimenti rideterminato l'importo dell'alinea dell'articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

b) per l'importo di 30 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, che, conseguentemente, è ridotta di 30 milioni di euro, per

l’anno 2026, e di 11,7 milioni per l’anno 2027. Quindi, è parimenti rideterminato l’importo dell’alinea dell’articolo 13, comma 8, del citato decreto-legge n. 48 del 2023;

c) per l’importo di 20 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 9, lettera *b)* del decreto-legge n. 48 del 2023, che, conseguentemente, è ridotta di 20 milioni di euro, per l’anno 2026, e di 7,8 milioni per l’anno 2027. Quindi, è parimenti rideterminato l’importo dell’alinea dell’articolo 13, comma 9, del citato decreto-legge n. 48 del 2023.

Al finanziamento degli importi di cui alle lettere *c)*, *d)*, ed *e)* del comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa ivi indicate, tenuto conto degli andamenti della spesa relativi all’Assegno di inclusione, all’utilizzo degli incentivi per le assunzioni in favore dei beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI) e del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

Con riferimento al comma 2, lettera *c)*, sulla base dei dati relativi agli accrediti rilevati fino al mese di maggio e giugno 2026 e della proiezione degli stessi fino al mese di dicembre 2026, tenuto anche conto di un *trend* di parziale crescita, la spesa complessiva per l’anno 2026 è stimata comunque contenuta nell’ambito del limite di spesa come rideterminato per effetto della riduzione in esame. La riduzione di 92,5 milioni di euro del limite di spesa a normativa vigente risulta, pertanto, compatibile con il fabbisogno stimato e consente comunque di mantenere un margine di capienza senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 12, lettera *d)*, in linea con quanto già rappresentato in sede di decreto-legge n. 92 del 2025, e sulla base delle più recenti evidenze di utilizzo dell’esonero contributivo previsto per l’assunzione dei beneficiari dell’Assegno di inclusione, è possibile ridurre l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, per un importo pari a 30 milioni di euro per l’anno 2026 e a 11,7 milioni di euro per l’anno 2027 per compensare gli effetti finanziari indotti dalla riduzione disposta per l’anno 2026 (con effetto positivo sul gettito valutato in 2,2 milioni di euro complessivi per gli anni 2028-2029).

Con riferimento al comma 12, lettera *e)*, analoga possibilità di riduzione si rileva dall’andamento dell’utilizzo dell’esonero contributivo previsto per l’assunzione dei beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro. Si procede, pertanto, alla riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 9, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026 e a 7,8 milioni di euro per l’anno 2027, al fine di compensare gli effetti finanziari indotti dalla riduzione

disposta per l'anno 2026, (con effetto positivo sul gettito valutato in 1,5 milioni di euro complessivi per gli anni 2028-2029).

Agli effetti finanziari derivanti dalle riduzioni di cui al comma 12, lettere *d)* ed *e)*, valutati complessivamente in 19,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera *b)*, e comma 9, lettera *b)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, con conseguente rideterminazione, per il medesimo anno, degli importi di cui agli alinea dei commi 8 e 9 del medesimo articolo 13.

Di seguito, si riporta il prospetto degli effetti finanziari e fiscali di cui al comma 12, lettere *c), d), e)*:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(milioni di euro)

	Riduzione spesa ADI	Riduzione entrate contributive incentivi ex articolo 13, comma 8, lettera *b)*, DL 48/2023	Riduzione entrate contributive incentivi ex articolo 13, comma 9, lettera *b)*, DL 48/2023	Effetti fiscali incentivi articolo 13, comma 8, lettera *b)*, DL 48/2023	Effetti fiscali incentivi articolo 13, comma 9, lettera *b)*, DL 48/2023	Effetti complessivi	Effetti fiscali complessivi
2026	92,5	30,0	20,0	0	0	142,5	0
2027		11,7	7,8	-11,7	-7,8	0	-19,5
2028				0,3	0,2	0,5	0,5
2029				1,9	0,3	3,2	3,2
2030				0	0	0	0

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l'istituzione di un apposito Fondo, con una dotazione di 187,5 milioni di euro per l'esercizio 2026, destinato a finanziare progetti PNRR relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano copertura nel PNRR per effetto del definanziamento delle citate misure.*

Al riguardo, pur essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto, appare comunque utile acquisire elementi di dettaglio volti a chiarire i progetti e i relativi importi cui le risorse stanziate sono destinate.

Riguardo alle modalità di copertura, si osserva che il comma 12, alle lettere a) *e* b)*, prevede la riduzione dei contributi alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego attraverso l'aumento delle dotazioni organiche degli stessi.*

La relazione tecnica riporta nel dettaglio l'analisi effettuata sulla base dei monitoraggi effettuati nel corso del 2026, in base alla quale si stima un impiego delle risorse del capitolo 1232 compatibile con la riduzione per l'anno corrente prevista con la disposizione normativa in esame. Il fabbisogno stimato per l'anno 2026 risulta inferiore allo stanziamento complessivo e, anche tenuto conto dell'opportunità di mantenere un margine prudenziale a fronte di eventuali incrementi dei costi del personale sostenuti

dalle Regioni, può provvedersi alla riduzione della dotazione del capitolo pari a euro 90.000.000 per l'esercizio finanziario 2026.

Al riguardo, si rinvia a quanto evidenziato in merito ai profili di copertura finanziaria.

Viene inoltre ridotta dal comma 12, lettera c), *di 92,5 milioni di euro per il 2026 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera* a), *del decreto-legge n. 48 del 2023, relativa all'erogazione del reddito di inclusione.*

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati relativi agli accrediti rilevati fino al mese di maggio e giugno 2026 e della proiezione degli stessi fino al mese di dicembre 2026, tenuto anche conto di un trend *di parziale crescita, la spesa complessiva per l'anno 2026 è stimata comunque contenuta nell'ambito del limite di spesa come rideterminato per effetto della riduzione in esame. Pertanto, la riduzione risulta compatibile con il fabbisogno stimato e consente comunque di mantenere un margine di capienza senza compromissione del riconoscimento dei benefici previsti a legislazione vigente.*

Al riguardo, si osserva che in base ai dati contenuti nell'Appendice statistica INPS sull'Assegno di inclusione del luglio 2026, il trend *indica una spesa complessiva per l'anno in corso di circa 5,49 miliardi.*

I valori da gennaio a giugno 2026 evidenziano un importo mensile medio di 5.488.592.784 euro, che proiettato per 12 mesi, si attesta a circa 5.488 milioni su base annua.

In proposito, non si formulano osservazioni, dal momento che la dotazione di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), *risulta di 5.760 milioni di euro per l'anno 2026, cui vanno aggiunti gli incrementi previsti dalla legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026)*[22].

Vengono altresì ridotte dal comma 12, lettere d) *ed* e), *le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera* b) *e comma 9, lettera* b), *relative agli esoneri contributivi previsto per l'assunzione dei beneficiari dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro. La relazione tecnica afferma che le suddette riduzioni risultano possibili sulla base delle più recenti evidenze di utilizzo degli esoneri in questione.*

Al riguardo, si rinvia a quanto evidenziato in merito ai profili di copertura finanziaria.

Viceversa, al fine di verificare puntualmente gli effetti fiscali connessi alle riduzioni sopra riportate, andrebbero esplicitati i parametri relativi all'aliquota fiscale e alle percentuali di acconto IRPEF/IRES utilizzate. Peraltro, le riduzioni di autorizzazioni di spesa relative all'esercizio 2027,

[22] L'articolo 1, commi 160 e 208, della legge n. 199 del 2025 rifinanziano per il 2026 il limite di spesa relativo all'erogazione dell'Assegno di inclusione rispettivamente per 160 e 125,27 milioni di euro.

finalizzate alla copertura delle minori entrate fiscali connesse alla riduzione di spesa per benefici contributivi posta in essere per l'esercizio 2026, sono suscettibili, a loro volta, di determinare effetti negativi in termini di gettito fiscale per l'esercizio 2028. Tali effetti non risultano tuttavia quantificati e coperti. In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 12 dell'articolo 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione di un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione finanziaria pari a 187,5 milioni di euro per l'anno 2026, prevista dal precedente comma 11, tramite le seguenti modalità:*

- quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a)*, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018;*

- quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b)*, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019;*

- quanto a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c)*, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera* a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, conseguentemente rideterminando l'importo indicato all'alinea del predetto comma 8 dell'articolo 13;*

- quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2026 e a 11,7 milioni per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d)*, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 8, lettera* b)*, del citato decreto-legge n. 48 del 2023, conseguentemente rideterminando l'importo indicato all'alinea del medesimo articolo 13, comma 8;*

- quanto, infine, a 20 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7,8 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera e)*, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 13, comma 9, lettera* b)*, dello stesso decreto-legge n. 48 del 2023, conseguentemente rideterminando l'importo indicato all'alinea del medesimo articolo 13, comma 9.*

In proposito, giova preliminarmente segnalare che, come evidenziato dalla relazione tecnica allegata al provvedimento, rispetto all'onere derivante dalla dotazione del Fondo di nuova istituzione, pari a 187,5 milioni di euro per l'anno 2026, si rende necessario approntare una copertura in termini di saldo netto da finanziarie per un importo superiore, pari a 232,5 milioni di euro per il medesimo anno 2026, dal momento che alle disposizioni di copertura contenute nelle lettere a) *e* b) *del comma in commento, che consistono nella riduzione di stanziamenti relativi a spese di personale, è imputato un impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto pari a circa il 51,5 per cento della riduzione complessivamente operata, pari a 90*

milioni di euro, in considerazione degli effetti riflessi in termini di minori entrate tributarie e contributive registrati sui predetti saldi per effetto della riduzione di spese relative a retribuzioni.
Tanto premesso, con riferimento alle modalità di copertura finanziaria di cui alle citate lettere a) *e* b) *del comma in commento, si osserva anzitutto che le risorse di cui si prevede l'utilizzo, come precisato dalla relazione tecnica, sono quelle finalizzate a interventi di potenziamento organizzativo e funzionale dei centri per l'impiego gestiti dalle regioni, anche attraverso l'aumento delle dotazioni organiche degli stessi.*
Tali risorse, da ripartire tra le regioni, sono confluite nel capitolo 1232 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel quale sono iscritte le ulteriori somme a carico del bilancio statale volte ad assicurare il contributo alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei medesimi centri per l'impiego[23] *e che presenta, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale complessivamente pari a 805 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.*
Più nello specifico, il richiamato articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 ha autorizzato, al terzo periodo, le regioni e le province autonome, ovvero gli altri enti all'uopo delegati, ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, un numero massimo di 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, nel limite di spesa, stabilito al successivo quarto periodo, di 120 milioni di euro per l'anno 2019 e di 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
*Analogamente, l'articolo 12, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 4 del 2019 ha autorizzato le regioni e le province autonome, o agli altri enti all'uopo delegati, ad assumere, con aumento della rispettiva dotazione organica, un numero massimo di 7.600 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego, nel limite di spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2020 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.*
Per effetto delle due disposizioni ora richiamate, le risorse complessivamente destinabili ad assunzioni di personale per il potenziamento dei centri per l'impiego ammontano dunque, allo stato, a 464 milioni di euro annui e risultano iscritte, come si evince da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul piano gestionale n. 1 del predetto capitolo 1232.
In tale quadro, la relazione tecnica afferma che le risorse di cui si prevede ora l'utilizzo per finalità di copertura finanziaria afferiscono a componenti di spesa a carattere variabile nell'ambito del citato capitolo 1232, avuto

[23] Si tratta, in particolare, degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, commi 794 e 797, della legge n. 205 del 2015, per complessivi 251 milioni di euro annui, e di quelli previsti dall'articolo 1, commi 85 e 86, della legge n. 234 del 2021, per complessivi 90 milioni di euro annui.

particolare riguardo a quelle relative alle assunzioni di personale destinato al potenziamento dei centri per l'impiego o agli interventi di adeguamento strutturale e infrastrutturale delle rispettive sedi.
Sempre la relazione tecnica afferma quindi che, sulla base delle risultanze del monitoraggio relativo al primo semestre 2026 e tenuto conto dell'andamento della spesa registrato nel biennio 2024-2025, il fabbisogno stimato per l'esercizio finanziario 2026 con riferimento alle spese connesse al funzionamento dei centri per l'impiego ammonta a 696 milioni di euro, a fronte di uno stanziamento iniziale del predetto capitolo 1232 pari, come sopra ricordato, a 805 milioni di euro. Per tali ragioni, si rende quindi possibile una riduzione complessiva di 90 milioni di euro, operata peraltro in via prudenziale al fine di tenere in ogni caso conto di eventuali incrementi dei costi del personale sostenuti dalle regioni.
Tutto ciò premesso, appare comunque utile acquisire dal Governo maggiori elementi di valutazione che consentano di verificare la possibilità di procedere ad una rimodulazione degli stanziamenti di bilancio incisi, senza recare pregiudizio agli interventi cui le medesime risorse risultano destinate a legislazione vigente.
Per quanto attiene alla formulazione delle disposizioni, andrebbe, inoltre, valutata l'opportunità di precisare più puntualmente che le risorse stanziate dall'articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 cui si intende fare riferimento ai fini della copertura finanziaria sono quelle appostate dal quarto periodo, dal momento che tale ultima disposizione reca, al secondo periodo, un'ulteriore autorizzazione di spesa in favore dell'ANPAL Servizi Spa.

Per quanto concerne, invece, la modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera c) *del comma in commento, si osserva che oggetto di riduzione sono le risorse destinate all'erogazione dell'assegno di inclusione, iscritte sul capitolo 3557 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

In proposito, si ricorda che l'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023, con riferimento al beneficio economico dell'assegno di inclusione, ha autorizzato la spesa di 5.573,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.731 milioni di euro per l'anno 2025, 5.607,3 milioni di euro per l'anno 2026, 5.775,2 milioni di euro per l'anno 2027, 5.823,8 milioni di euro per l'anno 2028, 5.885,3 milioni di euro per l'anno 2029, 5.939,1 milioni di euro per l'anno 2030, 6.004,3 milioni di euro per l'anno 2031, 6.072,6 milioni di euro per l'anno 2032 e 6.143,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, si segnala che, secondo quanto riportato dalla relazione tecnica, sulla base dei dati relativi agli accrediti rilevati fino ai mesi di maggio e giugno 2026 e della proiezione degli stessi fino al mese di dicembre 2026, anche considerando un trend *di parziale crescita nella fruizione del*

beneficio, è possibile procedere alla riduzione, in misura pari a 92,5 milioni di euro per l'anno 2026, del limite massimo di spesa previsto a normativa vigente ai fini dell'erogazione dell'assegno di inclusione, dal momento che tale riduzione risulta in ogni caso compatibile con il fabbisogno stimato per l'anno in corso e consente comunque di mantenere un margine di capienza senza compromissione del riconoscimento del beneficio medesimo.

In proposito, si rinvia a quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione.

Si fa presente, altresì, che le lettere d) *ed* e) *del comma in commento prevedono l'utilizzo, rispettivamente, delle risorse destinate al riconoscimento dell'esonero contributivo spettante ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato o stagionale e delle risorse destinate al riconoscimento dell'esonero contributivo spettante ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro.*

In particolare, per quanto attiene all'esonero contributivo spettante ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell'assegno di inclusione, la lettera b) *del comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 48 del 2023 ha autorizzato la spesa di 78,3 milioni di euro per l'anno 2024, 140,8 milioni di euro per l'anno 2025, 143,6 milioni di euro per l'anno 2026, 145 milioni di euro per l'anno 2027, 146,5 milioni di euro per l'anno 2028, 147,9 milioni di euro per l'anno 2029, 149,4 milioni di euro per l'anno 2030, 150,9 milioni di euro per l'anno 2031, 152,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.*

Tali risorse risultano allocate sul piano gestionale n. 30 del capitolo 4364 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, denominato "Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri".

Inoltre, con riferimento all'esonero contributivo spettante ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro, si segnala che la lettera b) *del comma 9 dell'articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023 ha autorizzato la spesa di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.*

Tali risorse risultano allocate sul piano gestionale n. 31 del medesimo capitolo 4364 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in ordine alla possibilità di procedere a una rimodulazione delle citate autorizzazioni di spesa, fermo restando quanto rilevato in merito ai profili di

quantificazione riguardo alla verifica degli effetti fiscali derivanti dalle citate rimodulazioni, appare nondimeno opportuno acquisire dal Governo maggiori elementi di informazione circa l'andamento, anche in via prospettica, delle risorse destinate al riconoscimento dei predetti esoneri contributi, quale risultante dal monitoraggio sinora effettuato, al fine di valutare la coerenza del nuovo intervento rispetto alle risorse effettivamente disponibili.

Articolo 3
(Misure urgenti in materia di enti locali deficitari o dissestati)

Le norme recano una serie di novelle al Testo Unico degli enti locali (TUEL)[24], concernenti la disciplina degli enti locali in stato di dissesto finanziario.

In primo luogo, viene chiarito che la prevista sospensione del termine per l'approvazione del bilancio di cui all'articolo 248, comma 1, afferisce il bilancio di previsione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 151, comma 8-*bis*, del medesimo TUE [comma 1, lettera *a)*].

Le norme intervengono altresì in materia di limiti alla contrazione di nuovi mutui da parte degli enti locali in dissesto di cui all'articolo 255.

Si ricorda che il testo dell'articolo 255 del TUEL, precedente alle modifiche in esame, stabilisce, tra l'altro, che per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzi gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno (comma 2).

L'importo massimo del predetto mutuo finanziato dallo Stato, è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale previsto al medesimo articolo (comma 3). Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente (comma 4).

Le eventuali disponibilità residue del fondo finalizzato agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario costituito dai contributi di cui sopra, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo inferiore ai limiti massimi previsti, possono essere destinate su richiesta motivata dell'organo consiliare dell'ente locale, secondo parametri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione. Il mutuo, da assumere con la Cassa depositi e prestiti, è autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorità

[24] Di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

nell'assegnazione è accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile di cui sopra (comma 5).

Per l'assunzione del predetto mutuo non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1, del medesimo TUEL (comma 6).

Gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati sono imputati al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992 (comma 7).

Il medesimo articolo disciplina, inoltre:

- l'eventuale alienazione dei beni dell'ente in dissesto da parte dell'organo straordinario di liquidazione. In tale, ambito viene previsto che qualora l'ente locale intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, è tenuto ad assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo passivo (comma 9);
- le competenze dell'organo straordinario di liquidazione stabilendo che esso provveda a riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, nonché all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge (comma 8) e che allo stesso non sia attribuita l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata (comma 10).

Nello specifico, sostituendo i commi da 3 a 6, si prevede che agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione[25] sia attribuita, fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi[26] e nei limiti dell'anticipazione erogata, a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali[27]. L'anticipazione è concessa previa apposita istanza dell'ente interessato da presentare annualmente entro il 31 dicembre.

La suddetta anticipazione è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota pro-capite determinata tenendo conto della popolazione residente[28], ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo[29].

L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuto a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni a decorrere dall'effettivo incasso. L'organo straordinario di liquidazione provvede

25 Prevista dall'articolo 258 del TUEL.

26 Con le modalità di cui all'articolo 258 del TUEL.

27 Di cui all'articolo 243-*ter* del medesimo TUEL.

28 Calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT.

29 Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.

al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse.

La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi[30], in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno.

In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale.

Novellando, inoltre, i commi 9 e 10, le norme:

- eliminano la possibilità che l'ente in dissesto eviti l'alienazione di beni patrimoniali attraverso l'assegnazione di proprie risorse finanziarie liquide, reperite anche con la contrazione di un mutuo passivo;
- coordinano la disciplina relativa ai residui attivi e passivi dei fondi a gestione vincolata con quanto previsto dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 [comma 1, lettera *c)*][31].

Si ricorda che l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 prevede che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del TUEL, per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata competa all'organo straordinario della liquidazione.

La **relazione illustrativa** riferisce che l'intervento risponde alle urgenti esigenze di prevenire possibili procedure di infrazione a livello europeo, infatti, diverse pronunce della CEDU che hanno condannato lo Stato italiano a pagare i creditori degli enti locali in dissesto rimasti insoddisfatti.

Secondo quanto riportato, lo scenario attuale non consente, a legislazione invariata, di porre rimedio alle criticità connesse alla gestione degli enti locali in squilibrio finanziario, sia in ragione del rilievo, dal punto di vista numerico ed economico, del fenomeno, sia in ragione della non rispondenza dell'impianto normativo alle nuove esigenze di celerità e speditezza nella chiusura delle speciali procedure di risanamento approntate dall'ordinamento.

Relativamente alle dimensioni del fenomeno, la relazione rappresenta che, dalla riforma del Titolo V della Costituzione (ottobre 2001) al 30 aprile 2026, sono state attivate 1.070 procedure, di cui 415 dissesti e 655 riequilibri finanziari, che hanno interessato 1.011 Amministrazioni. Sempre alla data del 30 aprile 2026

[30] Il tasso di interesse sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da adottare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze.

[31] Al fine di coordinarne la relativa disciplina con le modifiche introdotte all'articolo 255, viene, inoltre, novellato, l'articolo 249 del TUEL. In particolare, le modifiche prevedono che l'ente locale in dissesto può comunque ricorrere a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti del TUEL per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, secondo le modalità previste dall'articolo 194 del medesimo testo unico [comma 1, lettera *b)*].

ne risultano attive 488, di cui 226 dissesti e 262 riequilibri finanziari. La massa debitoria accertata dagli organismi straordinari di liquidazione ancora da estinguere, alla stessa data, ammonta complessivamente a circa 2,0 miliardi di euro. Il tempio medio di chiusura delle procedure di dissesto si può stimare in 5-6 anni.

Le norme intervengono, infine, sull'articolo 259, che già nella versione attualmente vigente disciplina le modalità e i termini entro cui il consiglio comunale dell'ente che ha deliberato il dissesto è tenuto a presentare al Ministro dell'interno l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Come riportato dalla **relazione illustrativa** l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi degli articoli 259 e 260 del TUEL, rappresenta lo strumento deputato a realizzare nuovamente l'equilibrio economico-finanziario dell'ente, rimuovendo le cause strutturali che hanno portato l'ente locale alla crisi e al dissesto, e va presentata, a legislazione vigente, al Ministro dell'interno entro il termine perentorio di tre mesi dal decreto di nomina dell'organo straordinario di liquidazione.

Nello specifico, con la sostituzione del comma 1, fatto salvo il termine per la presentazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, viene stabilito che alla scadenza del medesimo il prefetto competente conceda un ulteriore periodo per la presentazione non superiore a quarantacinque giorni scaduto il quale viene avviata la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Ai fini dell'attuazione dei principi fondamentali dell'equilibrio di bilancio e di sana gestione finanziaria di cui agli articoli 1, 81, 97 e 119, primo comma, della Costituzione, e del coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma, e all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni del presente comma si applicano anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale beneficiari del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge n. 232 del 2016.

Con l'inserimento del comma 1-*ter.1* si dispone, inoltre, che l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato debba essere approvata contestualmente al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso prima della dichiarazione di dissesto [comma 1, lettera *d)*].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che l'anticipazione di liquidità prevista alla lettera *c)* è a valere del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-*ter* del TUEL, ed è concessa nei limiti della disponibilità del medesimo fondo. Viene, altresì, riportato che alla data del 3 agosto 2026, la contabilità speciale ex n. 5727 intestata "FONDO DI ROTAZIONE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ENTI

LOCALI GRAVE SQUILIBRIO FINANZIARIO" ha una disponibilità pari a euro 1.096.561.688,15.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano modifiche al Testo Unico degli enti locali (TUEL)*[32]*, concernenti la disciplina degli enti locali in stato di dissesto finanziario.*

Le novelle in esame, tra l'altro:

- *all'articolo 248, comma 1, chiariscono che a seguito della dichiarazione del dissesto è sospeso il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;*
- *all'articolo 255, sostituendo i commi da 3 a 6, prevedono che agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario e che hanno aderito alla modalità semplificata di liquidazione*[33] *sia attribuita, fino a concorrenza della massa passiva censita, tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo, e previa istanza dell'ente, un'anticipazione da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi*[34] *e nei limiti dell'anticipazione erogata, a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali*[35]*. La suddetta anticipazione è ripartita annualmente, nei limiti della disponibilità del suddetto fondo di rotazione e in proporzione alla massa passiva censita dall'ente locale, in base ad una quota* pro capite *determinata tenendo conto della popolazione residente*[36]*, ed è concessa con decreto annuale del Ministero dell'interno da adottarsi entro il 31 marzo*[37]*;*

 Si ricorda che il testo dell'articolo 255 del TUEL, precedente alle modifiche in esame, stabilisce, tra l'altro, che per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzi gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte del Ministero dell'interno (comma 2).

 L'importo massimo del predetto mutuo finanziato dallo Stato è determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale previsto al medesimo articolo (comma 3). Detto contributo è pari a cinque volte un importo composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad ogni ente (comma 4).

32 Di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

33 Prevista dall'articolo 258 del TUEL.

34 Con le modalità di cui all'articolo 258 del TUEL.

35 Di cui all'articolo 243-*ter* del medesimo TUEL.

36 Calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'ISTAT.

37 Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la concessione, corresponsione, utilizzo e restituzione dell'anticipazione.

Le eventuali disponibilità residue dei contributi di cui sopra possono essere destinate all'assunzione di mutui integrativi per permettere all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario, se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione (comma 5). Per l'assunzione del predetto mutuo non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1, del medesimo TUEL (comma 6).

Gli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati sono imputati al fondo per lo sviluppo degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 504 del 1992 (comma 7).

- *all'articolo 255, comma 9, eliminano la possibilità che l'ente in dissesto eviti l'alienazione di beni patrimoniali attraverso l'assegnazione di proprie risorse finanziarie liquide, reperite anche con la contrazione di un mutuo passivo;*
- *all'articolo 259, intervengono sulle tempistiche della procedura per lo scioglimento del consiglio a seguito della mancata presentazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.*

Con riferimento all'anticipazione concessa agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto finanziario a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali[38]*, la relazione tecnica riferisce che le disponibilità del fondo stesso, alla data del 3 agosto 2026, sono pari a euro 1.096.561.688,15.*

*Al riguardo, con riferimento alle anticipazioni previste dai nuovi commi da 3 a 6 dell'articolo 255 del TUEL, che sono concesse a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-*ter *del medesimo testo unico, appare necessario acquisire ulteriori elementi in merito agli effetti della disposizione in termini di fabbisogno.*

Sul punto, infatti, la relazione tecnica, pur dando conto delle disponibilità presenti sul predetto Fondo, non sembra considerare che l'erogazione delle nuove anticipazioni in favore degli enti locali dissestati che abbiano aderito alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 dovrebbe determinare una riduzione non trascurabile della giacenza media del Fondo medesimo, che sarà ricostituita solo progressivamente attraverso la restituzione delle anticipazioni secondo il piano di ammortamento previsto dal nuovo comma 6 dell'articolo 255, avente una durata massima di dieci anni. Andrebbero pertanto forniti elementi in merito agli effetti che la possibile riduzione della giacenza media del Fondo potrebbe determinare in termini di fabbisogno, provvedendo, ove necessario, alla relativa quantificazione e copertura.

Sotto un distinto profilo, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito al coordinamento delle modifiche introdotte con la disciplina tuttora

[38] Di cui all'articolo 243-*ter* del medesimo TUEL.

recata dai commi 2 e 7 dell'articolo 255 del TUEL e dall'articolo 258, comma 2, del medesimo testo unico.

In particolare, si rileva che il comma 2 dell'articolo 255 continua a prevedere l'assunzione, da parte dell'organo straordinario di liquidazione, di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti, con oneri finanziari a carico dello Stato, e il comma 7 del medesimo articolo continua a prevedere l'imputazione sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli oneri per la concessione dei nuovi mutui agli enti locali dissestati. Parimenti, l'articolo 258, comma 2, continua a fare espresso riferimento, nell'ambito della procedura semplificata di liquidazione, all'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2.

Tali disposizioni non risultano modificate dalla norma in esame, nonostante la sostituzione dei commi da 3 a 6 dell'articolo 255, che introduce, per gli enti che abbiano aderito alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258, un nuovo meccanismo di finanziamento mediante anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter.

Andrebbe pertanto chiarito se, a seguito delle modifiche in esame, il meccanismo di finanziamento mediante mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti di cui all'articolo 255, comma 2, continui a trovare applicazione anche per i nuovi dissesti e, in caso affermativo, come tale meccanismo si coordini con quello delle anticipazioni introdotto dai nuovi commi da 3 a 6 del medesimo articolo 255, fornendo altresì chiarimenti in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla coesistenza dei due meccanismi.

Qualora, invece, l'intento della disposizione sia quello di sostituire, per gli enti che aderiscono alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258, il predetto meccanismo di finanziamento mediante mutui con quello delle anticipazioni a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter, *appare necessario valutare l'opportunità di coordinare conseguentemente il testo dell'articolo 258, comma 2, espungendo il riferimento all'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nonché di apportare le eventuali ulteriori modifiche di coordinamento alla disciplina vigente.*

Non si hanno, invece, osservazioni da formulare per quanto attiene la capacità di spesa degli enti beneficiari dell'anticipazione atteso che la stessa è destinata esclusivamente all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.[39]

Non si formulano, altresì, osservazioni sulle restanti disposizioni atteso il carattere ordinamentale delle stesse.

[39] In proposito si evidenzia che alle analoghe disposizioni di cui articolo 15 del decreto-legge n. 113 del 2016 e all'articolo 21 del decreto-legge n. 104 del 2023) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 4, commi da 1 a 7
(Commissario straordinario per la gestione e lo smaltimento dei materiali acquisiti per l'emergenza pandemica)

Le norme prevedono la nomina, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute, al fine di assicurare la tempestiva definizione delle attività nelle quali il Ministero della salute è subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2022 (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2022, come da ultimo sostituito dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 51 del 2023, ha disposto, a decorrere dal 1° luglio 2023, la soppressione dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto della pandemia e il subentro del Ministero della salute nelle relative funzioni e nei rapporti attivi e passivi. La disposizione ha altresì previsto la chiusura, al 31 dicembre 2023, della relativa contabilità speciale e del conto corrente bancario e il versamento delle somme residue all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro eventuale riassegnazione, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse non più necessarie sono acquisite all'erario.

Le norme, disciplinati i requisiti professionali e soggettivi del Commissario (comma 2), stabiliscono che il relativo incarico cessi al completamento delle attività affidate e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027; prevedono che per l'espletamento dei propri compiti il Commissario possa avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; consentono al Commissario, ove necessario per assicurare la continuità del servizio, di avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali risultano già custoditi, anche mediante affidamento in deroga alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della normativa dell'Unione europea (comma 3).

Le norme prevedono inoltre che nell'esecuzione delle predette attività si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Testo unico ambientale), alle quali il Commissario può derogare, limitatamente alle disposizioni procedimentali, ai termini, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli altri atti di assenso comunque denominati e ove strettamente necessario per assicurare il tempestivo completamento delle operazioni, nel rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell'Unione europea (comma 4). Il Commissario presenta al Ministro della salute una

relazione conclusiva sull'attività svolta entro trenta giorni dalla cessazione dell'incarico (comma 5).

Le norme riconoscono al Commissario, a decorrere dall'immissione nelle funzioni e fino alla scadenza dell'incarico, un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Ai relativi oneri, pari a euro 16.667 per l'anno 2026 e a 10.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente per la reiscrizione dei residui passivi perenti di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028 (comma 6).

Agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, pari a euro 44 milioni per l'anno 2026 e a euro 40 milioni per l'anno 2027, si provvede quanto a:

- 25 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle risorse per le transazioni con soggetti danneggiati da sangue infetto, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 [comma 7, lettera *a)*];
- 10 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alle risorse per l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti da trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati infetti di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della legge n. 266 del 2005 [comma 7, lettera *b)*];
- 9 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 [comma 7, lettera *c)*];
- 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto-legge n. 4 del 2022, relativa agli indennizzi riconosciuti a coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2 raccomandata dall'autorità sanitaria italiana [comma 7, lettera *d)*].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Nomina del Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute – compenso (comma 6)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Oneri connessi alla gestione da parte del Commissario straordinario delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute (comma 7)	44,0	40,0			44,0	40,0			44,0	40,0		
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo di parte corrente per la reiscrizione dei residui passivi perenti, di cui all'art. 34-ter, c. 5, della L. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (comma 6)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		
Riduzione delle risorse per le transazioni con soggetti danneggiati da sangue infetto, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie di cui all'art. 2, c. 361, della L. 244/2007 [comma 7, lettera *a)*]	25,0				25,0				25,0			
Riduzione delle risorse per l'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili derivanti da trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati infetti, di cui all'art. 1, c. 607, p. 22, della L. 266/2005 [comma 7, lettera *b)*]	10,0				10,0				10,0			
Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014 [comma 7, lettera c)]	9,0				9,0				9,0			
Riduzione delle risorse a favore dei vaccini anti SARS-CoV-2 e delle misure per assicurare la continuità delle prestazioni connesse alla diagnostica molecolare, di cui all'art. 20, c. 1, del D.L. 4/2022 [comma 7, lettera d)]		40,0				40,0				40,0		

Maggiori entrate tributarie e contributive												
Nomina del Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, organizzazione dei trasporti, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute - effetti riflessi					0,00	0,00			0,00	0,00		

La relazione tecnica afferma che le norme in esame intervengono in tema di contratto di appalto di servizi e ricorda che l'originario Contratto di appalto di servizi di trasporto merci e servizi complementari (CIG 828894911B) è stato stipulato in data 29 maggio 2020 dal Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19 con SDA Express Courier S.p.A. – società del Gruppo Poste Italiane S.p.A. La relativa gestione è pervenuta al Ministero della salute solo a far data dal mese di luglio 2023, nell'ambito del più ampio e generale subentro del Ministero della salute rispetto alle attività poste in essere dalle strutture commissariali nella vigenza della fase pandemica.

Allo stato attuale – afferma la relazione tecnica – una quota prevalente di tali materiali risulta ancora depositata presso le sedi del soggetto aggiudicatario della procedura negoziata semplificata *ex* articolo 32 della Direttiva 2014/24/UE, del 30 aprile 2020, per l'affidamento del servizio di cui al lotto 2, "di presa in carico dalla dogana di destinazione della merce o dal punto di presa sul territorio nazionale, trasporto della merce presso i propri depositi con connessa attività di custodia, nonché ridistribuzione e trasporto dei colli della merce ai luoghi di destinazione finale". Il relativo contratto, più volte prorogato, è scaduto in data 31 dicembre 2025. Nello specifico, risultano attualmente stoccati 312.504 metri cubi di materiali, corrispondenti a circa 22.692 tonnellate, presso 16 magazzini dislocati sul territorio nazionale. La pressoché totalità dei materiali pari al 98,69 per cento (mascherine, tute, camici e guanti) risultano riconducili in via prioritaria al codice EER 15.0.203 e quindi, riconducibili - ai fini dello smaltimento - alla categoria di "rifiuti non pericolosi".

La relazione tecnica afferma che si rende quindi necessario definire con urgenza un processo unitario ed integrato che garantisca, l'interesse del Ministero della salute e nel rispetto della normativa di settore, il deposito, il trasporto, la dismissione e il conseguente smaltimento dei materiali in esame. In tale contesto, la gestione, l'organizzazione dei trasporti e consegna, la dismissione e lo smaltimento dei materiali, deve essere affidata ad un Commissario con poteri straordinari con comprovata esperienza nella direzione e gestione di strutture organizzative complesse in deroga alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 36 del 2023, al fine di evitare

tempi e costi non giustificati rispetto all'interesse pubblico perseguito, garantendo al contempo la continuità, l'efficienza e l'economicità del servizio. Tale servizio comprende non solo le attività di deposito e stoccaggio in senso stretto, ma anche tutte le operazioni successive e complementari necessarie alla corretta gestione dei materiali lungo il loro ciclo di vita, quali la movimentazione interna ed esterna, la selezione e classificazione, anche mediante il ricorso a operatori economici autorizzati e qualificati ai sensi della normativa vigente.

La relazione tecnica richiama quindi il comma 6, che prevede che al Commissario straordinario spetti un compenso di euro 40.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. Considerati i mesi residui del 2026 e il termine dell'incarico fissato al 31 marzo 2027, al Commissario spetta un compenso di euro 16.667 per il periodo agosto-dicembre 2026 e di euro 10.000 per il periodo gennaio-marzo 2027. Agli oneri derivanti dalla corresponsione del citato compenso, pari a euro 16.667 per l'anno 2026 ed euro 10.000 per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il triennio 2026-2028.

La relazione tecnica infine riproduce il contenuto testuale del comma 7.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono la nomina di un Commissario straordinario per la gestione, il trasporto, la dismissione e lo smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute, al fine di completare le attività nelle quali il Ministero è subentrato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 24 del 2022 (comma 1). Sono disciplinati i requisiti professionali e soggettivi del Commissario (comma 2), il cui incarico cessa al completamento delle attività e, comunque, entro il 31 marzo 2027. Il Commissario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché, ove necessario, degli operatori economici presso i cui depositi sono custoditi i materiali, anche mediante affidamento in deroga al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 (comma 3). Sono altresì previste specifiche deroghe alla disciplina ambientale (comma 4) e la presentazione di una relazione conclusiva (comma 5). Al Commissario è riconosciuto un compenso di 40.000 euro annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione. Ai relativi oneri, pari a 16.667 euro per il 2026 e a 10.000 euro per il 2027, si provvede con le modalità ivi indicate (*cfr. infra*) [comma 6].*

Le norme quantificano infine gli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in euro 44 milioni per l'anno 2026 e euro 40 milioni per l'anno 2027 e provvedono alle relative coperture (cfr. infra) *[comma 7].*
La relazione tecnica quantifica la consistenza dei materiali in 312.504 metri cubi, corrispondenti a circa 22.692 tonnellate, presso 16 magazzini, senza tuttavia fornire elementi alla base della quantificazione degli oneri relativi alle singole attività affidate al Commissario.
La delibera ANAC n. 150 del 9 aprile 2025 ricostruisce la gestione logistica dei materiali interessati. In particolare, a seguito del subentro nella gestione emergenziale, il Ministero della salute ha stipulato, il 22 giugno 2023, un nuovo atto negoziale con SDA Express Courier S.p.A. (CIG 98552666C7), relativo ai servizi di trasporto, custodia, redistribuzione e consegna dei materiali, per un importo massimo stimato di 90 milioni di euro, IVA esclusa. Per la prosecuzione del servizio nel 2024 sono stati quindi assunti impegni per complessivi 79 milioni di euro (39,5 milioni per ciascun semestre), mentre l'ulteriore prosecuzione fino al 31 dicembre 2025 è stata disposta per un importo presunto annuo di 61 milioni di euro, IVA inclusa.
La medesima delibera evidenzia, inoltre, che, alla fine del 2024, i materiali ancora giacenti occupavano circa 323.000 metri cubi di magazzini, dislocati in cinque regioni, e che il Ministero stimava necessari almeno 275 giorni lavorativi (circa 12,5 mesi) e 5.500 viaggi per il loro trasferimento e/o smaltimento.
Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo gli elementi posti alla base della quantificazione degli oneri derivanti dalle attività affidate al Commissario, con particolare riferimento ai costi relativi al deposito, alla custodia, alla movimentazione, all'organizzazione dei trasporti, alla dismissione e allo smaltimento dei materiali, nonché alla durata delle citate attività, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziate rispetto alle attività da svolgere.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 16.667 euro per l'anno 2026 e a 10.000 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-*ter*, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.*

Al riguardo, si rileva che il predetto Fondo è alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, le quali con la legge di bilancio possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale su appositi fondi istituiti negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

Per quanto concerne il Ministero della salute, tale Fondo è iscritto sul capitolo 1084 del relativo stato di previsione e reca, per le annualità considerate dalla disposizione in commento, una dotazione iniziale pari a 19.346.186 euro per l'anno 2026 e a 20.126.186 euro per l'anno 2027. In proposito, come si ricava da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto capitolo presenta allo stato una disponibilità per l'anno 2026 pari a 5.028.794 euro.

Ciò posto, nel prendere atto della capienza del Fondo utilizzato a copertura per l'anno in corso e tenuto conto del fatto che lo stesso non risulta destinato a legislazione vigente a specifiche finalità, non si formulano osservazioni, nel presupposto che il Fondo stesso rechi, a fronte peraltro di oneri di trascurabile entità, le necessarie disponibilità anche per l'anno 2027.

Si fa inoltre presente che il comma 7 dell'articolo 4 provvede agli oneri derivanti dalle attività di cui ai precedenti commi da 1 a 5, pari a 44 milioni di euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a), *mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007;*

- quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b), *mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della legge n. 266 del 2005;*

- quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c), *mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;*

- quanto, infine, a 40 milioni di euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera d), *mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2022.*

Con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si osserva che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge n. 244 del 2007 attiene alle somme dovute per la liquidazione delle transazioni da stipulare con soggetti danneggiati da trasfusione, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie che abbiano instaurato azioni di risarcimento del danno tuttora pendenti.

Si segnala che l'importo della predetta autorizzazione di spesa, inizialmente pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, è stato rideterminato per effetto di successivi provvedimenti legislativi e che le relative risorse, iscritte sul capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito del vigente bilancio triennale ammontano

a 86.649.245 euro per l'anno 2026, a 86.949.245 euro per l'anno 2027 e a 88.049.245 euro per l'anno 2028.

In proposito, si fa presente che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul menzionato capitolo di bilancio è stato accantonato, per l'anno 2026, l'importo equivalente alla voce di copertura in esame e che sullo stesso figura, al momento, una disponibilità residua pari a 30.118.356 euro.

Al riguardo, si segnala altresì che dagli ultimi rendiconti generali dell'Amministrazione dello Stato, risulta che sul predetto capitolo 2401 dello stato di previsione del Ministero della salute sono state registrate significative economie di spesa.

Segnatamente, con riferimento all'anno 2025, dalle tabelle allegate al disegno di legge recante l'approvazione del rendiconto dell'Amministrazione dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati (C. 3005) e attualmente all'esame del Senato della Repubblica, a fronte di previsioni definitive di competenza pari a 81.852.037 euro, risultano impegni pari a 19.665.091,88 euro ed economie pari a 62.186.945,12 euro.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2024, dalle tabelle allegate alla legge n. 141 del 2025, recante l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il predetto esercizio, a fronte di previsioni definitive di competenza pari a 65.897.849 euro, risultano impegni pari a 27.836.708,99 euro ed economie pari a 38.061.140,01 euro.

Per quanto concerne, invece, l'esercizio finanziario 2023, dalle tabelle allegate alla legge n. 117 del 2024, recante l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il predetto esercizio, sul citato capitolo 2401, a fronte di previsioni definitive di competenza pari a 117.567.626 euro, risultano impegni pari a 15.255.828,80 euro ed economie pari a 102.311.800,20 euro.

In relazione, infine, all'esercizio finanziario 2022, dalle tabelle allegate alla legge n. 128 del 2023, recante l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il medesimo esercizio, sul medesimo capitolo, a fronte di uno stanziamento definitivo di competenza pari a 75.167.626 euro, risultano impegni pari a 12.847.382,90 euro ed economie pari a 62.320.243,10 euro.

Ciò posto, appare comunque opportuno acquisire maggiori elementi di informazione da parte del Governo in ordine alla possibilità di procedere alla riduzione della citata autorizzazione di spesa senza recare pregiudizio alla realizzazione delle finalità cui la stessa è normativamente preordinata.

Con riferimento alla <u>seconda modalità di copertura finanziaria</u>, si ricorda che il comma 607 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 reca il rinvio all'apposito allegato 1 alla medesima legge, nel quale sono indicate le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater*), della legge n. 468 del 1978,*

recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

*Si rammenta che la disposizione da ultimo citata, nel concorrere alla disciplina del contenuto proprio della allora legge finanziaria, ha stabilito che quest'ultima potesse prevedere, tra l'altro, norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7.*

A sua volta, tale ultima disposizione prevedeva che, qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verificassero o fossero in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne desse notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove mancasse la predetta segnalazione, avrebbe dovuto riferire al Parlamento con propria relazione e assumere le conseguenti iniziative legislative.

Sempre ai sensi della citata disposizione, era rimessa alla suddetta relazione l'individuazione delle cause che avevano determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle succitate leggi.

Il Ministro dell'economia e delle finanze poteva, altresì, promuovere la procedura in esame allorché riscontrasse che l'attuazione di leggi recasse pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura trovava, inoltre, applicazione in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

*Al riguardo, si osserva che, a seguito dell'abrogazione della legge n. 468 del 1978 disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 51, comma 1, della legge n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica, la disciplina sopra descritta è stata sostanzialmente ripresa, sia pure con talune significative innovazioni di carattere procedurale, dagli articoli 17, commi da 12 a 12-*quater*, e 21, comma 1-*ter*, lettera* f*), della richiamata legge n. 196 del 2009.*

Tanto premesso, anche alla luce delle indicazioni contenute nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, si segnala che la disposizione sembrerebbe fare riferimento all'ultima voce dell'allegato di cui all'articolo 1, comma 607, della legge n. 266 del 2005, che ha stanziato 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006 in relazione all'attuazione della legge n. 210 del 1992, recante indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che dal punto di vista della formulazione della norma di copertura in esame il richiamo ivi contenuto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 607, numero 22, della legge n. 266 del 2005 non appare univocamente definito, dal momento che il citato allegato 1 alla predetta legge n. 266 del 2005 indica misure correttive degli effetti finanziari delle leggi con elenchi numerati riferiti a ciascun Ministero competente e che, pertanto, l'autorizzazione di spesa oggetto di riduzione ai sensi della disposizione in commento, pur essendo la ventiduesima dell'elenco complessivo, è indicata con il numero 1 nell'ambito delle misure riferite al Ministero della salute. Appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di riformulare conseguentemente la norma di copertura nel senso dianzi rappresentato.

Ciò premesso, si fa presente che le risorse di cui trattasi sono confluite nel capitolo 2409 dello stato di previsione del Ministero della salute, denominato "Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati", che presenta, nell'ambito del vigente bilancio triennale, una dotazione iniziale pari a 375.860.000 euro per l'anno 2026 e a 331.860.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Al riguardo, si segnala che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in concomitanza con la data di pubblicazione del presente decreto-legge sul citato capitolo 2409, piano gestionale n. 1, è stato accantonato un importo equivalente a quello indicato dalla disposizione in esame.

Tanto premesso, appare opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione in ordine ai presupposti che rendono possibile una riduzione delle predette risorse, anche in considerazione della circostanza che le stesse, nell'ambito del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, sono configurate, quali spese di carattere obbligatorio.

Con riferimento alla terza modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il Fondo per le esigenze indifferibili, oggetto di riduzione, è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028 e che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua al momento una disponibilità di competenza per l'anno 2026 pari a 101.942.678 euro.

Tanto premesso, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate, anche considerando le riduzioni del medesimo Fondo disposte, per finalità di copertura finanziaria, dall'articolo 1, comma 15, dall'articolo 16, comma 2, nonché dall'articolo 19, comma 3, del decreto in esame, assicurando altresì che il loro impiego sia in ogni caso

coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili.

Con riferimento alla quarta modalità di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 20 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha previsto il riconoscimento di un indennizzo in favore di coloro che abbiano riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica a causa della vaccinazione anti SARS-CoV-2, prevedendo un onere valutato in 50 milioni di euro per l'anno 2022 e in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023

*In proposito, dal punto di vista formale, si segnala che il predetto articolo 20 non reca al riguardo una autorizzazione di spesa, bensì una previsione, e che tale previsione è contenuta nel comma 1-*bis *e non nel comma 1 del medesimo articolo.*

Tanto premesso, nel rappresentare che tali risorse sono iscritte sul capitolo 2407 dello stato di previsione del Ministero della salute, che per l'anno 2027 reca uno stanziamento pari a 100 milioni di euro, appare necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla possibilità di procedere alla riduzione di 40 milioni di euro prevista dalla disposizione in esame, anche considerando che le risorse sono iscritte su un capitolo relativo a spese qualificate come obbligatorie.

In proposito, si rileva che, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2025, dalle tabelle allegate al disegno di legge recante l'approvazione del rendiconto dell'Amministrazione dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati (C. 3005) e attualmente all'esame del Senato della Repubblica, a fronte di previsioni definitive di competenza pari a 48 milioni di euro, risultano impegni pari a 1,4 milioni di euro ed economie pari a 46,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2024, dalle tabelle allegate alla legge n. 141 del 2025, recante l'approvazione del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per il predetto esercizio, a fronte di previsioni definitive di competenza pari a 48.883.817 euro, risultano impegni pari a 400.000 euro ed economie pari a 48.483.817 euro.

Articolo 4, comma 8
(Utilizzo delle risorse residue dell'otto per mille per il contrasto alle dipendenze)

Le norme estendono, limitatamente alle risorse riferite all'anno 2024, la disciplina prevista dall'articolo 3, comma 24, della legge n. 199 del 2025, che consente, a decorrere dal 2026, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato e la successiva riassegnazione delle risorse residue dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale per la realizzazione di interventi

di prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche.

In particolare, l'estensione riguarda le risorse di cui all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge n. 105 del 2023, che, per gli anni dal 2024 al 2027, prevede l'inclusione degli interventi per il recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche tra le finalità cui destinare, con deliberazione del Consiglio dei ministri, le risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale.

Alla compensazione dei conseguenti effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per il 2026, 15 milioni per il 2027 e 16 milioni per il 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Utilizzo delle risorse residue della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a diretta gestione statale relative al 2024 per la realizzazione di interventi relativi alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche					10,0	15,0	16,0		10,0	15,0	16,0	
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 1, c. 511, della L. 296/2006					10,0	15,0	16,0		10,0	15,0	16,0	

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende alle risorse riferite all'anno 2024 la disciplina di cui all'articolo 3, comma 24, della legge n. 199 del 2025, consentendo il*

*versamento all'entrata e la successiva riassegnazione delle risorse residue dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale destinate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 105 del 2023, agli interventi di prevenzione e recupero dalle dipendenze patologiche. Alla compensazione dei conseguenti effetti su fabbisogno e indebitamento netto, pari a 10 milioni nel 2026, 15 milioni nel 2027 e 16 milioni nel 2028, si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*).*

Si rileva che, dagli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2024 (A.G. da 337 a 340 che hanno dato origine ai DPCM 30 dicembre 2025 concernenti rispettivamente le singole categorie beneficiarie del riparto delle risorse alla diretta gestione statale per il 2024), si evince che nell'ambito della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la quale i contribuenti non hanno espresso preferenze riguardo alla destinazione a una specifica categoria di intervento, pari a 73.695.508 euro, una quota pari al 20 per cento, corrispondente a 14.739.102 euro, è stata destinata all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, mentre la quota residua, pari a 58.956.406 euro, è stata destinata, a seguito della delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2025, al finanziamento di interventi straordinari relativi alla nuova categoria "Recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche", introdotta dagli articoli 7 e 8 del decreto-legge n. 105 del 2023. Inoltre, come risulta dai predetti DPCM per la categoria Tossicodipendenze risulta un residuo non assegnato rispetto ai 58.956.406 euro originariamente disponibili pari a circa 41.732.206 euro.

Al riguardo, considerato che la relazione tecnica non fornisce informazioni, appare opportuno acquisire dal Governo elementi in merito alle ipotesi sottostanti alla quantificazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 10 milioni di euro per il 2026, 15 milioni per il 2027 e a 16 milioni per il 2028.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 8 dell'articolo 4 provvede alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, a 15 milioni di euro per l'anno 2027 e a 16 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.*

Al riguardo, si rammenta che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e presenta, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale in termini di sola cassa pari a euro 335.560.463 per l'anno

2026, a euro 490.508.263 per l'anno 2027 e a euro 581.659.252 per l'anno 2028.

In proposito, nel segnalare che il Fondo in questione - come emerge da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - reca per l'anno in corso una disponibilità residua pari a 264.134.310 euro, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate a compensazione per ciascuna delle annualità considerate dalla disposizione in esame, anche tenuto conto dell'ulteriore ricorso al Fondo stesso previsto dall'articolo 10, comma 1.

Articolo 4, commi 9 e 10
(Riordino delle funzioni dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria)

Le norme modificando l'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2024[40], che ha istituito presso il Ministero della salute l'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (di seguito, «Organismo»), ne ridefiniscono le funzioni. In particolare:

- novellando il comma 1, trasferiscono la funzione di monitoraggio delle liste d'attesa per le prestazioni LEA, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, dall'Organismo al Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), istituito presso il medesimo Ministero dall'articolo 1, comma 288, della legge n. 266 del 2005 [comma 9, lettera *a)*];

 Nel dettaglio, la funzione oggetto di trasferimento consiste nelle attività inerenti al monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, afferente al Ministero della salute e all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, di cui agli accordi Stato-regioni del 14 febbraio 2002 e dell'11 luglio 2002 [articolo 1, comma 3, lettera *f)*, del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006]. Allo svolgimento della funzione non sono stati ascritti oneri per la finanza pubblica.
- abrogano il comma 2, che consentiva all'Organismo di esercitare potere di accesso presso aziende ed enti del SSN, le AOU e i policlinici universitari, nonché gli erogatori privati accreditati e gli IRCCS per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione [comma 9, lettera *b)*];

[40] *Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie*

- abrogano il comma 4, che autorizzava, per le spese di missione di cui al comma 2, la spesa di euro 125.000 per l'anno 2024 ed euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2025 [comma 9, lettera *c)*];
 Si ricorda tuttavia che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2024, l'Organismo continua a svolgere la funzione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006, una volta attribuita al SiVeAS, che consiste nell'esercizio del potere di accesso del Ministero della salute presso le aziende sanitarie e ospedaliere, gli IRCCS, i policlinici universitari e le aziende ospedaliero-universitarie.
- sostituendo, al comma 5, quarto periodo, il riferimento all'Organismo con quello all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 266 del 1993, prevede che a quest'ultima siano trasmessi i rapporti trimestrali predisposti dal Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS) in materia di prestazioni critiche e liste di attesa [comma 9, lettera *d)*];
- sostituendo, al comma 6, ogni riferimento all'Organismo con quello al Ministro della salute, attribuisce a quest'ultimo l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata individuazione del RUAS o di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi previsti dal decreto-legge n. 73 del 2024, nonché lo svolgimento delle verifiche connesse all'esercizio dei medesimi poteri [comma 9, lettera *e)*].
 Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2024, l'Organismo continua a svolgere le seguenti funzioni una volta attribuite al SiVeAS dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006:
 - esercizio del potere di accesso del Ministero della salute presso le aziende sanitarie e ospedaliere, gli IRCCS, i policlinici universitari e le aziende ospedaliero-universitarie [lettera *a)*];
 - verifica, presso le medesime strutture, dell'effettiva erogazione dei LEA secondo criteri di efficienza e appropriatezza, compresa la verifica dei relativi tempi di attesa [lettera *b)*];
 - monitoraggio delle prescrizioni previsto dall'articolo 87 della legge n. 388 del 2000 [lettera *d)*];
 - attività del Sistema nazionale linee guida concernenti la razionalizzazione dei percorsi di cura e l'incremento dell'appropriatezza [lettera *i)*];
 - attività dell'AIFA relative alla verifica dell'assistenza farmaceutica compresa nei LEA [lettera *m)*].

Le norme attribuiscono, inoltre, le seguenti funzioni all'Organismo:

- monitoraggio del piano sanitario nazionale, dei patti per la salute e verifica dell'attuazione degli accordi della Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [comma 10, lettera *a)*];

- riconoscimento, conferma e revoca del carattere scientifico degli Istituti di ricovero e cura e degli ospedali di caratura nazionale; gestione della procedura di selezione dei direttori scientifici degli IRCCS; tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari dei finanziamenti per la ricerca, mediante contributi o liberalità, integralmente deducibili dal reddito dei soggetti eroganti ai sensi dell'articolo 1, comma 353, della legge n. 266 del 2005 [comma 10, lettera *b)*];
- finanziamento e monitoraggio dell'attività di ricerca corrente degli IRCCS, dell'ISS, e dell'AGENAS, finanziamento e cofinanziamento pubblico-privato della ricerca in sanità [comma 10, lettera *c)*];
- pianificazione e attuazione delle funzioni del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM); coordinamento dei programmi di prevenzione a livello nazionale e indirizzo, coordinamento e monitoraggio per l'attuazione del progetto del National *Health Prevention Hub*; raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL; raccordo con le strutture interfunzionali ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196 [comma 10, lettera *d)*].

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Minori spese correnti												
Risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'autorizzazione di spesa relativa alle spese di missione dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria, di cui all'art. 2, c. 4, del D.L. 73/2024 [comma 9, lettera *c)*]	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3	0,1	0,3	0,3	0,3

(milioni di euro)

La relazione tecnica afferma che il comma 9, lettera *a)* prevede che le attività inerenti al monitoraggio dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni comprese nei LEA, afferenti al Ministero della salute e all'Agenzia per i servizi sanitari regionali (AGENAS), di cui agli accordi Stato-regioni del 14 febbraio 2002 e dell'11 luglio 2002, siano svolte dalla Direzione generale della programmazione e dell'edilizia sanitaria, ai sensi

dell'articolo 15, comma 1, lettera *o)*, del DPCM n. 196 del 2023 (Regolamento di organizzazione del Ministero della salute).

L'articolo 15, comma 1, elenca, tra le funzioni della Direzione, alla lettera *o)* il "supporto alle attività del Sistema nazionale di verifica e controllo dell'assistenza sanitaria (SiVeAS), compresa la verifica dei piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali".

La relazione tecnica assicura che l'attività in oggetto rientra tra i compiti istituzionali della Direzione generale di cui sopra e verrà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione richiama inoltre i contenuti delle successive lettere *b)* e *c)*.

Con riferimento alla modifica apporta alla lettera *d)*, che prevede l'invio ad AGENAS, anziché all'Organismo, del rapporto del RUAS, la RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, atteso che, come già evidenziato, l'attività relativa alla predisposizione del rapporto di monitoraggio è già prevista dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2024.

In merito al comma 9, lettera *e)*, la relazione tecnica afferma che le attività correlate all'esercizio dei poteri sostitutivi verranno svolte dal Ministero della salute nell'ambito delle relative competenze istituzionali senza, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alle nuove attività attribuite all'Organismo dal comma 10, la relazione tecnica afferma che le suddette attività, già di competenza del Ministero della salute presso cui è istituito l'Organismo in questione, verranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per tenere conto delle diverse funzioni del citato Organismo saranno apportare le opportune variazioni contabili di bilancio per attribuire le occorrenti risorse alle strutture competenti.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame ridefiniscono le funzioni dell'Organismo di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (di seguito, «Organismo»), sottraendo allo stesso alcune competenze in materia di monitoraggio e controllo delle liste di attesa e attribuendogli nuove funzioni nei settori della programmazione sanitaria, della ricerca e della prevenzione.*

In particolare, sono trasferite ad altri soggetti le funzioni relative: al monitoraggio dei tempi di attesa per le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, attribuite al Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS); alla ricezione del rapporto trimestrale di ciascun Responsabile unico regionale dell'assistenza sanitaria (RUAS), attribuita all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS); all'esercizio dei poteri sostitutivi e alle relative verifiche, attribuiti al Ministro della salute. Vengono inoltre soppresse la facoltà dell'Organismo

di effettuare accessi presso le strutture sanitarie private accreditate ai fini della verifica delle disfunzioni rilevate nel controllo delle agende di prenotazione e, conseguentemente, la relativa autorizzazione di spesa per le missioni (comma 9).

Contestualmente, all'Organismo sono attribuite nuove funzioni concernenti: il monitoraggio della programmazione sanitaria nazionale e degli accordi in sede di Conferenza Stato-regioni; il riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS e degli ospedali di rilievo nazionale, la selezione dei direttori scientifici degli IRCCS e la tenuta dell'elenco dei soggetti destinatari di finanziamenti deducibili per la ricerca; il finanziamento e il monitoraggio della ricerca sanitaria; la pianificazione, il coordinamento e il monitoraggio delle attività in materia di prevenzione (comma 10).

In proposito, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alla soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa alle missioni connesse all'esercizio del potere di accesso del Ministero della salute presso le strutture sanitarie, attraverso l'Organismo, considerato che la disposizione in esame sembra escludere l'esercizio di tale potere nei confronti delle strutture private accreditate, ma non di quelle pubbliche ai sensi di quanto risulta dal combinato disposto dell'articolo 1, comma 3, lettera a), *del decreto del Ministro della salute 17 giugno 2006 e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2024 come modificato dal presente decreto-legge.*

Con riferimento alle nuove funzioni attribuite all'Organismo, non si formulano osservazioni, posto che si tratta di funzioni già attribuite alle competenti strutture del Ministero della salute e che, come risulta dalla relazione tecnica, per tenere conto delle diverse funzioni del citato Organismo, saranno apportate le opportune variazioni contabili di bilancio per attribuire le occorrenti risorse alle strutture competenti.

Articolo 5, comma 1
(Proroga del regime straordinario per il riconoscimento o il mantenimento della parità scolastica)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 4-*ter*, della legge n. 62 del 2000[41], stabilisce che, in via straordinaria, per gli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, con riferimento ai soggetti la cui iscrizione ai percorsi di formazione iniziale e abilitazione all'insegnamento[42] non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, è considerato valido requisito, ai soli fini dei

[41] Recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

[42] Di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* del decreto legislativo n. 59 del 2017, concernente il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria.

requisiti per la parità scolastica delle scuole non statali che ne fanno richiesta, in luogo del titolo di abilitazione, l'avere prestato servizio presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

La norma proroga fino all'anno scolastico 2027/2028 il regime straordinario di cui all'articolo 1, comma 4-*ter*, della legge n. 62 del 2000, volto a considerare, ai soli fini del riconoscimento o del mantenimento della parità scolastica, il servizio prestato presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti, dai soggetti la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma in esame.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, novellando l'articolo 1, comma 4-*ter*, della legge n. 62 del 2000, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione, proroga fino all'anno scolastico 2027/2028 il regime straordinario secondo il quale, per i soggetti la cui iscrizione ai percorsi abilitanti non sia stata accolta per mancanza dell'offerta formativa, ai soli fini del riconoscimento della parità delle istituzioni scolastiche non statali o del mantenimento della stessa, è considerato valido requisito, in luogo del titolo di abilitazione, l'aver svolto presso le istituzioni paritarie un servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 5, comma 2
(Disposizioni in materia di immissione in ruolo di docenti)

Normativa previgente. L'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, concernente il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, prevede che, in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente venga cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale è iscritto e sia confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.

La norma, novellando l'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, stabilisce che il superamento del periodo di formazione e prova non comporta la cancellazione del docente dalle graduatorie dei concorsi

ordinari, fermo rimanendo che, a seguito del superamento del test finale e della valutazione positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali risulti iscritto ed è confermato in ruolo presso la medesima istituzione scolastica nella quale ha svolto il periodo di prova.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica specifica che la disposizione interviene sulla gestione amministrativa delle graduatorie concorsuali, sospendendo il meccanismo di depennamento automatico dalle graduatorie dei concorsi ordinari. La norma non incide sugli obiettivi della riforma del reclutamento dei docenti prevista dal PNRR e risulta compatibile con gli obblighi assunti in sede europea. Al riguardo, si osserva che il raggiungimento del *target* finale delle 70 mila assunzioni secondo il nuovo sistema di reclutamento è legato alla frequenza annuale dei concorsi. Il raggiungimento di tale obiettivo non è quindi pregiudicato dagli effetti della disposizione in argomento che interessa una platea marginale di docenti - poche centinaia - risultati vincitori di più procedure concorsuali. Conseguentemente, la disposizione in esame non produce alcun impatto sul volume complessivo delle assunzioni a tempo indeterminato, trattandosi di una mera razionalizzazione delle posizioni individuali già censite e computate ai fini del *target*. A conferma di ciò, si rappresenta che, ai fini della rendicontazione finale del *target* complessivo alla Commissione europea, è stato adottato il decreto ricognitivo dei 37.680 candidati univoci, al netto di quelli comunicati per *target* M4C1-14 e M4C1-14-*bis*, individuati quali vincitori e idonei - questi ultimi in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso - nelle graduatorie di merito adottate e convalidate dagli Uffici scolastici regionali alla data del 27 giugno 2026.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina concernente la conferma in ruolo dei docenti di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017, disponendo che, a seguito del superamento del test finale e della valutazione finale positiva, il docente è cancellato dalle graduatorie concorsuali, ad esaurimento e di istituto, nelle quali sia iscritto, ad esclusione di quelle dei concorsi ordinari.*

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in commento interviene sulla gestione amministrativa delle graduatorie concorsuali, sospendendo il meccanismo di depennamento automatico dalle graduatorie dei concorsi ordinari, affermando che la medesima interessa una platea marginale di docenti – poche centinaia – risultati vincitori di più procedure concorsuali.

La relazione tecnica, inoltre, fornisce elementi di informazione volti ad assicurare che la disposizione non incide sugli obiettivi della riforma del reclutamento dei docenti prevista dal PNRR e risulta compatibile con gli obblighi assunti in sede europea

Al riguardo, non si formulano osservazioni.

Articolo 5, comma 3
(Disposizioni in materia di erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia)

Normativa previgente. L'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024[43], prevede che, a fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. Per le medesime finalità, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento.

Si ricorda che l'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 2011, le amministrazioni pubbliche individuate dalla medesima disposizione possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni, tra le altre, di istruzione pubblica. Tali limitazioni non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Le norme apportano alcune modificazioni all'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, al fine di assicurare la continuità

[43] Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia. In particolare, viene prorogata fino all'anno scolastico 2027/2028 la validità delle graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario, aggiornando altresì il riferimento al comparto contrattuale al triennio 2022-2024 [lettera *a)*]. Viene altresì prorogata dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028 la norma, derogatoria dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, che consente ai comuni una spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici di importo non superiore a quello sostenuto per le medesime finalità nel 2009, incrementato del 40 per cento [lettera *b)*].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica specifica che la norma di cui alla lettera *a)*, finalizzata ad assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che la prevista proroga delle graduatorie consente unicamente di conferire incarichi di docenza presso le scuole dell'infanzia nell'ambito delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente. Con riguardo alla lettera *b)*, che proroga dal 31 dicembre 2027 al 31 dicembre 2028 la percentuale di incremento del 40 per cento del limite della spesa per le forme di lavoro flessibile prevista dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n.78 del 2010, la relazione tecnica afferma che la misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto consente e limita tale proroga alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci di ogni singola amministrazione fermo restando quanto disposto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019[44].

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, intervenendo sull'articolo 15-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2024, prorogano fino all'anno scolastico 2027/2028 la validità delle graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario [lettera* a*)]. Viene, inoltre, prorogata la norma che, in*

[44] Si ricorda che l'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019 autorizza, a decorrere dalla data individuata da apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione, i comuni a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. La facoltà di assumere può essere esercitata - in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio - entro un determinato limite di spesa. Il limite fissato fa riferimento alla spesa complessiva - inclusi gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione - per tutto il personale dipendente (incluso il personale a tempo determinato); quest'ultima non deve essere superiore ad un valore soglia, definito come percentuale della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.

deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, prevede che la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non possa essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento [lettera b)*].*

Con riferimento alla lettera a)*, la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la prevista proroga delle graduatorie consente unicamente di conferire incarichi di docenza presso le scuole dell'infanzia nell'ambito delle capacità assunzionali disponibili a legislazione vigente.*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, concordando con la neutralità finanziaria della disposizione evidenziata dalla relazione tecnica.

Con riguardo alla lettera b)*, la relazione tecnica afferma che la misura non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consente e limita tale proroga alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito dei bilanci di ogni singola amministrazione.*

Al riguardo, pur considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'esercizio di tale deroga, anche per l'anno 2028, da parte delle amministrazioni interessate, risulta comunque riconducibile nell'ambito e nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente presso le medesime amministrazioni, appare comunque opportuno acquisire elementi volti ad escludere che alla norma oggetto di deroga siano stati ascritti, nella menzionata annualità, effetti di risparmio incorporati nei tendenziali di finanza pubblica.

Articolo 6, comma 1
(Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera)

Normativa vigente. L'articolo 11, comma 1, della legge n. 167 del 2017[45], incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di euro 8.705.000 annui a decorrere dall'anno 2017, al fine di superare il contenzioso in atto e di prevenire l'instaurazione di nuovo contezioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli *ex* lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

La norma, introducendo il comma 2-*quater* all'articolo 11 della legge n. 167 del 2017, prevede che le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo, per la parte eccedente le finalità di cui al predetto comma, siano assegnate alle università statali, secondo le modalità di riparto del Fondo di

[45] Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017.

finanziamento ordinario[46], per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e evidenzia che la medesima non autorizza nuova spesa né incrementa gli stanziamenti esistenti, ma disciplina la destinazione, nell'ambito del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (capitolo 1694 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca), di risorse già stanziate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 167 del 2017, la cui copertura è stata assicurata, sin dall'origine, dal comma 3 del medesimo articolo. Sotto il profilo quantitativo, la disposizione opera a regime sul flusso annuo di euro 8.705.000 ed in particolare per la parte eccedente il fabbisogno della finalità originaria e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le risorse relative agli esercizi dal 2017 al 2025 ammontano a complessivi euro 61.954.529 e presentano, per ciascun esercizio di provenienza, la composizione che segue, con indicazione dell'atto di impegno e dello stato contabile:

Esercizio	Atto di impegno	Stato contabile	Importo (euro)
2017	n. 15914/2023	Reiscritto in competenza 2023 – non perento	8.705.000
2018	n. 15915/2023	Reiscritto in competenza 2023 – non perento	8.705.000
2019	n. 15916/2023	Reiscritto in competenza 2023 – non perento	8.705.000
2020	—	Integralmente trasferito alle università	0
2021	n. 4917/2021	In perenzione amministrativa	2.203.233
2022	n. 4763/2022	In perenzione amministrativa	8.705.000
2023	n. 15869/2023	Impegnato – non perento	8.705.000
2024	n. 6650/2024	Impegnato (parzialmente trasferito)	7.830.937
2025	n. 5981/2025	Impegnato (euro 309.641 in trasferimento)	8.395.359
Totale			**61.954.529**

Gli atti di impegno indicati recano quali creditori le università statali, beneficiarie del cofinanziamento ai sensi del decreto interministeriale n. 688 del 2023: i medesimi soggetti destinatari dell'assegnazione prevista dal comma 2-*quater*.

In particolare, in relazione all'effettiva disponibilità e alle modalità di utilizzo, la relazione tecnica rappresenta quanto segue:

a) Flusso annuo a regime. Lo stanziamento di euro 8.705.000 è iscritto in bilancio, a legislazione vigente, sul capitolo 1694 a decorrere dall'anno 2017 e per ciascun esercizio successivo: per l'esercizio 2026 e per i successivi la

[46] Di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 537 del 1993.

disponibilità, in termini di competenza e di cassa, corrisponde allo stanziamento. La parte eccedente il fabbisogno della finalità originaria è accertata in sede di adozione del decreto annuale di riparto ed è immediatamente assegnabile.

b) Quote relative a esercizi pregressi, impegnate e non perente (euro 51.046.296). Le somme sono giacenti sul capitolo 1694 in conto residui, con impegni assunti in favore delle stesse università statali destinatarie dell'assegnazione. La disponibilità è effettiva: l'utilizzo può avvenire direttamente a valere sugli impegni esistenti — identici essendo i creditori e sostanzialmente identica la causale, il riparto del Fondo — ovvero, in via alternativa, previo disimpegno e riassegnazione nell'ambito del medesimo capitolo.

c) Quote in perenzione amministrativa (euro 10.908.233). Le somme relative agli esercizi 2021 e 2022 non sono immediatamente disponibili sul capitolo 1694: la disponibilità è conseguibile mediante la reiscrizione in bilancio secondo le procedure ordinarie di cui agli articoli 34-*bis* e 34- *ter* della legge n. 196 del 2009, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sul fondo appositamente iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero per la riassegnazione dei residui passivi perenti delle spese di parte corrente. Trattandosi di fondo già stanziato allo scopo, la reiscrizione non determina oneri aggiuntivi.

d) Esercizio 2020. La quota è stata integralmente trasferita alle università per la finalità originaria e non rileva ai fini della disposizione. Pertanto, la disponibilità delle risorse su cui opera la disposizione è dunque effettiva: immediata per il flusso annuo a regime e per le quote impegnate e non perente (complessivi euro 51.046.296 in conto residui, oltre allo stanziamento annuo di competenza), conseguibile mediante la procedura ordinaria di reiscrizione per le quote in perenzione (euro 10.908.233). La consistenza dei residui e delle quote in perenzione è peraltro riscontrata dall'Ufficio centrale di bilancio. Resta fermo che la disposizione non autorizza nuova spesa e opera esclusivamente su risorse già stanziate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, introducendo il comma 2-*ter *all'articolo 11 della legge n. 167 del 2017, stabilisce che le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo, stanziate sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per superare il contenzioso e prevenirne di ulteriore nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di madre lingua straniera, siano assegnate alle università statali, nella parte eccedente le predette finalità, per essere destinate alle attività di sostegno, supporto, orientamento e tutorato in favore degli studenti.*

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame non autorizza nuova spesa né incrementa gli stanziamenti esistenti, ma disciplina la destinazione, nell'ambito del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di risorse già stanziate a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 167 del 2017, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, appare necessario acquisire elementi di informazione volti ad escludere che le disposizioni in esame possano determinare maggiori oneri, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto di una accelerazione della spesa, rispetto alle previsioni incorporate nei tendenziali di finanza pubblica, che si potrebbe verificare in conseguenza dell'utilizzo di risorse iscritte in bilancio da un arco temporale non breve.

Articolo 6, comma 2
(Disposizioni in materia di alta formazione e specializzazione artistica e musicale)

La norma, intervenendo sull'articolo 2 della legge n. 508 del 1999[47], modifica la denominazione dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), prevedendo che i diplomi accademici di primo e secondo livello assumano, rispettivamente, la denominazione di lauree e lauree magistrali.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione, limitandosi a modificare la denominazione dei titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sia nella legge n. 508 del 1999 sia nelle disposizioni normative vigenti, ovunque ricorra il riferimento ai diplomi accademici di primo e di secondo livello rilasciati dalle stesse, non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame modifica la denominazione dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni AFAM, prevedendo che i diplomi accademici di primo e secondo livello assumano, rispettivamente, la denominazione di lauree e lauree magistrali.*

[47] Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale della disposizione.

Articolo 6, comma 3
(Proroga dell'attuale Consiglio universitario nazionale)

La norma proroga dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2026 il termine[48] fino al quale il Consiglio universitario nazionale[49], nella sua attuale composizione, continua a svolgere le proprie funzioni.

Si ricorda che una proroga analoga era stata disposta, per il periodo che va dal 30 dicembre 2025 al 30 giugno 2026, dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 200 del 2025[50]. La relazione tecnica riferita a tale disposizione affermava che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, volta a prorogare la durata del mandato degli attuali componenti del CUN alla data del 31 dicembre 2026, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'attuazione della proposta si svolge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica evidenzia che il funzionamento del CUN è stato, sino ad oggi, assicurato attraverso lo stanziamento disponibile sul capitolo di spesa 1789/PG 16 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca [Tabella 11 - Spese per il funzionamento degli organi collegiali del ministero (CUN) ivi compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei al Ministero stesso – Studi], afferente al C.d.R. "Segretariato generale".

Su tale capitolo è stato disposto un accantonamento pari a euro 132.976 importo quest'ultimo che dovrà confluire su un nuovo capitolo (sempre destinato al finanziamento del CUN) che sarà istituito con D.M.T (ad oggi ancora in corso di approvazione) e che sarà collocato nell'ambito del C.d.R. "Direzione generale del Diritto allo studio" (coerentemente con le competenze definite dal D.P.R. 4 aprile 2025, n. 62, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca").

[48] Di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.160 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

[49] Di cui alla legge n. 18 del 2006 ("Riordino del Consiglio universitario nazionale").

[50] Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Pertanto, lo stanziamento disponibile - fino al termine del corrente esercizio finanziario – per il funzionamento del CUN, è costituito dal predetto importo accantonato di euro 132.976,00 che confluirà, come detto, nel nuovo capitolo sopra descritto. Di tale ultimo importo si stima che:

a) 60.000 euro circa saranno utilizzati per la liquidazione dei gettoni di presenza spettanti ai consiglieri per le sedute da gennaio ad ottobre 2026;

b) 72.000 euro circa saranno, invece, utilizzati per il rimborso delle spese di missione dei consiglieri, in relazione alle sedute del CUN che devono ancora svolgersi e, in parte, alle sedute che si sono già svolte (e che non è stato possibile ad oggi rimborsare proprio in ragione dell'accantonamento disposto sul cap.1789/P.G.16, nelle more dell'approvazione del D.M.T. istitutivo del nuovo capitolo di funzionamento del CUN).

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2026 la durata del mandato degli attuali componenti del Consiglio universitario nazionale.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 18 del 2006, alle spese di funzionamento del Consiglio universitario nazionale si fa fronte con gli ordinari stanziamenti a legislazione vigente e tenuto conto che la norma si limita a prorogare la durata in carica degli attuali componenti che sarebbero stati, altrimenti, sostituiti dai nuovi eletti in egual numero.

Articolo 7, commi 1, lettera *b)*, 2 e 9, primo periodo *(Disposizioni in materia di pagamento delle spese per le intercettazioni)*

Normativa previgente. L'articolo 168-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia[51], relativo al pagamento delle spese per le intercettazioni, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 100 del 2026, prevedeva a legislazione previgente il seguente procedimento:

- concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 259 del 2003, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero (comma 01);
- la liquidazione delle spese relative alle prestazioni di cui al comma 01 è effettuata con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha

[51] di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione (comma 1);

- ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni (comma 1-*bis*);
- nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione (comma 2);
- avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 (comma 3);
- il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutività del decreto del pubblico ministero. Il pagamento è eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura (comma 3.01);
- se il pagamento è eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo:
 - nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento;
 - nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento;
 - nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento;
 - nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento (comma 3.02);
- l'importo delle spese relative alle operazioni di intercettazione è specificamente annotato nel foglio delle notizie di cui all'articolo 280 (comma 3-*bis*);
- si applica il decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012[52], in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorità giudiziaria (comma 3-*ter*).

Le norme dispongono la soppressione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 100 del 2026 che ha autorizzato la spesa (e disciplinato la relativa copertura finanziaria) di euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027 per far fronte alle modifiche apportate dal comma 4 del medesimo articolo 2 alla disciplina del sistema di liquidazione delle spese di giustizia per intercettazioni telefoniche e ambientali, recata dall'articolo 168-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) [comma 1, lettera *b)*].

[52] recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180".

La norma novella, altresì, il sopra richiamato articolo 168-*bis* (comma 2). Le modifiche sono volte a pervenire ad una corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

In particolare:

- con la sostituzione del comma 1-*bis*, si prevede che le spese continuino ad essere liquidate entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta, subordinando tuttavia la liquidazione alla verifica non più della sola rendicontazione delle spese, ma anche della conformità delle prestazioni svolte [comma 2, lettera *a)*];
- con la sostituzione del comma 2, si prevede che, nel corso delle indagini preliminari, il decreto di pagamento costituisca titolo esecutivo, anziché titolo provvisoriamente esecutivo, e sia comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini, il decreto è comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'eventuale proposizione del giudizio di opposizione ai sensi dell'articolo 170 [comma 2, lettera *b)*];
- con la sostituzione dei commi 3, 3.01 e 3.02, con i commi 3 e 3.1 viene previsto che il pagamento sia eseguito entro trenta giorni dal decreto, quando il beneficiario ha già emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura (nuovo comma 3) e che qualora non siano rispettati i termini di cui al comma 1-*bis* e al comma 3, per i rispettivi ritardi, sulla somma liquidata sono dovuti interessi nella misura di cui al comma 3-*ter* (comma 3.1). Le norme sopprimono quindi il comma 3.02 che prevedeva un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo [comma 2, lettera *c)*];
- con la sostituzione del comma 3-*ter*, si prevede l'applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, agli ulteriori diritti spettanti al prestatore del servizio in caso di ritardo nel pagamento, inclusi la misura degli interessi e il rimborso forfettario [comma 2, lettera *d)*].

 Si ricorda che l'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 231 del 2002, come modificato dal decreto legislativo n. 192 del 2012, definisce gli «interessi legali di mora» come interessi semplici su base giornaliera calcolati al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali.

 L'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2002 stabilisce poi che il tasso di riferimento è quello vigente al 1° gennaio per il primo semestre e al 1° luglio per il secondo semestre e che il Ministero dell'economia e delle finanze ne cura la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per il 1° gennaio-30 giugno 2026, il Ministero dell'economia e delle finanze, con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2026, ha fissato il tasso di riferimento al 2,15 per cento.

Il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2026, stabilisce invece per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2026 un tasso di riferimento del 2,40 per cento.

Per quanto riguarda il rimborso forfettario l'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo prevede che al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno.

Per l'attuazione delle predette disposizioni è autorizzata la spesa di euro 142.381 per l'anno 2026 e di euro 1.708.567 annui a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 9, primo periodo).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)* e a quelle di cui al comma 9, primo periodo (che provvede alla copertura degli oneri relativi al comma 2) i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Soppressione dell'articolo 2, comma 5, del DL 100 del 2026, relativo alle modifiche all'art. 168-*bis*, del Testo unico in materia di spese di giustizia (reintegrazione Tabella A - GIUSTIZIA) [comma 1, lettera *b)*]		1,1	1,1	1,1		1,1	1,1	1,1		1,1	1,1	1,1
Modifiche all'articolo 168-*bis*, del Testo unico in materia di spese di Giustizia (comma 9, primo periodo)	0,1	1,7	1,7	1,7	0,1	1,7	1,7	1,7	0,1	1,7	1,7	1,7
Minori spese correnti												
Soppressione dell'articolo 2, comma 5, del DL 100 del 2026, relativo alle modifiche all'art. 168-*bis*, del Testo unico in materia di spese di giustizia		1,1	1,1	1,1		1,1	1,1	1,1		1,1	1,1	1,1

[comma 1, lettera *b)*]												
Riduzione Tab. A Giustizia (comma 9, primo periodo)	0,1	1,7	1,7	1,7	0,1	1,7	1,7	1,7	0,1	1,7	1,7	1,7

La relazione tecnica riferisce che, tenuto conto delle modifiche previste dal comma 2, il comma 1, lettera *b)*, sopprime il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 100 del 2026, relativo alla copertura finanziaria delle modifiche in materia di pagamento delle spese per intercettazioni. La relazione tecnica, con riferimento al comma 2, richiama il contenuto delle norme e afferma che, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni contenute alle lettere *c)* e *d)*, la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è finalizzata a riorganizzare ed accelerare il procedimento di liquidazione e pagamento di spese già previste a legislazione vigente, non ampliando l'ambito soggettivo dei servizi da remunerare.

Con riferimento alle lettere *c)* e *d)* che rispettivamente, all'articolo 168-*bis* del d.P.R. 115 del 30 maggio 2002, modificano il comma 3 e introducono il nuovo comma 3-*ter*, le disposizioni comportano un potenziale onere per l'amministrazione stimato in via prudenziale in euro 142.381 per l'anno 2026 e in euro 1.708.567 annui a decorrere dal 2027.

La quantificazione scaturisce dall'applicazione della misura degli interessi e del rimborso forfettario previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, alle fatture pagate sul capitolo 1363 in ritardo nel corso del primo e secondo trimestre del 2026, periodo che ha evidenziato, anche rispetto agli anni precedenti, un *trend* in miglioramento dei tempi di pagamento delle spese per intercettazioni, dovuto all'introduzione di nuove modalità organizzative degli uffici giudiziari, messe in atto anche grazie alle nuove assunzioni di personale con qualifica tecnico-contabile, e che ha consentito di ottenere risultati migliorativi in termine di indice di tempestività dei pagamenti (ITP), proiettando il risultato ottenuto in un arco temporale annuale, così come evidenziato nella tabella che segue:

Periodo	n. fatture pagate in ritardo	Importo pagato in ritardo	ITP	Interessi tasso 10,15%	rimborso forfettario di euro 40	Totale dovuto
1° trim. 2026	10.401	12.794.846,65	10,84	38.568,93	416.040,00	454.608,93
2° trim. 2026	9.221	15.750.280,11	7,04	30.834,30	368.840,00	399.674,30

Totale semestrale	854.283,23
Totale annuo	1.708.566,46
Autorizzazione rateo di 1 mese anno 2026	142.381
Autorizzazione a decorrere dall'anno 2027	1.708.566

Per il 2026 l'onere è calcolato per un rateo di 1 mese in previsione dell'effettiva entrata in vigore della norma e dei tempi tecnici necessari alla sua concreta attuazione.

Conseguentemente, come già rilevato al comma 1, lettera *b)* dell'articolo in esame, si sostituisce, al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 100 del 2026, l'importo dell'autorizzazione di spesa originaria per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 2, rideterminato in euro 142.381 per l'anno 2026 e in euro 1.708.567 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia che reca le necessarie disponibilità.

Si ricorda inoltre che l'articolo 7, comma 9, del provvedimento in esame provvede alla copertura degli oneri di cui al comma in esame.

Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 100 del 2026, richiamato nella RT e soppresso dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)* del provvedimento in esame, recava un'autorizzazione di spesa di euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle percentuali di indennizzo per i ritardi delle somme dovute per le intercettazioni nel triennio 2023-2025 ai sensi del comma 3.02 dell'articolo 168-*bis* ora abrogato.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame, da un lato, prevedono la soppressione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 100 del 2026, che ha autorizzato e coperto la spesa di euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027, in relazione alle modifiche apportate, dal comma 4 del medesimo articolo 2, alla disciplina del sistema di liquidazione delle spese di giustizia per intercettazioni telefoniche e ambientali recata dall'articolo 168-*bis *del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*[53] *[comma 1, lettera b)]; dall'altro, dispongono ulteriori modificazioni al medesimo articolo 168-*bis.

In particolare, tali modifiche prevedono che la liquidazione delle spese avvenga entro trenta giorni, previa verifica non solo della rendicontazione, come precedentemente previsto, ma anche della conformità delle prestazioni, e attribuiscono al decreto di pagamento efficacia di titolo esecutivo [comma 2, lettere a) *e* b)*].*

Vengono inoltre disciplinati i termini per il pagamento e, in caso di ritardo nella liquidazione o nel pagamento, si prevede la corresponsione degli interessi e l'applicazione degli ulteriori diritti, incluso il rimborso forfettario, previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002, sopprimendo il

[53] di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002

previgente indennizzo percentuale commisurato alla durata del ritardo [comma 2, lettere c) e d)].

*Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede con le modalità stabile al comma 9, primo periodo (*cfr. infra*) [comma 9, primo periodo].*

La relazione tecnica afferma, tra l'altro, che le disposizioni, ad eccezione delle lettere c) *e* d) *del comma 2, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento a tali lettere, stima invece prudenzialmente un onere pari a 142.381 euro per il 2026 e a 1.708.567 euro annui a decorrere dal 2027, derivante dall'applicazione degli interessi e del rimborso forfettario previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2002 alle fatture pagate in ritardo. La quantificazione è effettuata sulla base dei ritardi registrati nel primo semestre 2026, proiettandone l'onere su base annua. Per il 2026 è considerato un solo rateo mensile, tenuto conto dei tempi previsti per l'entrata in vigore e l'attuazione della disposizione.*

In proposito, posto che la quantificazione risulta verificabile per l'anno 2027 sulla base dei dati forniti, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito alla scelta di considerare un solo rateo mensile per il 2026, considerato che l'applicazione della nuova misura degli interessi e del rimborso forfettario appare legata sostanzialmente alla decorrenza dei termini di pagamento previsti dalla disposizione che la introduce (che è entrata in vigore l'8 agosto) a prescindere dai non meglio precisati tempi tecnici necessari alla sua attuazione richiamati dalla relazione tecnica.

Appare inoltre opportuno acquisire informazioni in merito ai possibili effetti di cassa derivanti dall'eventuale accelerazione nei pagamenti che ragionevolmente dovrebbe determinarsi per effetto dell'introduzione della presente disciplina, posto che la norma secondo quanto riferito dalla relazione tecnica è espressamente finalizzata ad accelerare il procedimento di liquidazione e pagamento di spese.

Per quanto riguarda, infine, il comma 1, lettera b)*, che dispone la soppressione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 100 del 2026, che recava la copertura finanziaria relativa alle modifiche introdotte in materia di pagamento delle spese per intercettazioni dal medesimo decreto-legge n. 100, la relazione tecnica precisa che tale soppressione tiene conto delle nuove modifiche alla stessa disciplina previste dal comma 2 dell'articolo in esame dinanzi evidenziate.*

Ciò stante, in merito agli aspetti contabili derivanti da tale soppressione, con particolare riguardo alla destinazione delle risorse che ne derivano all'incremento delle disponibilità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, per il triennio 2026-2028, di competenza del Ministero della giustizia, si rinvia alle osservazioni formulate con riguardo ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria*, si fa presente che il primo periodo del comma 9 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi introdotta per l'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 2, pari a 142.381 euro per l'anno 2016 e a 1.708.567 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero della giustizia.*

In proposito, nel rilevare che il citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione prevista dalla disposizione in commento, anche tenendo conto della riduzione disposta dal secondo periodo del comma 9 dell'articolo 7, si segnala che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, a fronte della soppressione – da parte dal comma 1, lettera b)*, del medesimo articolo 7 – dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 100 del 2026, che recava un'autorizzazione di spesa di euro 1.070.695 annui a decorrere dall'anno 2027, prevede una reintegrazione di pari importo delle dotazioni dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, che tuttavia non risulta dal testo del provvedimento.*

Qualora, come sembra, si intendesse utilizzare le risorse derivanti dalla soppressione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 100 del 2026 con finalità di copertura finanziaria del decreto in esame, riducendo corrispondentemente l'utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, sembrerebbe preferibile modificare la disposizione in commento al fine di prevedere che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 7 si provvede, quanto a euro 1.070.695 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 100 del 2026 disposta dal comma 1, lettera b)*, dell'articolo 7 del presente decreto e, quanto a euro 142.381 per l'anno 2026 e a euro 637.872 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero della giustizia. Al riguardo, appare in ogni caso opportuno acquisire l'avviso del Governo.*

Articolo 7, comma 1, lettera *c)*
(Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione)

Normativa previgente. L'articolo 16 del decreto-legge n. 100 del 2026 ha istituito, presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE, un ufficio per il

processo stralcio finalizzato alla definizione dei procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026 e aventi ad oggetto specifiche materie devolute, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del medesimo decreto-legge, alla competenza delle medesime sezioni specializzate (comma 1). A tali uffici sono assegnati almeno tre giudici onorari di pace (comma 3). Viene, quindi previsto l'aggiornamento delle piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale con decreto ministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (comma 4). Ai giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio è assicurata adeguata formazione anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura (comma 5). Viene, altresì, prevista l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017 in materia, rispettivamente, di destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo e di formazione dei magistrati onorari (comma 6). Il Ministero della giustizia è, altresì, autorizzato a procedere, nel limite di milleseicento unità, alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, di personale assunto ai sensi dell'articolo 11 (addetti all'Ufficio per il processo) e dell'articolo 13 (personale non dirigente di supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) del decreto-legge n. 80 del 2021, in possesso di specifici requisiti indicati dalla medesima disposizione. A tal fine, viene autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per il 2026, provvedendo alle relative coperture (commi 9 e 10).

Le norme, sostituendo l'articolo 16 del decreto-legge n. 100 del 2026, riscrivono la disciplina, ivi recata, concernente l'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, integrandola, tra l'altro, con diposizioni inerenti alle modalità di organizzazione e di assegnazione dei magistrati ai medesimi uffici.

Rispetto al testo sostituito, di cui è complessivamente confermato il contenuto normativo - compresa l'autorizzazione di spesa ivi prevista di euro 19.740.396 per il 2026 (e relativi dispositivi di copertura) per la proroga di dei contratti di lavoro a tempo determinato di personale assunto presso gli Uffici per il processo e altri plessi dell'amministrazione della giustizia – le norme in esame, in particolare, prevedono che:

- possa essere delegata la trattazione e la definizione dei procedimenti pendenti anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate[54] in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE e presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate, che aderiscano ad apposito interpello [comma 1, lettera *c)*, cpv. Art. 16, comma 4];
- per le maggiori esigenze delle predette sezioni specializzate, i magistrati onorari confermati a seguito della procedura valutativa di

[54] Di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017.

cui all'articolo 2 della legge n. 51 del 2025[55] siano destinati ai tribunali distrettuali sulla base dei procedimenti pendenti. Viene, altresì, stabilito che, a seguito del completamento della suddetta procedura valutativa, venga determinata la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori di pace, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque nel rispetto del contingente complessivo attualmente previsto. Con decreto ministeriale da adottare entro otto mesi dalla conclusione della medesima procedura valutativa, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace, nel rispetto della vigente dotazione organica complessiva [comma 1, lettera *c)*, cpv. Art. 16, comma 5];

Si evidenzia che il comma 4 del testo sostituito disciplina l'aggiornamento delle piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale con decreto ministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 100 del 2026. Rispetto al testo introdotto tale disposizione non reca alcuna prescrizione di invarianza finanziaria.

- ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applichi la decurtazione prevista dall'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017 [comma 1, lettera *c)*, cpv. Art. 16, comma 7].

 Si ricorda che l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 116 del 2017 prevede la corresponsione ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie, con cadenza trimestrale, un'indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140,00, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali. Il comma 3 dell'articolo 23 del medesimo decreto legislativo stabilisce che ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo l'indennità annuale lorda di cui al summenzionato comma 2 venga corrisposta nella misura dell'ottanta per cento.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riproduce nel complesso il contenuto di quanto riportato dalla relazione tecnica relativa disegno di legge di conversione (AC 3053) del decreto-legge n. 100 del 2026, con riguardo all'articolo 16 del medesimo provvedimento. A seguire vengono pertanto riportate esclusivamente le valutazioni contenute nella presente relazione tecnica che possono rilevare dal punto di vista finanziario riferite alle disposizioni innovative del nuovo articolo 16.

In particolare, la relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, evidenzia che nel complesso queste definiscono una modalità organizzativa di trattazione e definizione di procedimenti ancora pendenti presso le sezioni specializzate in materia di protezione internazionale, idonea

[55] Recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria.

allo smaltimento dell'arretrato che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sia i magistrati ordinari che quelli onorari sono già inseriti nell'organico del personale di magistratura e la loro nuova e temporanea assegnazione risponde ad efficienza e a una migliore distribuzione di carichi di lavoro, assicurando un miglioramento della qualità dei servizi mediante una risposta immediata al continuo flusso migratorio che sta gravando sul sistema giudiziario nazionale.

Con riferimento al comma 7, la relazione tecnica dichiara che il medesimo non determina nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la magistratura onoraria sono state prudenzialmente parametrate all'indennità fissata dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 116 del 2017 (nella misura del 100 per cento).

Si ricorda che la relazione tecnica riferita all'Atto Camera n. 1950, da cui ha avuto origine la citata legge n. 51 del 2025, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, della medesima legge, che ha aggiunto al decreto legislativo n. 116 del 2017 l'articolo 31-*bis*, recante il compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva, aveva prudenzialmente quantificato i relativi oneri assumendo la predetta indennità nella misura piena, pari al 100 per cento.

Si evidenzia altresì che, nel corso dell'esame alla Camera del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 100 del 2026 (C. 3053), **il Governo**, in risposta[56] alle osservazioni formulate in Commissione bilancio in merito all'articolo 16 ha precisato che la composizione minima dei nuovi uffici per il processo stralcio, prevista dalla norma in almeno tre giudici onorari di pace, potrà essere garantita con le vigenti dotazioni organiche, in conformità con la clausola di invarianza finanziaria di cui al successivo articolo 18, e che la Scuola superiore della magistratura potrà assicurare la relativa formazione dei giudici onorari nell'ambito dei corsi di formazione organizzati a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017. Inoltre, ha chiarito che la proroga di contratti di lavoro a tempo determinato prevista dalla norma dovrà necessariamente assicurare il rispetto dei limiti di durata dei predetti contratti previsti dalla normativa nazionale e dell'Unione europea, non essendo prevista alcuna deroga a tali limiti.

In merito ai profili di quantificazione*, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame sostituisce con un nuovo testo l'articolo 16 del decreto-legge n. 100 del 2026, che disciplina l'istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione dettando diposizioni inerenti alle relative modalità di organizzazione e di assegnazione di giudici onorari di pace ai medesimi uffici. Rispetto al testo già vigente, la norma in esame ne conferma complessivamente il contenuto,*

[56] Nella seduta della V Commissione della Camera dei deputati del 4 agosto 2026.

compresa l'autorizzazione di spesa ivi prevista di euro 19.740.396 per il 2026 (e i relativi dispositivi di copertura) per la proroga per tre mesi (nel limite di milleseicento unità) di contratti di lavoro a tempo determinato di personale assunto presso gli uffici per il processo e altri plessi dell'amministrazione della giustizia. La disposizione in esame [comma 1, lettera c)*, cpv. Art. 16, comma 7], rispetto al testo previgente, consente, in particolare, la disapplicazione nei confronti giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio di nuova istituzione, della decurtazione del 20 per cento dell'indennità annua dovuta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 23, del decreto legislativo n. 116 del 2017, ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie; decurtazione prevista nell'assetto vigente, dal comma 3 del medesimo articolo 23, nei confronti dei giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo.*

La relazione tecnica riferisce che tale disposizione non determina nuovi o maggiori oneri, in quanto le risorse finanziarie previste a legislazione vigente per la magistratura onoraria sono state prudenzialmente parametrate all'indennità fissata dal comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 116 del 2017, nella misura del 100 per cento.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare in merito a quanto riferito dalla relazione tecnica circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla mancata applicazione della riduzione all'80 per cento dell'indennità spettante ai magistrati onorari interessati. Al riguardo, infatti, si rileva che la relazione tecnica riferita all'Atto Camera n. 1950, da cui ha avuto origine la legge n. 51 del 2025, con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera h)*, della medesima legge, che ha aggiunto al decreto legislativo n. 116 del 2017 l'articolo 31-*bis*, recante il compenso e regime contributivo dei magistrati onorari confermati che esercitano le funzioni in via esclusiva, aveva prudenzialmente quantificato i relativi oneri assumendo la predetta indennità nella misura piena, pari al 100 per cento.*

Articolo 7, comma 3
(Compiti del personale dell'Ufficio per il processo)

La norma sostituisce con un nuovo testo il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 151 del 2022 che nella versione già vigente prevede che, nell'ambito degli uffici per il processo civile, il personale[57] assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge del 80 del 2021 sia impiegato nelle attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato e in quelle di raccordo e coordinamento tra il magistrato e le

[57] Personale individuato attraverso il rinvio all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 151 del 2022.

cancellerie[58]. Il testo novellato prevede che tale personale sia impiegato anche nelle attività di gestione dei flussi informativi relativi ai provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale[59], nonché nelle altre attività previste dalla contrattazione collettiva di comparto e, in via residuale, al presidio delle attività che la legge attribuisce alle cancellerie, al fine di assicurare un qualificato supporto all'attività giurisdizionale [comma 3, lettera *a)*].

Nel quadro della stessa modifica, rispetto al testo previgente è stata espunta la qualificazione del suddetto impiego come ordinario, salvo i casi di urgente e comprovata necessità.

Analogo intervento, viene disposto con riguardo ai compiti degli addetti agli uffici per il processo penale, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 6, che viene sostituito con un nuovo testo. Laddove la versione già vigente della disposizione prevede che il medesimo sopra richiamato personale[60] sia impiegato nelle attività preparatorie e di assistenza ai compiti del magistrato e in quelle di gestione dei precedenti con la formazione, tra l'altro, di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento[61], il nuovo testo prevede l'impiego di tale personale anche nel supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica[62] e nelle altre attività contrattualmente previste e, in via residuale, al presidio delle attività di cancelleria [comma 3, lettera *b)*].

Anche in tal caso, analogamente a quanto disposto con riguardo al comma 1-*bis* dell'articolo 5 (*cfr*. *supra*), rispetto al testo già vigente è stata espunta la qualificazione del suddetto impiego come ordinario, salvo i casi di urgente e comprovata necessità.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che le modifiche apportate ai commi 1-*bis* degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 151 del 2022 sono volte a chiarire le competenze e le funzioni degli addetti all'ufficio per il processo.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma interviene sulle attività cui può essere impiegato il personale addetto agli uffici per il processo civili e penali, come disciplinate rispettivamente dal comma 1*-bis *dell'articolo 5 e dal comma 1*-bis *dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2022. La novella introdotta aggiorna il quadro dei*

[58] Attività individuate mediante rinvio al comma 1, lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 5.

[59] Attività individuata mediante rinvio alla lettera *d)* del medesimo comma 1 dell'articolo 5.

[60] Personale individuato attraverso il rinvio all'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo n. 151 del 2022.

[61] Attività individuate mediante rinvio al comma 1, lettere *a), b)* e *c)* dell'articolo 6.

[62] Attività individuata mediante rinvio alla lettera *d)* del medesimo comma 1 dell'articolo 6.

compiti di tale personale includendovi anche la gestione dei flussi informativi relativi ai provvedimenti dell'ufficio e dei precedenti, anche mediante banche dati di giurisprudenza, nonché le attività previste dalla contrattazione collettiva e, in via residuale, quelle che la legge attribuisce alle cancellerie.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che riferisce che l'intervento in esame è volto a chiarire le competenze e le funzioni degli addetti all'ufficio per il processo.

Articolo 7, comma 4
(Abrogazione delle disposizioni in materia di piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 227, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha aggiunto un comma 3-*bis* all'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, ai sensi del quale l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra i suddetti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche, e risultanti da fatture elettroniche. La compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». Il successivo comma 228 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha rimesso ad un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione l'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di tale piattaforma.
Per l'attuazione delle norme in esame, il comma 229 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

La norma abroga le disposizioni in materia di piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali (articolo 4, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 127/2015 e articolo 1, comma 228, della legge n. 178 del 2020 - legge di bilancio 2021).

La relazione illustrativa spiega che l'esercizio del potere regolatorio è risultato di difficile applicazione, atteso che, per un verso, il Ministero della giustizia,

indicato come capofila, ha evidenziato che il decreto attuativo ha ad oggetto profili applicativi di uno strumento informatico messo a disposizione da altra amministrazione, ossia l'Agenzia delle entrate; e, per l'altro, il Ministero dell'economia e delle finanze ha a sua volta evidenziato la natura non fiscale dei crediti e debiti oggetto di compensazione. Pertanto, al fine di razionalizzare e semplificare il quadro normativo, così impedendo che lo stock dei decreti pendenti da attuare sia *in parte qua* gravato *sine die*, si rende necessaria ed urgente l'abrogazione dello strumento informatico, di particolare complessità tecnica per come attualmente disciplinato.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che dal punto di vista finanziario, le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto finalizzate ad abrogare disposizioni mai attuate, che hanno presentato difficoltà applicative tali da giustificarne la rimozione dall'ordinamento.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma abroga le disposizioni in materia di piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali di cui all'articolo 4, comma 3*-bis*, del decreto legislativo 127 del 2015 e articolo 1, comma 228, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021). Per l'attuazione delle citate disposizioni (abrogate dalla norma in esame) era stata autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.*

La relazione tecnica afferma che la norma in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto finalizzata ad abrogare disposizioni mai attuate, a causa della complessità tecnica dello strumento informatico da istituire.

Al riguardo, pur non formulandosi osservazioni per i profili di quantificazione, appare comunque opportuno acquisire informazioni in merito all'effettivo utilizzo delle risorse a suo tempo stanziate per la realizzazione della citata piattaforma informatica.

Articolo 7, commi da 5 a 8 e 9, secondo periodo
(Incremento del ruolo organico dei magistrati ordinari)

La norma introduce l'articolo 5-*bis* al regio decreto n. 12 del 1941 (Ordinamento giudiziario) che prevede, tra l'altro, che negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non possa essere previsto un numero di sostituti procuratori inferiore a tre (comma 5).

È, altresì, disposto, a decorrere dal 1° luglio 2027, l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 25 unità, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui al comma 5. Viene, conseguentemente sostituita con una nuova versione (Allegato 1 riportato a seguire) la tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991, recante ruolo organico della magistratura ordinaria, cui fa rinvio il comma 2 dell'articolo 1 della medesima legge (comma 6).

Viene, quindi, modificato l'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2024, che nell'assetto già vigente individua il limite dei magistrati ordinari destinati a funzioni non giudiziarie nelle more dell'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 17, comma 2, del decreto legislativo n. 45 del 2024. La modifica, che tiene conto dell'incremento della dotazione organica d 25 unità prevista dal comma 6, dispone che il limite dei magistrati indicati alla lettera L) della tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991, sia rideterminato nel numero di 10.039 fino al 30 giugno 2027 e nel numero di 10.064 fino al 31 dicembre 2029 (comma 7).

Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso del 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, in data non anteriore al 1°luglio 2027, delle suddette 25 unità di personale di magistratura (comma 8).

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 è autorizzata la spesa di euro 955.037 per il 2027, di euro 2.176.734 per il 2028, di euro 2.672.152 per il 2029, di euro 2.672.152 per il 2030, di euro 3.130.025 per il 2031, di euro 3.473.759 per il 2032, di euro 3.476.672 per il 2033, di euro 3.601.746 per il 2034, di euro 3.612.169 per il 2035 e di euro 7.371.182 annui a decorrere dal 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per il 2027 relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per il 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dal 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede mediante riduzione di euro 1.468.537 per il 2027 e di euro 7.382.432 a decorrere dal 2028, delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia (comma 9, secondo periodo).

Allegato 1

Tabella B (articolo 1, comma 2, della legge n. 71 del 1991)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	1
D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati, nonché magistrati destinati alle funzioni requirenti di membro nazionale, aggiunto e assistente presso l'*Eurojust*	10.084*
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	180
N. Magistrati ordinari in tirocinio	
TOTALE	**11.196**

* L'incremento di 25 unità disposto dal comma 6 è esclusivamente riferito ai magistrati di cui alla lettera L. Il numero di unità di ruolo nel testo vigente della lettera L della tabella B è pari a 10.059. Nella nuova tabella viene, conseguentemente, aggiornato anche il numero complessivo dei magistrati in ruolo, che passa da 11.171 a 1.196.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				**Fabbisogno**				**Indebitamento netto**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Incremento di 25 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria - personale (comma 9)		1,0	2,2	2,7		1,0	2,2	2,7		1,0	2,2	2,7
Incremento di 25 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria -spese		0,4				0,4				0,4		

concorsuali (comma 9)												
Incremento di 25 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria - spese funzionamento (comma 9)		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0		0,1	0,0	0,0
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Incremento di 25 unità della dotazione organica della magistratura ordinaria - personale – effetti riflessi (comma 9)						0,5	1,1	1,3		0,5	1,1	1,3
Minori spese correnti												
Riduzione Tab. A Giustizia (comma 12)		1,5	7,4	7,4		1,5	7,4	7,4		1,5	7,4	7,4

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e fornisce in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica, in cui sono riportati gli uffici requirenti (procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni) dove l'organico è inferiore a tre unità ed è previsto un incremento, per un volume complessivo di 25 magistrati corrispondenti all'incremento della dotazione organica disposta dal comma 6, per colmare tale carenza, ai sensi di quanto prescritto dal comma 5.

L'onere aggiuntivo a carico dell'amministrazione per l'assunzione di 25 nuovi magistrati ordinari da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui al comma 6 con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2027, data presumibile di entrata in servizio del nuovo contingente è determinato nei termini indicati in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

In particolare nella quantificazione si tiene conto degli avanzamenti di carriera in un quadro pluriennale (2027-2036) nonché delle seguenti voci retributive: stipendio, Indennità integrativa speciale (IIS), altre misure indennitarie, e oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Le spese relative all'espletamento delle procedure concorsuali, quantificate in via prudenziale per il 2027, sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 401.000 euro, vengono descritte nel seguente prospetto:

(euro)

Locazione locali	200.000
Commissione	131.000
Vigilanza	25.000
Spese cancelleria, carta e stampati	10.000
Facchinaggi	25.000
Schermatura elettronica	10.000
Totale	**401.000**

Si riporta, inoltre, la seguente tabella sui costi delle Commissioni:

(euro)

Commissione	componenti	Compensi Individuali DPCM 24/04/2020	Totale compensi	Commissari in trasferta	Spose viaggio	Riunioni (3 giorni per riunione)	Vitto e alloggio (2 notti	Trasporto e soggiorno componenti	Totale
Presidente	1	11.000	11.000	1	150	60	500	39.000	50.000
Componenti	3	10.000	30.000	1	150	60	500	39.000	69.000
Membro aggiuntivo	1	4.000	4.000	0	0	0	0	0	4.000
segretario	1	8.000	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Totale	**6**								**131.000**

Per i 500 componenti dei Comitati di vigilanza, a fronte di un compenso individuale di euro 50, è stimato un onere complessivo di euro 25.000.

Gli oneri relativi alle spese di funzionamento pro-capite sono stati determinati nella misura di euro 4.500 nell'anno di assunzione, distinti in una quota pari al 90 per cento quale spesa *una-tantum* all'atto dell'assunzione comprensiva dei costi relativi all'allestimento della postazione di lavoro (mobilio e attrezzatura informatica) e in una quota del 10 per cento per materiale di consumo e nella misura di euro 450 pro-capite annui a regime corrispondente alla quota del 10 per cento già compresa nella spesa di funzionamento prevista nell'anno di assunzione in servizio.

A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli oneri complessivi recati dalle disposizioni.

(euro)

Oneri	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Stipendi e accessori	955.037	2.176.734	2.672.152	2.672.152	3.130.025	3.473.759	3.476.672	3.601.746	3.612.169	7.371.182
Spese concorsuali	401.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spese funzionamento	112.500	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
Totale	**1.468.537**	**2.187.984**	**2.683.402**	**2.683.402**	**3.141.275**	**3.485.009**	**3.487.922**	**3.612.996**	**3.623.419**	**7.382.432**

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si rileva preliminarmente che la norma novella l'ordinamento giudiziario introducendo l'articolo 5*-bis *al regio decreto n. 12 del 1941, in base al quale viene prescritto che negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali per i minorenni non possano essere previsti meno di tre sostituti procuratori, laddove,*

nell'assetto già vigente, non sembrerebbe fissato in via normativa un numero minimo di sostituti procuratori presso i medesimi uffici (comma 5).

A decorrere dal 1° luglio 2027, è disposto, altresì, l'aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria di 25 unità, da destinare alle funzioni requirenti di primo grado di cui al comma 5, con conseguente novella della tabella B allegata alla legge n. 71 del 1991 che riporta il medesimo ruolo (commi 6 e 7).

Il Ministero della giustizia è, quindi, autorizzato a bandire nel 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, procedure concorsuali per l'assunzione (non prima del 1° luglio 2027) delle suddette 25 unità di personale di magistratura (comma 8). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 955.037 per il 2027, di euro 2.176.734 per il 2028, di euro 2.672.152 per il 2029, di euro 2.672.152 per il 2030, di euro 3.130.025 per il 2031, di euro 3.473.759 per il 2032, di euro 3.476.672 per il 2033, di euro 3.601.746 per il 2034, di euro 3.612.169 per il 2035 e di euro 7.371.182 annui a decorrere dal 2036 relativamente agli oneri assunzionali, di euro 401.000 per il 2027 relativamente alle spese concorsuali, di euro 112.500 per il 2027 e di euro 11.250 annui a decorrere dal 2028 relativamente alle spese di funzionamento, cui si provvede, cui si provvede nei termini indicati dalla medesima norma (comma 9, secondo periodo).

Al riguardo, non si formulano osservazioni, alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e di confermare la quantificazione degli importi della spesa autorizzata dalla norma, nel presupposto, su cui appare necessaria una conferma da parte del Governo, che le prove concorsuali, sebbene la disposizione autorizzi il Ministero della giustizia a bandire il concorso nel 2026, si svolgano effettivamente nel 2027, posto che la decorrenza della relativa autorizzazione di spesa (comma 9, secondo periodo) è prevista proprio da tale anno.

Si segnala che nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle medesime disposizioni l'imputazione contabile della correlata maggiore spesa corrente è prevista a partire dall'esercizio finanziario 2027; analogamente la relazione tecnica riferisce le spese concorsuali al 2027.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa ivi introdotta per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 del medesimo articolo, 7, pari complessivamente a 1.468.537 euro per l'anno 2027 e a 7.382.432 euro a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero della giustizia.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento del fondo speciale di parte corrente reca le disponibilità necessarie a far fronte alla riduzione prevista dalla disposizione in commento, anche tenendo conto della riduzione disposta dal primo periodo del comma 9 dell'articolo 7.

Articolo 7, commi da 10 a 13
(Assunzioni di personale della Polizia di Stato per il potenziamento dei servizi di controllo alle frontiere e dei flussi migratori)

La norma, ai fini del potenziamento dei servizi di controllo delle frontiere e dei flussi migratori svolte dagli uffici di polizia di frontiera e dalle questure, autorizza, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato non prima del 1° dicembre 2026[63] (comma 10).

A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 753.439 per il 2026, euro 19.198.014 per il 2027, euro 26.388.270 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, euro 26.459.333 per il 2031, euro 27.241.020 per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035 ed euro 27.325.392 annui a decorrere dal 2036 (comma 11). Per le relative spese di funzionamento è autorizzata, inoltre, la spesa di euro 1.201.014 per il 2026, euro 1.140.067 per il 2027, euro 660.000 per il 2028, euro 1.410.000 per il 2029, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2031, euro 1.410.000 per il 2032, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 1.410.000 per il 2035 ed euro 660.000 annui a decorrere dal 2036 (comma 12).

Agli oneri derivanti dal comma 10, pari complessivamente a euro 1.954.453 per il 2026, euro 20.338.081 per il 2027, euro 27.048.270 per il 2028, euro 27.798.270 per il 2029, euro 27.048.270 per il 2030, euro 27.119.333 per il 2031, euro 28.651.020 per il 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per il 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dal 2036, si provvede:

- quanto a euro 1.954.453 per il 2026, euro 20.338.081 per il 2027, euro 27.048.270 per il 2028, euro 27.798.270 per il 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[64] [comma 13, lettera *a)*];

[63] La norma tiene fermo quanto previsto dall'articolo 703 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) che, per l'accesso alle carriere iniziali dei singoli Corpi di Polizia, nonché del Corpo dei Vigili del fuoco, e dell'Arma dei carabinieri individua specifiche riserve di posti in favore dei volontari in ferma prefissata, in servizio o in congedo, di età non superiore a venticinque anni compiuti, che abbiano completato almeno dodici mesi di servizio come volontari in ferma prefissata iniziale e siano in possesso degli ulteriori requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

[64] Di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

- quanto a euro 27.048.270 per il 2030, euro 27.119.333 per il 2031, euro 28.651.020 per il 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per il 2035 e ad euro 27.985.392 annui a decorrere dal 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[65] [comma 13, lettera *b)*].

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato (comma 11)	0,8	19,2	26,4	26,4	0,8	19,2	26,4	26,4	0,8	19,2	26,4	26,4
Assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato – funzionamento (comma 112)	1,2	1,1	0,7	1,4	1,2	1,1	0,7	1,4	1,2	1,1	0,7	1,4
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Assunzione straordinaria di 500 unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato – effetti riflessi (comma 11)					0,4	9,3	12,8	12,8	0,4	9,3	12,8	12,8
Minori spese correnti												
Riduzione FISPE (comma 13, lettera *a)*)	2,0	20,3	27,0	27,8	2,0	20,3	27,0	27,8	2,0	20,3	27,0	27,8
Riduzione FEI (comma 13, lettera b))												

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e fornisce in una tabella, per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica, la quantificazione degli oneri retributivi, in una prospettiva pluriennale (2026-2036) sulla base delle misure stipendiali previste dal DPR n. 53 del 2025, aggiornate con gli incrementi previsti del rinnovo contrattuale del triennio 2025/2027 e della misura del trattamento economico accessorio calcolato in base alla media del compenso per lavoro straordinario e del fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.

[65] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Per le spese di funzionamento si è tenuto conto delle spese di vitto (durante il corso di formazione 2 pasti al giorno da 7,00 euro cadauno per 220 giorni-lavoro e successivamente 1 pasto da 6,00 euro per 220 giorni lavoro), delle spese di vestiario (euro 1.500,00 *pro capite* da sostenere ciclicamente ogni 3 anni), delle spese per armamento (*una tantum* per 600 euro *pro capite*) e spese per docenze stimate su una base pro capite di 45,36 euro.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma autorizza, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, l'assunzione straordinaria di cinquecento unità nel ruolo iniziale di agenti e assistenti della Polizia di Stato con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2026 (comma 10). Con riguardo agli oneri retributivi derivanti dalle summenzionate assunzioni, viene autorizzata la spesa di euro 753.439 per il 2026, euro 19.198.014 per il 2027, euro 26.388.270 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, euro 26.459.333 per il 2031, euro 27.241.020 per ciascuno degli anni dal 2032 al 2035 ed euro 27.325.392 annui a decorrere dal 2036 (comma 11). Per le relative spese di funzionamento è, altresì, autorizzata, la spesa di euro 1.201.014 per il 2026, euro 1.140.067 per il 2027, euro 660.000 per il 2028, euro 1.410.000 per il 2029, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2031, euro 1.410.000 per il 2032, euro 660.000 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 1.410.000 per il 2035 ed euro 660.000 annui a decorrere dal 2036 (comma 12). Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle predette autorizzazioni di spesa si provvede, nei termini indicati dalla norma (*cfr. infra*) [comma 13, lettere a) e b)].*

Al riguardo, preso atto dei dati, dei parametri e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, sebbene non si formulino osservazioni in merito agli importi delle spese autorizzate per far fronte agli oneri retributivi e di funzionamento derivanti dalle disposizioni, appare comunque necessario acquisire un chiarimento in merito agli oneri che dovranno essere sostenuti per lo svolgimento delle prove concorsuali, posto che di essi non si dà conto né nella norma né nella citata relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria*, si fa presente che il comma 13 dell'articolo 7 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 10, pari a complessivamente a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028, euro 27.798.270 per l'anno 2029, euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e a euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, tramite le seguenti modalità:*

- quanto a euro 1.954.453 per l'anno 2026, euro 20.338.081 per l'anno 2027, euro 27.048.270 per l'anno 2028 ed euro 27.798.270 per l'anno 2029, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;*
- quanto a euro 27.048.270 per l'anno 2030, euro 27.119.333 per l'anno 2031, euro 28.651.020 per l'anno 2032, euro 27.901.020 per ciascuno degli anni dal 2033 al 2034, euro 28.651.020 per l'anno 2035 e a euro 27.985.392 annui a decorrere dall'anno 2036, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b)*, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.*

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, si rammenta preliminarmente che il Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta nell'ambito del vigente bilancio triennale una dotazione iniziale, con riferimento alle annualità interessate dalla disposizione in commento, pari a 636.875.613 euro per l'anno 2027 e a 1.368.208.924 euro per l'anno 2028.

In tale quadro, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate per ciascuna delle annualità interessate, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione del medesimo Fondo disposta dall'articolo 1, comma 12, del presente decreto, assicurando altresì che il loro impiego sia in ogni caso coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento, invece, alla seconda modalità di copertura finanziaria, si rammenta che il Fondo per le esigenze indifferibili è iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, considerato che la riduzione del predetto Fondo si colloca in un periodo temporale successivo a quello del vigente bilancio triennale dello Stato, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo per ciascuna delle annualità interessate, anche alla luce dell'ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta per finalità di copertura finanziaria dall'articolo 1, comma 15, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto in esame, assicurando altresì che il loro impiego sia in ogni caso coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per le esigenze indifferibili.

Articolo 7, commi 14 e 15
(Disposizioni in materia di corsi di formazione per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato)

La norma inserisce il comma 3-*bis* all'articolo 17 del decreto-legge n. 23 del 2026. La disposizione introdotta prevede che nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato (anche con riferimento ai concorsi già indetti) possano essere avviati al corso di formazione le aliquote di candidati che abbiano riportato l'idoneità nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori e facoltativi, sulla base dell'ordine decrescente risultante dalle graduatorie provvisorie di merito adottate nelle more dell'approvazione delle graduatorie definitive di merito, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi (comma 14).

All'attuazione del comma 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 15).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa non comporta un incremento delle facoltà assunzionali della Polizia di Stato previste a legislazione vigente, né un'anticipazione delle decorrenze di tali assunzioni, sia ordinarie sia straordinarie, previste dai decreti di autorizzazione adottati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-*bis* e 10, del decreto-legge n. 112 del 2008.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione stabilisce che le graduatorie provvisorie potranno essere adottate soltanto nel caso in cui risulti assicurata l'assunzione di tutti i candidati idonei, nel limite dei posti banditi. Pertanto, ai fini dell'effettiva applicabilità della disposizione è necessario che, in base all'andamento delle attività selettive, sia stato previsto un numero di candidati idonei inferiore rispetto al numero di posti messi a bando. In tal modo, si evita l'inserimento nelle graduatorie provvisorie e, soprattutto, l'avvio al corso di formazione di candidati che potrebbero risultare idonei non vincitori nelle graduatorie definitive di merito. Come espressamente previsto nel testo normativo, siffatte graduatorie parziali provvisorie sono redatte nelle more dell'approvazione delle graduatorie di merito definitive, comunque essenziale ai fini della regolare conclusione delle procedure concorsuali in argomento. La misura risponde alla *ratio* di accelerare le tempistiche di avvio dei candidati

idonei ai relativi corsi di formazione e quindi, in prospettiva, anche le tempistiche di assegnazione dei frequentatori di tali corsi presso gli Uffici territoriali, a beneficio della funzionalità della Polizia di Stato.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma introduce la possibilità di avviare ai corsi di formazione per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato aliquote di candidati già dichiarati idonei all'esito di tutte le prove d'esame e di tutti gli accertamenti, sulla base di apposite graduatorie di merito provvisorie, a condizione che risulti assicurata, sulla base degli esiti delle attività concorsuali già svolte, l'assunzione di tutti i candidati idonei nel limite dei posti banditi (comma 14). All'attuazione del comma 14 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 15).*

La relazione tecnica riferisce che la disposizione non comporta un incremento delle vigenti facoltà assunzionali della Polizia di Stato, né un'anticipazione delle decorrenze di tali assunzioni, sia ordinarie sia straordinarie.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, andrebbe chiarito come in via applicativa possa essere escluso l'avvio al corso di formazione di candidati che potrebbero successivamente risultare, nelle graduatorie definitive, idonei non vincitori o comunque non utilmente collocati ai fini dell'assunzione. In tali casi, infatti, potrebbero determinarsi oneri ascrivibili, sia ai costi già sostenuti per la formazione di tali soggetti, sia a quelli conseguenti alla necessità di avviare alla formazione, anche in un successivo ciclo, i candidati che risultino invece, in un secondo momento, utilmente collocati nella graduatoria definitiva, sia a quelli che potrebbero derivare da eventuali contenziosi. Il chiarimento appare opportuno, giacché la relazione illustrativa, pur rilevando il possibile insorgere di tale eventualità, si limita a riferire che "ai fini dell'effettiva applicabilità della disposizione è necessario che, in base all'andamento delle attività selettive, sia stato previsto un numero di candidati idonei inferiore rispetto al numero di posti messi a bando".

Articolo 7, comma 16
(Disposizioni concernenti le Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

La norma reca modifiche a specifiche disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare-COM) in materia di

Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM). In particolare la norma:

- sostituisce con un nuovo testo il comma 3 dell'articolo 1477-*ter* al fine di portare da due a tre il numero massimo di mandati consecutivi delle cariche direttive delle APCSM. Viene, inoltre, modificato il comma 4 riducendo da cinque a quattro il numero delle volte in cui il militare può essere posto in distacco sindacale [lettera *a)*];
- integra l'articolo 1479-*ter*, con l'inserimento del comma 1-*bis*, che prevede un termine minimo di 10 giorni per l'invio da parte delle amministrazioni militari dei Ministeri della difesa e dell'economia alle APCSM della documentazione sulla quale è richiesto il parere delle medesime Associazioni [lettera *b)*];
- la novella del comma 9 dell'articolo 1480, prevedendo l'aumento della durata dei distacchi e delle aspettative sindacali non retribuite da tre a quattro anni, la riduzione da cinque a quattro del numero complessivo di distacchi sindacali e aspettative retribuite e l'eliminazione della previsione di un periodo di servizio effettivo di almeno un triennio tra ciascun distacco o aspettativa sindacale non retribuita [lettera *c)*].

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che le disposizioni sono finalizzate a disciplinare la durata degli incarichi direttivi e a introdurre limiti temporali e di alternanza nell'utilizzo degli istituti del distacco e dell'aspettativa sindacale non retribuita. Le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto incidono esclusivamente sui requisiti di durata, rieleggibilità e alternanza degli incarichi e degli istituti previsti dalla normativa vigente, senza determinare incrementi di personale, trattamenti economici aggiuntivi o nuovi adempimenti amministrativi.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche agli articoli 1477-*ter *e 1480 del Codice dell'ordinamento militare (APCSM) concernenti, rispettivamente, la durata e la rieleggibilità delle cariche direttive delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e la disciplina dei distacchi e delle aspettative sindacali non retribuite. Viene, inoltre, integrato l'articolo 1479-*ter*, introducendo un termine minimo di 10 giorni per l'invio, da parte delle amministrazioni militari dei Ministeri della difesa e dell'economia, alle APCSM della documentazione sulla quale è richiesto il parere delle medesime Associazioni.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale dell'intervento, confermato anche dalla relazione tecnica, che precisa che le disposizioni incidono esclusivamente sui requisiti di

durata, rieleggibilità e alternanza degli incarichi e degli istituti previsti dalla normativa vigente, senza determinare incrementi di personale, trattamenti economici aggiuntivi o nuovi adempimenti amministrativi.

Articolo 7, comma 17
(Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

La norma interviene sul comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, che individua le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente, civile e militare, delle Forze di polizia e delle Forze armate. In particolare, la norma specifica la natura economica delle materie afferenti il trattamento accessorio e quello di missione e di trasferimento. Viene, inoltre, inserita tra le materie oggetto delle suddette procedure negoziali anche l'istituzione di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale (comma 17).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica riferisce che la norma è volta a integrare le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, al fine di renderle maggiormente coerenti con quelle previste per il personale contrattualizzato dal decreto legislativo n. 195 del 1995 in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma interviene sul comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, che elenca le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate. In particolare, la norma precisa la natura economica degli ambiti di negoziazione concernenti il trattamento accessorio e quello di missione e di trasferimento. Viene, inoltre, inserita la nuova materia negoziale afferente all'istituzione di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale.*

Al riguardo, considerato il contenuto meramente illustrativo della relazione tecnica, andrebbero acquisiti elementi di informazione volti a confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui trattasi.

Articolo 8
(Interventi volti al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

Normativa previgente. L'articolo 7 del decreto-legge n. 19 del 2024 prevede la nomina di un commissario straordinario, che opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR relativamente al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura (comma 1).
Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto che opera sino alla data di cessazione dell'incarico e a cui è assegnato un contingente massimo di personale pari a 12 unità, di cui 1 di personale dirigenziale di livello generale, 2 di personale dirigenziale di livello non generale e 9 di personale non dirigenziale. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 30 ore mensili, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle 70 amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il commissario straordinario può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del commissario straordinario è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, con oneri a carico delle risorse di cui al successivo comma 3. Detti oneri sono quantificati in euro 1.372.637 per l'anno 2024 e a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (commi 2 e 3).

Le norme, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, e controllo della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti

abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, nonché di fronteggiare ulteriori situazioni di degrado, vulnerabilità sociale e sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, prorogano l'incarico dell'apposito Commissario e la durata della relativa Struttura commissariale[66] fino al 31 dicembre 2030. Fino alla medesima data, gli incarichi dirigenziali di livello generale, e non generale, possono essere conferiti in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 1).

Il Commissario svolge le seguenti funzioni:

- definisce un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi per i lavoratori stagionali in agricoltura, in possesso di cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di permesso di soggiorno che consenta l'attività lavorativa, tesi al superamento degli insediamenti abusivi che preveda:
 - il recupero, ove possibile, dei progetti esclusi dal finanziamento del PNRR di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 [comma 2, lettera *a)*, numero 1];
 - misure di sostegno agli investimenti aziendali finalizzati all'implementazione di soluzioni abitative avvalendosi, anche attraverso apposita convenzione, del supporto dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del successivo comma 6, terzo periodo [comma 2, lettera *a)*, numero 2];
 - il rafforzamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura [comma 2, lettera *a)*, numero 3];
 - la valorizzazione del patrimonio immobiliare derivante da beni confiscati alla criminalità organizzata e di quello demaniale [comma 2, lettera *a)*, numero 4];
- assicura il coordinamento delle amministrazioni centrali interessate, delle regioni, degli enti locali, delle Agenzie competenti e degli *stakeholder* di settore [comma 2, lettera *b)*];
- coordina, d'intesa con le amministrazioni competenti, l'assegnazione e l'impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati e con i relativi cronoprogrammi di attuazione [comma 2, lettera *c)*];

[66] Di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2024.

- promuove e accelera le procedure amministrative, autorizzative e realizzative connesse alle opere infrastrutturali, favorendone la tempestiva esecuzione [comma 2, lettera *d)*];
- assicura il monitoraggio degli interventi e dei progetti finanziati verificandone lo stato di attuazione, la conformità agli obiettivi programmati e il mantenimento della destinazione d'uso prevista, anche ai fini della corretta utilizzazione delle risorse pubbliche e della sostenibilità degli interventi nel tempo [comma 2, lettera *e)*];
- relaziona trimestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite del Ministro del lavoro e delle politiche sociali [comma 2, lettera *f)*];
- riferisce periodicamente al Tavolo operativo[67] sullo stato di attuazione degli interventi del piano straordinario [comma 2, lettera *g)*].

Per la realizzazione degli interventi si provvede, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché dell'assistenza tecnica, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., che può svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza e di soggetto attuatore, con oneri posti a carico dell'assegnazione disposta ai sensi del successivo comma 6, terzo periodo (comma 3).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono dettagliati i compiti, le funzioni e le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali, quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della struttura

[67] Di cui al decreto-legge n. 119 del 2018. In particolare, l'articolo 25-*quater* ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo, i cui componenti sono nominati in numero non superiore a 15, si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La partecipazione ai lavori è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione).

commissariale, nonché i rapporti convenzionali, a valere sulle risorse del presente articolo (comma 4).
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 5).
Al fine di attuare gli interventi di investimento, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, è disposta l'assegnazione in favore del Commissario di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo di 60 milioni di euro e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 750, della legge n. 199 del 2025.

L'articolo 1, comma 750, della legge n. 199 del 2025 prevede che, al fine di consentire una corretta programmazione finanziaria tenuto conto delle nuove regole della *governance* economica europea, ferme restando le dotazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, previste a legislazione vigente, in termini di competenza e residui, i trasferimenti di cassa a valere sul predetto Fondo possano essere disposti, con riferimento alle programmazioni 2021-2027 e precedenti, entro l'importo di 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni di euro per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039.

Con la suddetta delibera CIPESS sono, altresì, definite le modalità di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera. Agli oneri derivanti dal comma 2, lettera *a)*, numero 2), e dal comma 3, ultimo periodo, si provvede nel limite complessivo del 4 per cento delle risorse assegnate ai sensi delle presenti disposizioni (comma 6).

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				**Fabbisogno**				**Indebitamento netto**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												

Proroga al 31 dicembre 2030 Commissario - compenso Commissario straordinario (comma 1)		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
Proroga al 31 dicembre 2030 Commissario - compenso per un Dirigente di I Fascia e due Dirigenti di II Fascia (comma 1)		0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7		0,7	0,7	0,7
Proroga al 31 dicembre 2030 Commissario - personale (comma 1)		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
Proroga al 31 dicembre 2030 Commissario - lavoro straordinario (comma 1)		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
Proroga al 31 dicembre 2030 Commissario - esperti (comma 1)		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3
Proroga al 31 dicembre 2030 Commissario - funzionamento (comma 1)		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A - MLPS (comma 5)		1,8	1,8	1,8		1,8	1,8	1,8		1,8	1,8	1,8
Maggiori entrate contributive e tributarie												

Proroga al 31 dicembre 2030 Commissario - compenso Commissario straordinario – Effetti riflessi (comma 1)						0,1	0,1	0,1		0,1	0,1	0,1
Proroga al 31 dicembre 2030 Commissario - compenso per un Dirigente di I Fascia e due Dirigenti di II Fascia – Effetti riflessi (comma 1)						0,3	0,3	0,3		0,3	0,3	0,3
Proroga al 31 dicembre 2030 Commissario - personale – Effetti riflessi (comma 1)						0,2	0,2	0,2		0,2	0,2	0,2
Proroga al 31 dicembre 2030 Commissario* Effetti riflessi (comma 1)						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

*Effetti riflessi presumibilmente ascrivibili alle spese di straordinario in cui importo annuo sembrerebbe arrotondato a zero in quanto inferiore a 50 mila euro.

La relazione tecnica, oltre a descrivere le norme:

- in relazione al comma 1, ricorda che la struttura è costituita da un contingente massimo di personale pari a 12 unità, di cui 1 di personale dirigenziale di livello generale, 2 di personale dirigenziale di livello non generale e 9 di personale non dirigenziale;
- per quanto riguarda il comma 2, afferma che le attività ulteriori previste in capo al Commissario e alla Struttura commissariale ai sensi del comma in esame non determinano un maggior fabbisogno di personale, in quanto, da un lato, tali attività consistono anche in una specificazione di funzioni che il personale attualmente in forza presso la medesima struttura già svolge e, dall'altro, le attività aggiuntive saranno poste a carico, in virtù dei nuovi rapporti convenzionali previsti dal presente articolo, degli enti indicati. Non emergono, pertanto, dalle modifiche in parola, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- relativamente al comma 3, ricorda che il Commissario straordinario può avvalersi, mediante apposite convenzioni o protocolli delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Le convenzioni e i protocolli sono stipulati

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rientrando gli stessi nel compendio delle attività e delle funzioni istituzionali già previste a legislazione vigente;

- con riferimento al comma 4, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Per quanto riguarda il comma 5, la relazione tecnica quantifica gli oneri derivanti dal comma 1 e relativi al funzionamento della Struttura di supporto, determinati in complessivi euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, indicando nelle tabelle seguenti il dettaglio della quantificazione.

MINISTERO DELL'LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 22-24 (1.3 medi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38%-(32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione posizione parte variabile Stato	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO -CONTR.INCR. CONTR.5,40%CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo annuo
Dirigente I fascia	63.807,87	42.598,20	64.459,84	44.693,72	80.193,18	295.752,81	15.930,65	311.724	1	311.724

MINISTERO DELL'LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 22-24 (1.3 medi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38%-(32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione posizione parte variabile Stato	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO -CONTR.INCR. CONTR.5,40%CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo annuo
Dirigente II fascia	50.005,77	14.515,11	28.500,00	26.068,47	44.225,80	163.315,15	8.819,02	172.135	2	344.270

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (fondo dipendenti)	Oneri riflessi 38,38%-(32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione parte capite totale (fondamentale e accessorio - fondo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO -CONTR.INCR. CONTR.5,40%CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo annuo
Funzionari	29.365,13	2.113,99	5.143,99	2.127,12	13.215,41	47.965,23	2.590,01	50.554	9	454.986

Oneri straordinario (30 unità max di)	2027	2028	2029	2030
9 funzionari	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.060,00

	Costo unitario annuo	2027	2028	2029	2030
Commissario	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
1 Dirigente prima fascia	311.724	311.724	311.724	311.724	311.724
2 Dirigenti seconda fascia	172.135	344.270	344.270	344.270	344.270
9 funzionari	50.554	454.986	454.986	454.986	454.986
Oneri straordinario		80.060	80.060	80.060	80.060
Esperti	50.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Spese di funzionamento		185.368	185.368	185.368	185.368
TOTALE		1.759.128	1.759.128	1.759.128	1.759.128

La relazione tecnica riporta al comma 6 la copertura finanziaria degli interventi di investimento di cui al comma 2, lettera *a)*, ivi compresi gli interventi di cui al punto n. 2), nonché dell'avvalimento di AGEA e Invitalia ai sensi del comma 2, lettera *a)*, numero 2), e del comma 3, ultimo periodo. L'attuazione di tali interventi è disposta con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e, con la medesima delibera, sono, altresì, definite le modalità di restituzione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, delle somme trasferite al Commissario straordinario e non utilizzate in coerenza con il cronoprogramma finanziario indicato per ciascun investimento nella medesima delibera del CIPESS. Gli oneri sono stanziati nel limite massimo di 60 milioni di euro e sono a valere sul Fondo per lo sviluppo e

la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 e fermo restando il rispetto delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 750, della legge n. 199 del 2025.

La relazione tecnica indica il seguente profilo di cassa: euro 15 milioni per l'anno 2027, euro 15 milioni per l'anno 2028, euro 20 milioni per l'anno 2029 ed euro 10 milioni per l'anno 2030. La quantificazione deriva dalla valutazione della Struttura commissariale in relazione ai progetti esclusi dal finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui alla Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativo al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e potenzialmente recuperabili. In merito alla metodologia seguita per la quantificazione dei suddetti oneri, è stata presa a riferimento la Tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 55 del 2022, ove sono riportati i progetti che erano finanziati dal PNRR. Tra questi, sono stati selezionati, a titolo esemplificativo, i seguenti progetti ritenuti potenzialmente recuperabili:

(euro)

Ispica	14.497.717,94
San Severo	27.832.952,99
Cerignola	8.845.732,54
Latina	4.363.715,20

A ciò, si aggiungono i costi relativi al potenziamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura (SILCA), di cui all'articolo 25-*quater*, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 119 del 2018, la cui prima implementazione è stata finanziata con i fondi PNRR, nonché dell'avvalimento di AGEA e INVITALIA ai sensi del comma 2, lettera *a)*, numero 2), e del comma 3, ultimo periodo. Tali costi saranno sostenuti nel limite di 4.459.881,33 euro, fermo restando che l'avvalimento di AGEA e INVITALIA non potrà comportare complessivamente oneri superiori al quattro per cento dell'assegnazione complessiva di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione disposta dal CIPESS ai sensi del comma 6.

In merito ai profili di quantificazione, *si rileva che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030 l'incarico del Commissario straordinario, di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 19 del 2024, che opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR relativamente al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura e la durata della relativa Struttura commissariale (comma 1). Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 1.759.128 per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 5].*

La relazione tecnica fornisce nel dettaglio i dati e i parametri utilizzati ai fini della quantificazione, che risultano verificabili per la determinazione dell'onere.

In proposito, si osserva che gli importi degli oneri, come resi in dettaglio nel prospetto riepilogativo, confermano quelli già riportati dalla relazione tecnica riferita all'articolo 7 del decreto-legge n. 19 del 2024. Ciò premesso, si osserva altresì che detta quantificazione potrebbe risultare sovrastimata laddove, dall'analisi delle tabelle fornite, sembra ricomprendere, sia per quanto riguarda i dirigenti che per quanto riguarda i funzionari, le voci relative alle componenti stipendiali, che dovrebbero essere dovute a legislazione vigente dalle amministrazioni di provenienza. Su tale aspetto appare pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Le norme, inoltre, elencano le funzioni svolte dal Commissario, prevedendo, tra l'altro, la definizione di un piano straordinario pluriennale di interventi di investimento finalizzato a rendere disponibili alloggi per i lavoratori stagionali in agricoltura (comma 2). Per l'esercizio delle suddette funzioni, il Commissario straordinario può, altresì, avvalersi delle amministrazioni pubbliche centrali o periferiche interessate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonché dell'assistenza tecnica, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A., che può svolgere anche, disgiuntamente o congiuntamente, le funzioni di centrale di committenza e di soggetto attuatore (commi da 3 a 4).

La relazione tecnica afferma che le attività ulteriori previste in capo al Commissario e alla Struttura commissariale ai sensi del comma in esame non determinano un maggior fabbisogno di personale, in quanto, da un lato, tali attività consistono anche in una specificazione di funzioni già svolte e, dall'altro, le stesse saranno poste a carico dei soggetti indicati nelle varie convenzioni.

In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'invarianza di oneri per la finanza pubblica.

Viene altresì previsto che con delibera CIPESS, sia disposta l'assegnazione in favore del Commissario di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, nel limite massimo di 60 milioni di euro e che agli oneri derivanti dal comma 2, lettera a), *numero 2), e dal comma 3, ultimo periodo, si provvede nel limite complessivo del 4 per cento delle risorse assegnate ai sensi delle presenti disposizioni (comma 6).*

La relazione tecnica, che riporta i relativi profili di cassa, afferma che la quantificazione deriva dalla valutazione della Struttura commissariale in relazione ai progetti esclusi dal finanziamento del PNRR, prendendo a riferimento la Tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali n. 55 del 2022 e selezionando i progetti ritenuti potenzialmente recuperabili debitamente indicati con i rispettivi importi.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

La relazione tecnica segnala inoltre che a valere su dette risorse sono altresì coperti gli oneri dell'avvalimento di AGEA e INVITALIA, ai sensi del comma 2, lettera a)*, numero 2), e del comma 3, ultimo periodo, nonché i costi relativi al potenziamento del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura.*

Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento, posto che la copertura di tali ultimi costi, a differenza di quella relativa ai primi due oneri, diversamente da quanto sembra evincersi dalla relazione tecnica non trova esplicito riferimento nelle disposizioni in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria*, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, pari a 1.759.128 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 9
(Disposizioni urgenti in materia di disabilità)

Normativa previgente. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2024 disciplina la nuova procedura di riconoscimento della condizione di disabilità attraverso la valutazione di base affidata, in via esclusiva, all'INPS a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Il comma 6 del citato articolo 9, al fine di garantire la piena attuazione della nuova procedura, autorizza l'INPS ad assumere, per l'anno 2026, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:

- 1.069 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Medici di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza;
- 142 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi;
- 920 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari del Comparto Funzioni Centrali.

Il successivo comma 7 del medesimo articolo 9, come modificato dall'articolo 12, comma 15-*sexies*, del decreto-legge n. 25 del 2025, autorizzava, per le assunzioni di cui al comma 6 la spesa di 165.196.120 euro per l'anno 2026 e di euro 215.371.872 annui a decorrere dall'anno 2027.

Le norme riducono, per l'anno 2026, di 45.849.032 euro (da 165.196.120 euro a 119.347.088), l'autorizzazione di spesa all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024, relativa all'assunzione di personale a supporto della riforma della valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità (comma 1).

Le norme, inoltre, incrementano la dotazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e, con riguardo alla quota di cui all'articolo 1, comma 211, secondo periodo, della medesima legge, di 8.788.509 euro per l'anno 2027 (comma 2).

> Il citato comma articolo 1, comma 211, secondo periodo, della legge n. 213 del 2023 reca un'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 per il finanziamento di attività, anche di comunicazione, strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità nonché per il finanziamento di progetti sociali di alta rilevanza per la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 23.612.251 euro per l'anno 2026 e a 8.788.509 euro per l'anno 2027, si provvede:

- quanto a 23.612.251 euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024 [comma 3, lettera *a)*];
- quanto a 8.788.509 euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021 [comma 3, lettera *b)*].

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, c. 210, della L. 213/2023 (comma 2)	23,6	8,8			23,6	8,8			23,6	8,8		
Minori spese correnti												
Risorse rinvenienti dalle modifiche apportate all'art. 9, c. 7, del D.Lgs. 62/2024 – riduzione delle facoltà assunzionali per l'anno 2026 da parte dell' INPS [comma 3, lettera *a)*]	45,8				45,8				45,8			
Riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'art. 1, c. 178, della L. 234/2021 [comma 3, lettera b)]		8,8				8,8				8,8		
Minori entrate tributarie e contributive												
Risorse rinvenienti dalle modifiche apportate all'art. 9, c. 7, del D.Lgs. 62/2024 - riduzione delle facoltà assunzionali per l'anno 2026 da parte dell' INPS - effetti riflessi [comma 3, lettera *a)*]					22,2				22,2			

La relazione tecnica afferma che il comma 1 dell'articolo in esame riduce le disponibilità finanziarie assegnate per l'anno 2026 all'INPS per le assunzioni del personale a supporto della riforma di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, poiché i relativi concorsi non si concluderanno tempestivamente. Lo stanziamento previsto per le assunzioni nel 2026 si riduce, pertanto, dal valore di 165.196.120 euro a legislazione vigente sino a 119.347.088 euro, con una riduzione di 45.849.032 euro.

La relazione tecnica riporta la seguente tabella:

Profilo	*N.*	*Spesa su base annua*	*Assunti 2026*				*Spesa 2026*
			N.	*dec.*	*N.*	*dec.*	
Medici	1.069	158.250.109,85	500	01-mar	400	01-giu	**96.223.172,50**
Psicologi	781	42.007.623,57	781	01-ott			**10.501.905,89**
Sanitari	139	7.476.388,83	139	01-mag			**4.984.259,22**
Amministrativi	142	7.637.749,74	142	01-gen			**7.637.749,74**
						TOTALE	**119.347.087,35**
						STANZIAMENTO 2026	**165.196.120,00**
						RISPARMIO DI SPESA	**45.849.032,65**
						EFFETTI INDOTTI SULL'ENTRATA DELLO STATO (48,5%)	**-22.236.780,84**

Con riferimento ai commi 2 e 3, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Si ricorda che, come ricordato anche in premessa, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024 è stata rideterminata dall'articolo 12, comma 15-*sexies*, lettera *b)*, del decreto-legge n. 25 del 2025. La relativa relazione tecnica riporta i seguenti oneri per le figure professionali da assumere:

	Medici	Figura professionale aree psicologiche e sociali	Personale sanitario	Personale amministrativo	Totale
Totale spesa per anno (in euro)	158.250.109,85	42.007.623,57	7.476.388,83	7.637.749,74	215.371.871,99
numero mesi 2026	10,00	7,00	7,00	7,00	
Totale spesa (in euro)	131.875.091,54	24.504.447,08	4.361.226,82	4.455.354,02	165.196.119,46

***<u>In merito ai profili di quantificazione</u>**, si rileva preliminarmente che le norme in esame riducono, per l'anno 2026, di 45.849.032 euro (da 165.196.120 euro a 119.347.088), l'autorizzazione di spesa all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo n. 62 del 2024, relativa all'assunzione di personale INPS a supporto della riforma della valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità (comma 1).*

*Le norme inoltre incrementano la dotazione del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210, della legge n. 213 del 2023, di 23.612.251 euro per l'anno 2026 e di 8.788.509 euro per l'anno 2027 e provvedono alla copertura dei relativi oneri (*cfr. infra*) [commi 2 e 3].*

*In merito al comma 1, dalla tabella riportata nella relazione tecnica emerge una ricomposizione della spesa, esclusivamente per l'anno 2026, per il personale assunto dall'INPS, rispetto a quanto riportato nella relazione tecnica riferita all'articolo 12, comma 15-*sexies, *lettera* b), *del decreto-legge n. 25 del 2025, che ha da ultimo modificato l'autorizzazione di spesa interessata. I risparmi, pari a 45.849.032,65 euro, al lordo delle minori entrate fiscali e contributive*[68]*, derivano infatti da una riduzione della spesa per l'assunzione di medici (35.651.919,04 euro) e psicologi (14.002.541,19*

[68] Il risparmio lordo di 45.849.032,65 euro deve essere infatti decurtato di una somma pari al 48,5 per cento (22.236.780,84 euro), che corrisponde alle minori entrate tributarie e contributive derivanti dalla mancata o ritardata assunzione del personale dell'INPS, per un risparmio effettivo su indebitamento netto e fabbisogno di 23.612.251,48 euro.

euro), parzialmente compensate da aumenti della spesa per l'assunzione di altro personale sanitario (623.032,40 euro) e amministrativo (3.182.395,72 euro).

Nel dettaglio:

- per quanto riguarda i medici, al posto delle 1.069 assunzioni previste a decorrere dal 1° marzo 2026, sono state assunte 500 unità a decorrere dal 1° marzo 2026 e 400 unità a decorrere dal 1° giugno 2026, con un conseguente risparmio complessivo di 35.651.919,04 euro;
- per quanto riguarda gli psicologi, la relazione tecnica ipotizza l'assunzione di tutte le unità previste (781) dal 1° ottobre 2026 anziché dal 1°giugno 2026, con un conseguente risparmio di 14.002.541,19 euro;
- per quanto riguarda il personale sanitario, la relazione tecnica riporta che le unità previste (139) sono state assunte dal 1° maggio 2026, anziché dal 1°giugno 2026, determinando un incremento di spesa di 623.032,40 euro per tale categoria rispetto a quanto riportato nella precedente relazione tecnica;
- per quanto riguarda il personale amministrativo, la relazione tecnica riporta che le unità previste (142) sono state assunte dal 1° gennaio 2026, anziché dal 1°giugno 2026, determinando un incremento di spesa di 3.182.395,73 euro per tale categoria rispetto a quanto riportato nella precedente relazione tecnica.

In proposito, non si formulano osservazioni con riferimento alle rimodulazioni disposte nell'anno 2026, considerato che l'autorizzazione di spesa è riferita all'assunzione del personale nel suo complesso e che la quantificazione risulta comunque coerente con i dati alla base delle precedenti relazioni tecniche [articolo 12, comma 15-sexies*, lettera* b)*, del decreto-legge n. 25 del 2025 e articolo 9 del decreto legislativo n. 62 del 2024]. Per quanto riguarda invece gli anni successivi appare necessario che sia fornita una elaborazione delle proiezioni di spesa relative alle assunzioni come modificate nell'anno 2026, in modo da assicurare che gli effetti che ne derivano non eccedano l'originaria autorizzazione di spesa.*

In merito ai profili di copertura finanziaria*, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 9 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 del medesimo articolo, pari a 23.612.251 euro per l'anno 2026 e a 8.788.509 euro per l'anno 2027, tramite le seguenti modalità:*

- quanto a 23.612.251 euro per l'anno 2026, ai sensi di quanto disposto dalla lettera a)*, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle modificazioni apportate dal comma 1 dell'articolo in esame all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62;*

- quanto a 8.788.509 euro per l'anno 2027, ai sensi di quanto disposto dalla lettera b)*, mediante corrispondente riduzione del fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

Al riguardo, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria, nel rilevare che l'importo indicato dalla disposizione corrisponde alle minori spese, al netto degli effetti riflessi in termini di minori entrate per il bilancio dello Stato, che la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento ascrivono al comma 1 dell'articolo in esame, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai profili di quantificazione finanziaria.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura finanziaria, si fa presente che la disposizione prevede la riduzione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, volto a dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'Autorità politica delegata in materia.

Tale Fondo, iscritto sul capitolo 3088 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca, nel vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale di 58.788.509 euro per l'anno 2027.

In proposito, nel rilevare la coerenza dell'intervento normativo in esame rispetto alle finalità cui il Fondo citato risulta preordinato a legislazione vigente, appare nondimeno necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate.

Articolo 10, comma 1
(Trattamento pensionistico in favore del personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana)

Le norme, per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale *ex* dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, prevede che l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, possa provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità definite dall'INPS mediante esibizione di documentazione di data certa, nonché mediante eventuali dichiarazioni del lavoratore[69], e con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo.

Si ricorda che l'articolo 13, primo comma, della legge n. 1338 del 1962 prevede che il datore di lavoro, che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, possa chiedere all'INPS di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione

[69] Rese ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi. Il richiamato quarto comma dispone che il datore di lavoro sia ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'INPS di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Si ricorda altresì che, in via generale, la disciplina della rendita vitalizia (reversibile ai superstiti) relativa ai contributi previdenziali non versati e oggetto di prescrizione temporale consente:

- la richiesta all'INPS, da parte del datore di lavoro e con onere economico a suo carico, di costituzione della suddetta rendita;
- l'omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore – con onere economico a suo carico e fatto salvo il diritto nei confronti del datore al risarcimento del danno - per i casi in cui il lavoratore non possa ottenere dal datore la costituzione della rendita;
- per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché ne ricorrano le condizioni, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- la richiesta all'INPS, da parte del lavoratore e con onere economico a suo carico, della costituzione di una rendita vitalizia, qualora sia decorso il termine di prescrizione per la suddetta richiesta da parte del datore di lavoro, o da parte del medesimo lavoratore in sostituzione del datore.

A tali fini, per i periodi oggetto di rendita vitalizia, si possono prendere a riferimento i minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o, ove necessario, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2016, pubblicato nel sito *internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 6 luglio 2016. Ai fini della costituzione della rendita vitalizia gli oneri economici rimangono a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa.

La relazione illustrativa afferma che le disposizioni sono connotate da particolare urgenza al fine di evitare il protrarsi della mancata percezione dell'emolumento pensionistico da parte di molti *ex* dipendenti della Croce Rossa italiana in quiescenza.

Si tratta, più in particolare, di circa 288 persone, *ex* dipendenti della CRI, ente pubblico non economico oggi riorganizzata ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012, di cui molte versano in documentata condizione di indigenza anche legata a situazioni di disabilità gravi in famiglia. La mancata percezione dell'emolumento deriva dalla richiesta dell'INPS, ai fini dell'erogazione del trattamento, della certificazione della posizione lavorativa dei singoli interessati. Tuttavia, la documentazione richiesta dall'INPS non è in possesso - presumibilmente a seguito delle note vicende che hanno interessato la trasformazione della Croce Rossa (CRI) in ente strumentale della Croce Rossa -

né degli interessati né dell'ente. La mancata approvazione in tempi brevi della misura comporterebbe, dunque, pur in presenza del diritto alla percezione dell'emolumento, una perdurante impossibilità di sostentamento per un numero consistente di nuclei familiari.

Agli oneri, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della 27 dicembre 2006.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

	Saldo netto da finanziare				**Fabbisogno**				**Indebitamento netto**			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Costituzione rendita vitalizia a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana per l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente						0,3	0,6	0,7		0,3	0,6	0,7
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali						0,3	0,6	0,7		0,3	0,6	0,7

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame mirano a risolvere una criticità di natura previdenziale riguardante il personale ex dipendente dall'Ente Croce Rossa Italiana (CRI), integrando la disciplina per il riconoscimento e la copertura assicurativa di periodi lavorativi antecedenti al 31 dicembre 2017 privi della relativa contribuzione versata.

Nel corso dei complessi processi di riordino dell'ente (avviati con il decreto legislativo n. 178 del 2012) e della successiva messa in liquidazione coatta amministrativa dell’ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, sono emerse posizioni contributive discontinue o non liquidate per taluni periodi di servizio compresi tra l'assunzione e la data limite del 31 dicembre 2017. Al fine di garantire la continuità dei trattamenti pensionistici e la regolare liquidazione delle prestazioni spettanti a tali lavoratori, la norma consente l’applicazione dello strumento della costituzione di rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, fornendo strumenti probatori semplificati ed equitativi parametri retributivi di riferimento per il calcolo della riserva matematica.

Ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, della legge n. 1338 del 1962, la costituzione di rendita vitalizia per contributi omessi e prescritti richiede di norma la prova rigorosa dell'esistenza e della durata del rapporto di lavoro a mezzo di documentazione di data certa stilata all'epoca del rapporto stesso. In considerazione dell'eccezionalità della gestione liquidatoria dell'ente strumentale e della difficoltà oggettiva di reperimento del materiale archivistico pregresso, la norma attribuisce all'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in L.C.A. la facoltà di provare la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro con:

- documentazione di data certa, secondo le indicazioni operative e procedurali definite dall’INPS;
- dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rese direttamente dal lavoratore interessato;
- attestazioni del datore di lavoro a corredo, idonee a confermare la storicità della prestazione lavorativa svolta.

La norma stabilisce che gli oneri finanziari necessari alla costituzione della riserva matematica presso l'INPS rimangono integralmente a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa.

Dal punto di vista della sostenibilità degli oneri economici a carico dell’ente Croce Rossa italiana in liquidazione e della sussistenza delle disponibilità a copertura degli stessi si evidenzia che l’onere complessivo massimo stimato risulterebbe di 13 milioni di euro di cui 6,5 milioni già vincolati (come risulta a pagina 11 della relazione semestrale già approvata dal Comitato di Sorveglianza al 30/6/2026); i rimanenti 6,5 milioni di euro verranno invece vincolati alla data di entrata in vigore della norma ed a valere sui 9.904.645,48 euro ad oggi liberi e disponibili sulla cassa della procedura come risulta dalla succitata relazione semestrale.

Si fa altresì presente che la massa attiva della procedura vanta anche euro 45.138.037,05 di immobili destinati alla vendita per soddisfare il ceto creditorio. Resta inteso che le somme di volta in volta effettivamente necessarie saranno trasferite dall’ente all’INPS. Pertanto, non rilevano effetti sul saldo netto da finanziare bensì esclusivamente effetti finanziari su

indebitamento netto e fabbisogno connessi alle maggiori prestazioni pensionistiche che derivano dal riconoscimento dei periodi contributivi a seguito dell'attuazione della proposta normativa.

Le valutazioni sono state effettuate utilizzando le informazioni fornite dalla gestione commissariale della Croce Rossa formulando opportune ipotesi:

- numero di soggetti già pensionati 250;
- numero di nuove liquidazioni per ciascun anno pari a 60 con graduale riduzione a partire dal 2032 di cui solo il 20 per cento si ipotizza anticipino la prestazione;
- importo medio della pensione 18.900;
- numero medio di anni riconosciuti 2.

Nella tabella seguente è riportata la stima degli effetti finanziari complessivi che riguardano circa 750 soggetti dei quali 500 andranno in pensione nei prossimi 10 anni:

(milioni di euro)

Anno	Onere pensionistico
2027	0,3
2028	0,6
2029	0,7
2030	0,9
2031	1,0
2032	1,0
2033	1,0
2034	1,0
2035	1,0
2036	1,0

Agli oneri, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguente all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva che le disposizioni in esame, per assicurare l'erogazione del trattamento pensionistico al personale ex dipendente dalla Croce Rossa Italiana con periodi privi di copertura assicurativa tra la data di entrata in servizio e il 31 dicembre 2017, prevedono che l'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa, possa provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro mediante esibizione di documentazione di data certa, nonché mediante eventuali dichiarazioni del lavoratore e con eventuali attestazioni del datore di lavoro a corredo. Ai fini della costituzione della rendita vitalizia gli oneri economici rimangono a carico dell'ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa. Le disposizioni*

*provvedono altresì alla quantificazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, nonché a definire le relative modalità di copertura (*cfr. infra*).*

Dal punto di vista della sostenibilità degli oneri economici a carico dell'ente Croce Rossa italiana in liquidazione e della sussistenza delle disponibilità a copertura degli stessi, la relazione tecnica evidenzia altresì che l'onere complessivo massimo stimato risulterebbe di 13 milioni di euro, di cui 6,5 già vincolati e 6,5 milioni vincolati alla data di entrata in vigore della norma, a valere sui 9.904.645,48 euro ad oggi liberi e disponibili. La massa attiva della procedura vanta anche euro 45.138.037,05 di immobili destinati alla vendita per soddisfare il ceto creditorio; restando inteso che le somme di volta in volta effettivamente necessarie saranno trasferite dall'ente all'INPS. Pertanto, la relazione tecnica ritiene che non rilevano effetti sul saldo netto da finanziare bensì esclusivamente effetti finanziari su indebitamento netto e fabbisogno connessi alle maggiori prestazioni pensionistiche che derivano dal riconoscimento dei periodi contributivi a seguito dell'attuazione della proposta normativa.

Al riguardo, con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dalla disposizione, appare preliminarmente necessario acquisire i dati e gli elementi posti alla base della stima, indicata dalla relazione tecnica, in 13 milioni di euro dell'onere complessivo massimo per la costituzione della riserva matematica presso l'INPS, al fine di verificarne la congruità rispetto al riconoscimento dei periodi contributivi di cui trattasi e all'erogazione delle conseguenti prestazioni pensionistiche.

Andrebbero, inoltre, forniti elementi in merito agli effetti che la destinazione delle risorse necessarie alla costituzione della predetta riserva matematica, e in particolare il vincolo di ulteriori 6,5 milioni di euro a valere sulle disponibilità di cassa attualmente libere dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, potrebbero determinare sulla capacità dell'Ente medesimo di far fronte alle proprie obbligazioni nei confronti del ceto creditorio. Ciò anche al fine di escludere che l'eventuale insufficienza delle risorse residue per il soddisfacimento dei creditori possa rendere necessari successivi interventi a carico della finanza pubblica.

Con riferimento, infine, agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle maggiori prestazioni pensionistiche conseguenti al riconoscimento dei periodi contributivi in esame, si rileva che la relazione tecnica, pur fornendo taluni parametri relativi alla platea dei soggetti interessati, al numero annuo delle nuove liquidazioni, all'importo medio dei trattamenti pensionistici e alla durata media dei periodi

contributivi riconosciuti, non esplicita tutti i dati e gli elementi necessari a consentire una puntuale verifica degli oneri indicati.

In particolare, andrebbero forniti distinti elementi di quantificazione con riferimento, da un lato, ai soggetti già in quiescenza, chiarendo altresì se dalla ricostituzione delle relative posizioni contributive possano derivare effetti finanziari connessi alla rideterminazione dei trattamenti pensionistici con riferimento anche ai ratei già corrisposti e, dall'altro, ai soggetti non ancora pensionati, tenendo conto della possibilità che il riconoscimento dei periodi contributivi in questione consenta ad alcuni di essi di conseguire anticipatamente i requisiti per l'accesso al pensionamento rispetto a quanto scontato nelle previsioni a legislazione vigente.

Andrebbe, altresì, chiarito se il riconoscimento dei periodi di servizio cui si riferisce la disposizione sia suscettibile di produrre effetti anche sulla determinazione dei trattamenti di fine servizio o di fine rapporto spettanti ai soggetti interessati e, in caso affermativo, andrebbero forniti i relativi elementi di quantificazione e copertura.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dal medesimo comma, valutati in 300.000 euro per l'anno 2027, 600.000 euro per l'anno 2028, 700.000 euro per l'anno 2029, 900.000 per l'anno 2030 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 1, comma 511, della legge n. 296 del 2006.*

Al riguardo, si rammenta che il predetto Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e presenta, nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato, una dotazione iniziale in termini di sola cassa pari a euro 490.508.263 per l'anno 2027 e a euro 581.659.252 per l'anno 2028.

In proposito, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse utilizzate a compensazione per ciascuna delle annualità considerate dalla disposizione in esame, anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione del medesimo Fondo prevista dall'articolo 4, comma 8, del decreto in esame.

Articolo 10, commi 2 e 3
(Integrazione finanziaria per investimenti a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

Le norme integrano la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per effetto della

proposta di riprogrammazione del PNRR, presentata dall'Italia alla Commissione europea, come segue:

- 153.460.000 euro a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR "Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale" [comma 2, lettera *a)*];
- 26.540.000 euro a favore dell'Investimento 11 della Missione 7, del PNRR "Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale" [comma 2, lettera *b)*];
- 108.000.000 euro a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, del PNRR "Treni diagnostici" [comma 2, lettera *c)*];
- 180.000.000 euro a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, del PNRR "Miglioramento delle stazioni ferroviarie" [comma 2, lettera *d)*].

Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione, mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori (comma 3).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, introducendo disposizioni finalizzate a recepire gli effetti finanziari derivanti dalla proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentata dall'Italia alla Commissione europea, sono funzionali al conseguimento degli obiettivi del PNRR associati alla decima richiesta di pagamento e alla relativa rendicontazione alla Commissione europea.

In particolare, l'immediata entrata in vigore della norma risulta imprescindibile per consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avviare e completare, entro il termine del 31 agosto 2026 previsto dal cronoprogramma PNRR, le attività amministrative, finanziarie e attuative necessarie all'attuazione degli investimenti interessati dalla proposta di riprogrammazione del Piano. L'intervento normativo costituisce, infatti, il presupposto giuridico necessario per l'adozione degli atti amministrativi conseguenti, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione e riparto delle

risorse, gli atti convenzionali, gli aggiornamenti dei cronoprogrammi, nonché ogni ulteriore adempimento richiesto ai fini dell'attuazione degli investimenti. In assenza dell'immediata efficacia della disposizione, tali attività non potrebbero essere tempestivamente avviate e completate, con il concreto rischio di compromettere il rispetto delle scadenze previste dal PNRR e la successiva rendicontazione degli obiettivi alla Commissione europea. La norma consente, pertanto, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di poter gestire direttamente le risorse finanziarie oggetto della suddetta rimodulazione, dando tempestiva attuazione agli investimenti attraverso gli atti amministrativi di ripartizione a favore dei soggetti attuatori.

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 13-*bis*, introdotto in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 107 del 2026, recepisce gli effetti finanziari derivanti dalla proposta di riprogrammazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo l'integrazione della dotazione finanziaria di specifici investimenti già ricompresi nel Piano. Orbene, il comma in esame, in analogia con quanto previsto dal citato articolo 13-*bis*, prevede l'integrazione finanziaria dei seguenti investimenti:

1) euro 153.460.000,00 a favore dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2, Componente 2, «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;

2) euro 26.540.000,00 a favore dell'Investimento 11 della Missione 7 (RePowerEU), «Potenziamento del parco ferroviario regionale per il trasporto pubblico con treni a zero emissioni e servizio universale»;

3) euro 108.000.000,00 a favore dell'Investimento 4.6 della Missione 2, Componente 2, «Treni diagnostici»;

4) euro 180.000.000,00 a favore dell'Investimento 1.8 della Missione 3, Componente 1, «Miglioramento delle stazioni ferroviarie».

Sotto il profilo finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le risorse oggetto dell'intervento sono infatti reperite nell'ambito della complessiva proposta di riprogrammazione del PNRR presentata alla Commissione europea e sono destinate al finanziamento di investimenti già ricompresi nel Piano. La disposizione, in analogia a quanto già previsto dal citato decreto-legge n. 107 del 2026, non introduce nuove autorizzazioni di spesa a carico del bilancio dello Stato né modifica il quadro complessivo delle risorse pubbliche destinate all'attuazione del PNRR.

Al comma 3, si prevede, sempre in analogia con quanto previsto dal decreto-legge n. 107 del 2026, che nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa procedere agli adempimenti di competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di

modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva che le disposizioni in esame provvedono a integrare la dotazione finanziaria di specifici investimenti a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per effetto della proposta di riprogrammazione del PNRR, presentata dall'Italia alla Commissione europea. In caso di mancata approvazione della decisione UE di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi delle norme in esame, incluso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.*

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che, sotto il profilo finanziario, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse sono reperite nell'ambito della complessiva proposta di riprogrammazione del PNRR e destinate al finanziamento di investimenti già ricompresi nel Piano. La disposizione non introduce nuove autorizzazioni di spesa a carico del bilancio dello Stato né modifica il quadro complessivo delle risorse pubbliche destinate all'attuazione del PNRR.

In proposito, si osserva che la relazione tecnica non fornisce nel dettaglio le misure del PNRR complessivamente definanziate per effetto della proposta di riprogrammazione che hanno determinato l'integrazione della dotazione finanziaria dei quattro investimenti PNRR per circa 468 milioni di euro. Andrebbero quindi forniti ulteriori elementi informativi al fine di verificare, tra l'altro, che i profili di spesa relativi agli interventi in oggetto siano compatibili con quelli iscritti nei saldi tendenziali come determinati a legislazione vigente. Inoltre, sarebbe comunque opportuno disporre di un quadro completo dei definanziamenti, della possibilità di salvaguardare gli investimenti previsti attraverso la copertura con altre fonti di finanziamento, anche in considerazione di quanto previsto dal comma 3 in merito all'eventuale rigetto della proposta di riprogrammazione o di modifica del PNRR presentata dall'Italia e al recupero delle risorse eventualmente anticipate.

Articolo 11
(Misure in materia di impianti di interesse strategico nazionale)

Le norme inseriscono i commi 2-*bis* e 2-*ter* all'articolo 29 della legge n. 89 del 2025, recante disposizioni in materia di economia dello spazio.

Le novelle:

- prevedono che il regime autorizzatorio relativo all'esercizio di attività spaziali, di cui all'articolo 4, comma 1, della medesima legge n. 89 del 2025, non si applichi a quelle effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 89, prima della data di entrata in vigore dei decreti attuativi di cui all'articolo 13 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. In tal caso, anche in assenza dell'autorizzazione, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 21, relativo all'obbligo di assicurazione e, conseguentemente, si applicano gli articoli 18, 19 e 20, relativi alle responsabilità che gravano sugli operatori spaziali e sullo Stato [comma 1, lettera *a)*, cpv. comma 2-*bis*];

 La relazione illustrativa afferma che il nuovo comma 2-*bis* all'articolo 29 della legge n. 89 del 2025 regola il periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della suddetta legge e quello di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 13. In questi casi, appare necessario contemperare con prudenza due interessi, da un lato quello imprenditoriale – e di stimolo alla *space economy* – dall'altro quello di evitare che lo Stato sia chiamato a rispondere dei danni eventualmente prodotti dall'attività spaziale. La disposizione afferma, in forza di quanto sopra detto, che l'obbligo di autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, si applicherà solo quando il procedimento relativo sarà concretamente ed esaustivamente normato, chiedendo però all'operatore, che effettui un'attività spaziale in base ad uno o più contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore della legge, la stipula di un'assicurazione, o di altra idonea garanzia finanziaria, mediante il richiamo delle pertinenti disposizioni dell'articolo 21.

- prevedono che le disposizioni demandate ai decreti attuativi, di cui all'articolo 13, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, entrino in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione [comma 1, lettera *a)*, cpv. comma 2-*ter*].

 Tali disposizioni riguardano: le condizioni e i requisiti per assicurare un livello elevato di sicurezza, resilienza e sostenibilità dell'attività spaziale; l'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione e i criteri per la determinazione del rimborso dei costi istruttori posti a carico dei richiedenti, nonché le modalità di corresponsione del contributo; la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le misure una disciplina transitoria volta a regolare l'applicazione della legge n. 89 del 2025, nelle more dell'entrata in vigore dei relativi decreti attuativi previsti dall'articolo 13 della medesima legge e, inoltre, regolano l'efficacia delle disposizioni dei suddetti decreti attuativi al fine di permettere agli operatori di settore i necessari adeguamenti tecnici.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che il regime autorizzatorio relativo all'esercizio di attività spaziali, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 89 del 2025, non si applichi a quelle effettuate, in esecuzione di contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 89, prima della data di entrata in vigore dei relativi decreti attuativi e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026, fermi restando la necessità per l'imprenditore di stipulare un'assicurazione, o altra idonea garanzia finanziaria e il sistema di responsabilità che gravano sugli operatori spaziali e sullo Stato. Inoltre, si prevede che alcune disposizioni demandate ai decreti attuativi, incluse quelle relative alla definizione dell'importo del contributo dovuto per il rilascio dell'autorizzazione, entrino in vigore decorsi novanta giorni dalla loro pubblicazione.*

Al riguardo, andrebbe chiarito se dalla modifica dei termini previsti per l'entrata in vigore di alcune disposizioni demandate ai menzionati decreti attuativi possano derivare oneri per la finanza pubblica, connessi alla ritardata definizione del contributo richiesto per le procedure autorizzatorie.

Articolo 12
(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

Le norme prevedono la facoltà per la regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, di assegnare entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro l'8 agosto 2026 (data di entrata in vigore del decreto in esame), o in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, entro la medesima data, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo è riconosciuto nella misura massima di:

- 400 euro per i nuclei monofamiliari;

- 500 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone;
- 700 euro per quelli composti da 3 persone;
- 800 per quelli composti da 4 persone;
- 900 euro per i nuclei familiari composti da 5 o più unità.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare (comma 1).

Inoltre, è stabilito che i contributi siano erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2027. I contributi, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione (comma 2).

È altresì previsto che, dalla data di erogazione dei contributi, cessi l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti testé individuati eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato (comma 3).

Agli oneri derivanti dalle predette disposizioni si provvede, entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali[70]. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le relative risorse finanziarie su un'apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al proprio interno, dalla regione Campania (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferisce che la stima degli oneri discendenti dalla disposizione – stabiliti entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali – è stata elaborata nelle more della ricognizione dei danni e degli sgomberi in corso da parte del Comune, dei Vigili del Fuoco e delle squadre AEDES regionali e comunali, assumendo quale parametro di riferimento gli effetti prodotti dall'evento sismico del 20 maggio 2024 (magnitudo 4.2), opportunamente rivalutati alla luce della maggiore intensità

[70] Di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n.1 del 2018 (codice della protezione civile).

dell'evento del 31 luglio e 1° agosto 2026 (magnitudo 4.7). Con riferimento al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS), la Regione evidenzia che per gli eventi del maggio 2024 erano stati assegnati al Comune di Pozzuoli complessivamente euro 4.696.500 per il periodo maggio 2024 - dicembre 2025, corrispondenti a un onere medio di circa euro 250.000 mensili. Considerando il maggiore impatto dello sciame del 31 luglio 2026, tale valore è stato prudenzialmente incrementato del 50%, determinando una stima di circa euro 375.000 mensili. Su tale base, il fabbisogno viene quantificato in:

- euro 1.875.000 per i cinque mesi residui del 2026;
- euro 4.500.000 per l'intero anno 2027;
- per un totale stimato pari a euro 6.375.000.

Con riferimento alle risorse assegnate al Comune di Pozzuoli, richiamate dalla relazione tecnica, si rammenta che l'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024[71] – come modificato, da ultimo, dall'articolo 15 del decreto-legge in esame (cfr. *infra*) – ha riconosciuto alla regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, la facoltà di assegnare un contributo – graduato in base ai medesimi criteri stabiliti dalle norme in esame – per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità adottati entro la data del 3 luglio 2024, o in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, entro la medesima data, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, alla data del 27 febbraio 2026, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché alla data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle predette disposizioni, pari a euro 3.453.000 per l'anno 2024, euro 6.906.000 per l'anno 2025 ed euro 4.063.514 per l'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che la regione Campania, avvalendosi dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Bacoli e Napoli, possa assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità, in esecuzione di provvedimenti adottati entro l'8 agosto 2026, o in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, entro la medesima data, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026. Il contributo è riconosciuto nella misura*

[71] Recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità.

massima di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 euro per i nuclei familiari composti da 2 persone, 700 euro per quelli composti da 3 persone, 800 per quelli composti da 4 persone e 900 euro per i nuclei familiari composti da 5 o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni o persone con disabilità, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900 mensili previsti per il nucleo familiare (comma 1).

I contributi, in ogni caso, non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2027 e non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione (comma 2).

È altresì previsto che, dalla data di erogazione dei contributi, cessi l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti testé individuati eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti (comma 3).

*Agli oneri derivanti dalle predette disposizioni si provvede, entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027, con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 4].*

La relazione tecnica riferisce che la stima degli oneri discendenti dalla disposizione, complessivamente pari a euro 6.375.000, è stata elaborata nelle more della ricognizione dei danni e degli sgomberi in corso da parte del Comune, dei Vigili del Fuoco e delle squadre AEDES[72] *regionali e comunali, assumendo quale parametro di riferimento gli effetti prodotti dall'evento sismico del 20 maggio 2024 (magnitudo 4.2), opportunamente rivalutati alla luce della maggiore intensità dell'evento del 31 luglio e 1° agosto 2026 (magnitudo 4.7).*

Il fabbisogno è stato quantificato – riferisce la relazione tecnica – sulla base del dato relativo agli eventi del maggio 2024, in conseguenza dei quali erano stati assegnati al Comune di Pozzuoli complessivamente euro 4.696.500 per il periodo maggio 2024 - dicembre 2025, corrispondenti a un onere medio di circa euro 250.000 mensili. Considerando il maggiore impatto dello sciame del 31 luglio 2026, tale valore è stato prudenzialmente incrementato del 50 per cento, determinando una stima di circa euro 375.000 mensili.

*Al riguardo, pur considerando che i suddetti oneri appaiono configurati come limiti massimi di spesa, posto che la relazione tecnica determina tali limiti assumendo come parametro base le risorse assegnate al Comune di Pozzuoli per analoghe finalità dall'articolo 9-*sexies *del decreto-legge n. 76 del 2024, con riferimento all'evento sismico del 20 maggio 2024, per il periodo maggio 2024 - dicembre 2025, andrebbero forniti i dati a consuntivo, relativi, in particolare, all'ammontare delle risorse effettivamente utilizzate, al numero dei nuclei familiari che hanno presentato*

[72] Agibilità e danno nell'emergenza sismica

domanda e di quelli che hanno effettivamente beneficiato del contributo, precisando se le risorse allora stanziate siano risultate sufficienti a soddisfare tutte le richieste presentate dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Tali elementi appaiono infatti opportuni al fine di fornire almeno una valutazione di massima in merito alla congruità dei nuovi limiti di spesa previsti dalla disposizione in esame rispetto alla platea dei potenziali beneficiari.

In merito ai profili di copertura finanziaria, *si fa presente che il comma 4 dell'articolo 12 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo articolo, entro il limite massimo di euro 1.875.000 per l'anno 2026 e di euro 4.500.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.*

Al riguardo, si evidenzia che il Fondo per le emergenze nazionali, iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, reca una dotazione iniziale per il triennio in corso pari a 933 milioni di euro per l'anno 2026 e a 920 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Ciò posto, nel rilevare che la disposizione in commento sembra configurarsi come un avvalimento di risorse piuttosto che come una copertura finanziaria in senso proprio, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse oggetto di utilizzo con riguardo a ciascuna delle annualità indicate dalla disposizione, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse anche tenuto conto dell'ulteriore utilizzo previsto dall'articolo 15, comma 2, del decreto in esame.

Articolo 13
(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026)

Le norme istituiscono, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione

principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati entro l'8 agosto 2026 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) o in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, entro la medesima data, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 (comma 1).

Inoltre, con riguardo alla disciplina del predetto contributo:

- è prevista l'applicazione dell'articolo 9-*novies*, commi 2, 3, 4, 5 e 7, del decreto-legge n. 76 del 2024, come interpretato dall'articolo 14 del presente decreto-legge (*cfr*. *infra*), intendendosi il riferimento ivi operato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026 (comma 2);
 In proposito, si rammenta che l'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024 ha disposto un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro nel 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 destinata al riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 (comma 1). La norma ha stabilito altresì i criteri per l'erogazione del contributo in parola, precisando che lo stesso – che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF dei beneficiari – è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, e che per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo (commi 2 e 3). Con riguardo al citato contributo, sono inoltre disciplinati i profili concernenti la presentazione della domanda ai fini del riconoscimento (comma 4), gli aspetti tecnici degli interventi relativi a edifici con più unità immobiliari (comma 5), nonché i casi in cui per i medesimi immobili siano riconosciuti ulteriori contributi per le predette finalità (comma 7).
- sono affidati ai comuni l'istruttoria delle domande e l'adozione del provvedimento ed è stabilito che, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi menzionati devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione nel termine definito con apposito decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare[73] (comma 3);

[73] Tale decreto, già previsto dall'articolo 9-*novies*, comma 8, del decreto-legge n. 76 del 2026 per disciplinare le modalità applicative dei contributi riconosciuti in relazione agli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in conseguenza del sisma del 20 maggio 2024, definisce:

- i criteri di riparto tra i comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate [lettera *a)*];

– è definito il termine per la presentazione delle domande di contributo[74] ed è affidata al predetto decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni in argomento, intendendosi il riferimento ivi recato all'evento sismico del 20 maggio 2024 come relativo agli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026 (comma 4).

Agli oneri derivanti dalle menzionate disposizioni, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese[75], relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 5).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese in conto capitale												

– le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari [lettera *b)*];
– le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme [lettera *c)*];
– i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi [lettera *d)*];
– i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi [lettera *e)*].

[74] Il termine per la presentazione delle domande di contributo è fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale adottata, per l'anno 2026, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I comuni procedono all'emanazione di delibere di scorrimento della graduatoria per gli anni successivi entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse.

[75] Di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

Istituzione Fondo riconoscimento di contributi riqualificazione sismica e riparazione del danno in favore dei nuclei familiari nella zona dei Campi Flegrei (comma 1)	30,0	70,0			30,0	70,0			30,0	70,0		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, c. 140, della L. 232/2016 - quota MEF (comma 5)	30,0	70,0			30,0	70,0			30,0	70,0		

La relazione tecnica riferisce che, alla stregua di quanto comunicato dalla Regione e reso noto dal Dipartimento della protezione civile, il fabbisogno viene stimato in misura non inferiore a 100 milioni di euro. La quantificazione tiene conto sia del numero particolarmente elevato di richieste di sopralluogo già registrate nelle prime ore successive all'evento (oltre 350), sia del raffronto con il terremoto del maggio 2024, che aveva generato circa 1.146 sopralluoghi con scheda AEDES e determinato 314 esiti di inagibilità. Con riguardo ai profili finanziari, la relazione tecnica, ribadendo quanto disposto dalle norme in esame, afferma che le medesime operano entro un predefinito limite di spesa, pari a 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame istituiscono, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione complessiva di 100 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione*

del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati entro l'8 agosto 2026 o in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, entro la medesima data, in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 (comma 1).

Inoltre, vengono disciplinate le modalità per l'assegnazione del contributo di cui trattasi (comma 4).

*Agli oneri derivanti dalle menzionate disposizioni, pari a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027, si provvede nelle modalità stabilite dalle norme medesime (*cfr. infra*) [comma 5].*

La relazione tecnica riferisce che il fabbisogno viene stimato in misura non inferiore a 100 milioni di euro, precisando che la quantificazione tiene conto sia del numero particolarmente elevato di richieste di sopralluogo già registrate nelle prime ore successive all'evento (oltre 350), sia del raffronto con il terremoto del maggio 2024, che aveva generato circa 1.146 sopralluoghi con scheda AEDES e determinato 314 esiti di inagibilità.

*Ciò stante, riguardo alla quantificazione degli oneri, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica e considerato che gli oneri risultano limitati all'ammontare dello stanziamento previsto, posto che i contributi in parola sono comunque riconosciuti entro i valori massimi di erogazione per edificio di cui al comma 2 dell'articolo 9-*novies *del decreto-legge n. 76 del 2026.*

Con riguardo invece alle attività che sono chiamate a svolgere le amministrazioni comunali, andrebbe assicurato che tali attività possano essere da esse svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 5 dell'articolo 13 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, pari complessivamente a 100 milioni di euro, di cui euro 30 milioni per l'anno 2026 ed euro 70 milioni per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

In proposito, si ricorda che l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito un Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione originaria di 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017, di 3,15 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2019 e di

3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in determinati settori di spesa puntualmente indicati dalla norma istitutiva.

Si rammenta, altresì, che, per effetto della ripartizione del citato Fondo disposta con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze è stato attribuito, per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico, l'importo complessivo di circa 2,95 miliardi di euro per gli anni dal 2017 al 2032 e che tali risorse risultano iscritte sul capitolo 7458 del medesimo Ministero, denominato "Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia". Al riguardo, si rappresenta che il predetto capitolo, nell'ambito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale pari a 126.098.000 euro per l'anno 2026, a 171.778.000 euro per l'anno 2027 e a 184.761.000 euro per l'anno 2028. Tali importi risultano integralmente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritti sul capitolo di spesa 908 del medesimo bilancio autonomo.

Tanto premesso, nel rilevare che la disposizione di copertura in commento, incidendo su risorse già affluite, a seguito del riparto del Fondo, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e poi trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sembrerebbe configurarsi più propriamente come un avvalimento di risorse, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse oggetto di utilizzo con riguardo alle annualità prese in considerazione, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione disposta dall'articolo 17, comma 2, del decreto in esame.

Articolo 14, comma 1
(Contributi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio nell'area dei Campi Flegrei a seguito degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

Le norme modificano l'articolo 12 del decreto-legge, n. 65 del 2025, che ha istituito un Fondo per il riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa. sia stata danneggiata e sgomberata a seguito degli eventi sismici

verificatisi il 13 e il 15 maggio 2025 nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

Le novelle:

- includono nell'ambito di applicazione del suddetto Fondo gli eventi sismici verificatisi nei mesi da maggio a settembre 2025, nonché il 21 maggio 2026. Contestualmente, viene fissato al 30 giugno 2026 il termine entro il quale devono essere stati adottati i provvedimenti di sgombero [lettere *a)* e *b)*];
- inseriscono i commi da 4-*bis* a 4-*quater*, prevedendo che il termine per la presentazione delle domande, entro il limite delle risorse finanziarie disponibili, in relazione al patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici, sia fissato secondo le modalità stabilite con delibera della Giunta comunale. Con la medesima delibera, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possono disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi di cui al comma 1 dell'articolo 12 novellato e di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate. I comuni istruiscono le domande presentate entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione e, all'esito, entro i successivi sessanta giorni approvano la graduatoria delle domande ammissibili [lettera *c)*].

Si ricorda che l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 65 del 2025 ha finanziato il Fondo per il riconoscimento di contributi con 20 milioni di euro per l'anno 2025 e con 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Precedentemente, l'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024 aveva autorizzato per la ricostruzione degli edifici provati danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2024 la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame destinano le risorse, già stanziate ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, anche in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, giugno,

luglio, agosto e settembre 2025, nonché dell'evento sismico del 21 maggio 2026. Inoltre, la disposizione introduce, al medesimo articolo 12, i commi 4-*bis*, 4-*ter* e 4-*quater*, al fine di garantire la piena attuazione delle misure previste per la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici verificatisi nella zona dei Campi Flegrei.

In particolare, il nuovo comma 4-*bis* disciplina il termine per la presentazione delle domande relative agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché dall'evento del 21 maggio 2026, demandandone la definizione ad apposita delibera della Giunta comunale.

Il comma 4-*ter* prevede che con la medesima deliberazione di cui al comma 4-*bis*, al fine di assicurare la più ampia riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato danneggiato dai sismi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025 o del 15 marzo 2025, i comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli possano disporre l'assegnazione di un nuovo termine per la presentazione delle domande di contributo per interventi di ripristino, entro il limite delle risorse finanziarie rispettivamente disponibili e fatti salvi gli effetti delle graduatorie delle domande ammissibili già approvate. Ne deriva che, rimanendo fermi gli effetti delle graduatorie già approvate, i Comuni sono tenuti comunque a concedere i contributi relativi a domande già accolte.

Infine, il comma 4-*quater* prevede che i Comuni istruiscono le nuove domande presentate - riferite sia ai sismi del maggio 2024 e del marzo 2025 – entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di loro presentazione, con la conseguente individuazione delle domande ammissibili perché rispettose delle condizioni poste dalla normativa di riferimento; nei sessanta giorni successivi i Comuni sono tenuti ad approvare la graduatoria delle domande ammissibili, nel rispetto dei criteri di priorità definiti nel decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 13 dicembre 2024.

Sul piano finanziario, le disposizioni comportano l'estensione della platea dei beneficiari, ammettendo alla contribuzione anche i nuclei familiari sgomberati in conseguenza dei sismi del maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025 nonché del sisma del 21 maggio 2026, entro il limite delle risorse finanziarie già stanziate e disponibili ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, e dell'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024. In merito agli effetti derivanti dal possibile incremento delle domande in relazione al numero degli edifici interessati, si rileva che il dato attualmente disponibile è quello riguardante i potenziali richiedenti del contributo di autonoma sistemazione (CAS) per gli eventi sismici verificatisi dopo marzo 2025 e fino al maggio 2026: si tratta di complessivi 45 nuclei familiari nell'ambito dei Comuni interessati.

Pertanto, allo stato, si può stimare un numero massimo di edifici pari al totale (45) dei nuclei familiari potenziali richiedenti il CAS, qualora tutti residenti in edifici monofamiliari. In ogni caso, quindi, è ipotizzabile un

fabbisogno finanziario esiguo rispetto all'importo già stanziato che, come emergente dalle relazioni tecniche agli articoli 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, era stato quantificato, sempre come limite di spesa, avuto riguardo a centinaia di edifici sgomberati con ordinanza (circa 310 edifici inagibili per l'evento sismico del 2024 e una stima di circa 350 edifici inagibili in conseguenza degli eventi sismici di marzo 2025, ai sensi della relazione tecnica all'articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025).

Le attività regolate dalle disposizioni riguardano ambiti (governo del territorio) riconducibili alle competenze delle Amministrazioni comunali, tenuto conto anche della correlazione tra la concessione del contributo per il ripristino dell'immobile e il rilascio del titolo edilizio abilitativo ove prescritto [*cfr*. articolo 9-*novies*, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge n. 76 del 2024]: si tratta di procedure già facenti capo alle amministrazioni comunali ai sensi degli articoli 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, pure destinatarie di misure per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 140 del 2023, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo, dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva che le disposizioni in esame modificano l'articolo 12 del decreto-legge, n. 65 del 2025, che ha istituito un Fondo per il riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata a seguito degli eventi sismici verificatisi il 13 e il 15 maggio 2025 nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei. Le novelle includono nell'ambito di applicazione del Fondo gli eventi sismici verificatisi nei mesi da maggio a settembre 2025, nonché il 21 maggio 2026.*

*La relazione tecnica riporta che i potenziali richiedenti è di complessivi 45 nuclei familiari nell'ambito dei comuni interessati, stimando pertanto un numero massimo di 45 edifici nel caso limite che si tratti di soli residenti in edifici monofamiliari. In ogni caso, quindi, è ipotizzabile un fabbisogno finanziario esiguo rispetto all'importo già stanziato che, come emergente dalle relazioni tecniche riferite agli articoli 9-*novies *del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, era stato quantificato, sempre come limite di spesa, avuto riguardo a centinaia di edifici sgomberati con ordinanza (circa 310 edifici inagibili per l'evento sismico del 2024 e una stima di circa 350 edifici inagibili in conseguenza degli eventi sismici di marzo 2025, ai sensi della relazione tecnica all'articolo 12 del citato decreto-legge n. 65 del 2025).*

Ciò premesso, preso atto di quanto precisato dalla relazione tecnica, si osserva che la stessa non riporta elementi di informazione quali la residua disponibilità degli stanziamenti, la stima della superficie complessiva delle abitazioni ora ammesse dalle disposizioni in esame a ricevere i contributi per il ripristino e il costo medio degli interventi a metro quadro, connesso alla gravità degli interventi necessari né la loro durata media. Tali informazioni appaiono necessarie, pur essendo gli oneri configurati come tetto di spesa, sia per valutare la congruità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, sia per chiarire la coerenza tra il profilo temporale degli stanziamenti medesimi e quello dei citati oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Non si formulano osservazioni riguardo alla sostenibilità per i comuni interessati relativamente agli adempimenti richiesti per la gestione delle domande, dal momento che tali adempimenti appaiono rientrare nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti territoriali, come confermato dalla relazione tecnica.

Articolo 14, comma 2
(Interpretazione autentica di disposizioni in materia di interventi di ripristino relativi a edifici con più unità immobiliari)

Le norme stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, all'articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, nonché al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, in combinato disposto con l'articolo 9-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili), e gli articoli 1117 (parti comuni dell'edificio), 1128 (distruzione totale o parziale), 1130 (attribuzioni dell'amministratore), 1131 (rappresentanza dell'amministratore) e 1135 (attribuzioni dell'assemblea dei condomini) del Codice civile, si interpretano nel senso che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.

Si ricorda che l'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024 ha autorizzato la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione

degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2024. Il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 reca ulteriori misure per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili.

L'articolo 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, novellato dal precedente comma 1, ha inoltre istituito un Fondo per il riconoscimento di contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa. sia stata danneggiata e sgomberata in conseguenza degli eventi sismici degli eventi sismici del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026, con una dotazione di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Resta fermo l'obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo[76] ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.

La relazione illustrativa precisa che le disposizioni recano una norma di interpretazione autentica, chiarendo la disciplina applicabile in caso di domande di contributo, di cui agli articoli 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, per interventi incidenti sulle parti comuni dell'edificio.

In sede applicativa, sono sorte incertezze sulle modalità di presentazione della domanda di contributo nel caso di edifici costituiti in condominio, con particolare riferimento all'applicabilità dell'articolo 9-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, in fattispecie in cui, a fronte di un edificio legittimo, vi siano unità immobiliari interessate da interventi abusivi. È sorto anche uno specifico contenzioso in relazione a decisioni di rigetto di domande di contributo relative alle parti comuni, motivate dalla illegittimità delle unità immobiliari di titolarità degli istanti.

La disposizione, accogliendo uno dei significati assegnabili al dato positivo, prevede che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale, fermo restando l'obbligo di presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *d)*, del citato decreto ministeriale del 13 dicembre 2024 ha a oggetto

[76] Di cui all'articolo 7, comma 4, lettera *d)*, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024.

l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Come osservato, si tratta di interpretazione coerente con la disciplina vigente.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame recano una norma di interpretazione autentica, chiarendo la disciplina applicabile in caso di domande di contributo, di cui agli articoli 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, per interventi incidenti sulle parti comuni dell'edificio.

La disposizione, in particolare, chiarisce le modalità di impiego delle risorse stanziate, per come da intendere già definite con gli articoli 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, senza ampliarne l'ambito applicativo e senza influire sull'originario limite di spesa posto dalla disciplina interpretata, che pertanto continua ad operare.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva che le disposizioni in esame recano una norma di interpretazione autentica, chiarendo la disciplina applicabile in caso di domande di contributo, di cui agli articoli 9-*novies *del decreto-legge n. 76 del 2024 e 12 del decreto-legge n. 65 del 2025, per interventi incidenti sulle parti comuni dell'edificio. La norma sostanzialmente prevede che, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, di cui almeno una adibita ad abitazione principale, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni sia presentata dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. In tali casi, la documentazione attestante lo stato legittimo ha a oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso.*

La relazione tecnica afferma che la norma chiarisce le modalità di impiego delle risorse stanziate, senza ampliarne l'ambito applicativo e senza influire sui limiti di spesa posti dalla disciplina interpretata, che pertanto continuano ad operare.

Ciò premesso, dal momento che la norma, essendo di carattere interpretativo, appare suscettibile di riammettere, con effetto retroattivo, alla fruizione dei finanziamenti per la ricostruzione anche edifici in precedenza esclusi, appare utile acquisire chiarimenti circa l'effettiva disponibilità delle risorse qualora a valere sulle stesse siano stati successivamente ricompresi ulteriori interventi (come ad esempio previsto dal precedente articolo 14,

comma 1) oppure se le stesse siano state destinate ad altri immobili a seguire nella graduatoria.

Articolo 14, comma 3
(Riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024 ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029 al fine di favorire la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023 (recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei). Le risorse sono destinate alla concessione di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia risultata di maggiore vulnerabilità sismica.

Il successivo comma 695 prevede altresì che il contributo sia concesso per metro quadrato di superficie complessiva dell'edificio. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso nel limite massimo del 50 per cento del costo da sostenere e ritenuto ammissibile.

Le norme modificano l'articolo 1, comma 695, della legge n. 207 del 2024, incrementando dal 50 al 70 per cento la quota massima rimborsabile rispetto al costo da sostenere. La disposizione si applica, altresì, alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame recano misure urgenti per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 140 del 2023. In particolare, novellando il comma 695 dell'articolo 1 della n. 207 del 2024, la norma consente di elevare il contributo dal 50 per cento al 70 per cento il limite massimo del costo da sostenere e ritenuto ammissibile.

La disposizione, pure incrementando la percentuale di contribuzione pubblica, continua ad operare entro il limite di spesa già previsto e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione si applica, altresì, alle domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali i comuni provvedono a ricalcolare la quota di contributo spettante. Per l'effetto, si chiarisce che la nuova percentuale trova applicazione, per evitare disparità di trattamento, anche in relazione ai contributi eventualmente già riconosciuti, senza determinare la necessità di intervenire con un nuovo provvedimento attuativo, rimanendo ferme le scadenze già fissate.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva che le disposizioni in esame elevano il contributo dal 50 per cento al 70 per cento il limite massimo del costo da sostenere e ritenuto ammissibile relativo al contributo, di cui all'articolo 1, commi 694 e 695, della legge n. 207 del 2024, finalizzato alla riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale nel territorio nella zona dei Campi Flegrei interessato dal bradisismo, operando anche con riferimento alle domande già presentate.*

La relazione tecnica afferma che la disposizione, pure incrementando la percentuale di contribuzione pubblica, continua ad operare entro il limite di spesa già previsto e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò stante, preso atto di tali precisazioni, appare in ogni caso necessario acquisire ulteriori elementi informativi in merito al possibile incremento di spesa che potrebbe derivare sia dall'aumento del contributo, sia dal verosimile aumento delle richieste di finanziamento, che potrebbe verificarsi per effetto della maggiore attrattività dello strumento, nonché alla residua disponibilità degli stanziamenti, al fine di assicurare la congruità degli stessi anche a fronte della novella in esame.

Infine, allo scopo di escludere il verificarsi di contenzioni, appare opportuno chiarire se sia consentito elevare il contributo in relazione a quelle domande che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non solo siano state presentate, ma siano state anche già soddisfatte mediante la liquidazione del contributo stesso.

Articolo 15
(Contributi per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici verificatisi fino al maggio 2026)

Normativa previgente. L'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024[77], come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 9, lettera *a)*, del decreto-legge n. 200 del 2025[78], ha riconosciuto alla regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, Bacoli e Napoli, la facoltà di assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuativa sia stata sgomberata per inagibilità, in esecuzione di provvedimenti adottati entro la data del 3 luglio 2024, o in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, entro la medesima data, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonché, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025. L'importo massimo del contributo è graduato in base alla numerosità del nucleo familiare e alla presenza di persone di età superiore a 65 anni e di persone con disabilità (comma 1). La norma dispone altresì la decorrenza dei citati contributi, individuata nella data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, precisando che, in ogni caso, i contributi non possano essere erogati oltre il 31 dicembre 2026 (comma 2) e che gli stessi non sono compatibili con altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti menzionati (comma 3). Infine, la norma reca la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione, espressi in termini di limite massimo di spesa, e l'indicazione della relativa copertura finanziaria: euro 3.453.000 per l'anno 2024, euro 6.906.000 per l'anno 2025 ed euro 4.063.514 per l'anno 2026 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (comma 4).

Le norme modificano l'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024, come segue:

- prevedono che la facoltà, riconosciuta alla Regione Campania dal comma 1, possa essere esercitata anche per l'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati entro la data del 27 febbraio 2026, o in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, entro la medesima data, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026 [comma 1, lettera *a)*];

[77] Recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità.
[78] Recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

- riguardo ai contributi per l'autonoma sistemazione connessi ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza degli eventi sismici del 20 maggio 2024 e del marzo 2025, prorogano, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027, il termine ultimo per la relativa erogazione e stabiliscono il medesimo termine ultimo del 31 dicembre 2027 per il riconoscimento dei contributi connessi ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza dei sismi dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del sisma del 21 maggio 2026 [comma 1, lettera *b)*].

Inoltre, dispongono che, agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, si provveda a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (comma 2).

La relazione illustrativa precisa che la disposizione consente di:

- destinare le risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024 in favore dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza di eventi attualmente non ricompresi nel perimetro applicativo della normativa vigente (verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025 e il 21 maggio 2026), al fine del superamento della disparità di trattamento tra cittadini colpiti dal medesimo fenomeno bradisismico;
- prorogare al 31 dicembre 2027 il CAS in favore dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza dei sismi di maggio 2024 e di marzo 2025, nonché per quelli sgomberati in conseguenza degli ulteriori sismi verificatisi dal maggio 2025 al maggio 2026.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica riferisce che la disposizione consente di destinare le risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 9-*sexies* del decreto-legge n. 76 del 2024 anche in favore dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025 e di quelli sgomberati in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026.

Nel dettaglio, alla stregua di quanto comunicato dalla Regione Campania risulta che:

a) per il Comune di Napoli, non vi sono sgomberi effettuati a seguito degli eventi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025, nonché a seguito dell'evento del 21 maggio 2026;

b) per il Comune di Pozzuoli, la richiesta di estensione è riferita a n. 32 nuclei familiari, sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025, per i quali viene stimato un fabbisogno finanziario complessivo fino al 31

dicembre 2026 pari ad euro 490.000. Per l'evento sismico del 21 maggio 2026 non vi sono nuclei familiari evacuati.

c) per il Comune di Bacoli, la richiesta di estensione è riferita a n. 4 nuclei familiari, sgomberati in conseguenza di eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2025, per i quali viene stimato un fabbisogno finanziario complessivo fino al 31 dicembre 2026 pari ad euro 48.000. Per il medesimo Comune, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026 sono stati sgomberati ulteriori 9 nuclei familiari con un fabbisogno finanziario complessivo pari ad euro 44.100.

Gli oneri complessivi derivanti dall'estensione del CAS in favore dei nuclei sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatesi nei mesi di maggio, luglio, agosto, settembre 2025 e 21 maggio 2026 sono, pertanto, stimati in circa euro 582.100.

Le risorse relative all'annualità 2026 sono state incrementate per effetto dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 200 del 2025 che ha rideterminato lo stanziamento originariamente previsto per l'anno 2026 in euro 4.063.514.

Sulla base dei dati acquisiti con l'ultima rendicontazione disponibile relativa all'anno 2025, è stata effettuata una stima dei fabbisogni connessi all'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione per l'intera annualità 2026. In particolare, per l'annualità 2026:

a) con riguardo all'evento sismico del 20 maggio 2024, si stima un fabbisogno complessivo pari ad euro 1.616.973,32, di cui euro 1.571.373,32 in favore del Comune di Pozzuoli ed euro 45.600 in favore del Comune di Bacoli;
b) per gli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025, si stima un fabbisogno complessivo pari ad euro 1.072.139,10, di cui euro 506.552,64 in favore del Comune di Pozzuoli, euro 7.200 in favore del Comune di Bacoli ed euro 558.386,46 in favore del Comune di Napoli;
c) per l'evento del 21 maggio 2026, si stima un fabbisogno complessivo per i nuclei sgomberati nel Comune di Bacoli pari ad euro 44.100.

La tabella che segue illustra la situazione finanziaria rispetto alle risorse stanziate per l'anno 2026:

Stanziamento anno 2026		**4.063.514,00**
Previsioni Evento 20 maggio 2024	Comune di Pozzuoli	1.571.373,32
	Comune di Bacoli	45.600,00
Previsioni Evento marzo 2025	Comune di Pozzuoli	506.552,64
	Comune di Bacoli	7.200
	Comune di Napoli	558.386,46
Stanziamento residuo al netto delle previsioni 2026		**1.374.401,58**

Previsioni Eventi maggio, luglio, agosto e settembre 2025	538.000,00
Previsioni dell'evento sismico del 21 maggio 2026	44.100,00
Risorse residue su stanziamento 2026	**792.301,58**

importi in euro

Alla luce di quanto sopra, e tenuto conto delle risorse complessivamente stanziate dalle disposizioni normative sopra richiamate, la relazione tecnica evidenzia che, per l'anno 2026, residuano risorse sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'estensione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025, nonché in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza pregiudicare la sostenibilità degli interventi già previsti a legislazione vigente.

In relazione all'anno 2027, sulla base dei dati pervenuti dagli Uffici del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, la relazione tecnica stima che le risorse necessarie a coprire il CAS fino al 31 dicembre 2027 sono pari ad euro 2.400.00.

Per quanto attiene alla stima del CAS per gli eventi sismici verificatisi nel periodo maggio 2025-maggio 2026, i dati a disposizione attengono alle informazioni comunicate dai Comuni in merito alla richiesta di estensione CAS – per nuclei familiari oggetto di ordinanze di sgombero – così distinte: per gli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025 risultano per il Comune di Pozzuoli n. 32 nuclei familiari sgomberati, mentre per il Comune di Bacoli sono stati comunicati n. 4 nuclei familiari sgomberati; per l'evento sismico del 21 maggio 2026 non vi sono nuclei familiari sgomberati per il Comune di Pozzuoli, mentre per il Comune di Bacoli risultano 9 nuclei familiari sgomberati. Per il totale complessivo di 45 nuclei familiari sgomberati (32+4+9). Si è stimato che per coprire il CAS di questi eventi (da maggio 2025 a maggio 2026) fino al 31 dicembre 2027 occorrano euro 322.800,00. In definitiva, per coprire il CAS fino al 31-12-2027 per tutti gli eventi sismici da maggio 2024 a maggio 2026, la relazione tecnica stima un fabbisogno di euro 2.722.800 (2.400.000,00+322.800), che è stato prudenzialmente arrotondato a 2.725.000.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 9-*sexies *del decreto-legge n. 76 del 2024, come segue:*

- *prevedono che la facoltà riconosciuta alla Regione Campania dal comma 1 per l'assegnazione di contributi per l'autonoma sistemazione (CAS), possa essere esercitata anche a beneficio dei*

nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati entro la data del 27 febbraio 2026, o in esecuzione di provvedimenti relativi a immobili per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, entro la medesima data, in conseguenza degli eventi sismici dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché entro la data del 30 giugno 2026, in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026 [comma 1, lettera a)*];*

- *stabiliscono il termine ultimo del 31 dicembre 2027 per il riconoscimento dei contributi connessi ai provvedimenti di sgombero adottati in conseguenza degli eventi sismici dal maggio 2024 al maggio 2026 [comma 1, lettera* b)*].*

*Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui al precedente comma 1, lettera b), pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 2].*

*La relazione tecnica riferisce che la disposizione consente di destinare le risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 9-*sexies *del decreto-legge n. 76 del 2024 anche in favore dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025 e di quelli sgomberati in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026.*

La relazione illustrativa aggiunge che la medesima disposizione consente di prorogare al 31 dicembre 2027 il CAS in favore dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza dei sismi di maggio 2024 e di marzo 2025, nonché per quelli sgomberati in conseguenza degli ulteriori sismi verificatisi dal maggio 2025 al maggio 2026.

Con riguardo ai profili finanziari, la relazione tecnica evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'estensione del CAS in favore dei nuclei sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatesi nei mesi di maggio, luglio, agosto, settembre 2025 e 21 maggio 2026 sono stimati in circa euro 582.100 e precisa che le risorse relative all'annualità 2026 sono state incrementate per effetto dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 200 del 2025, che ha rideterminato lo stanziamento originariamente previsto per l'anno 2026 in euro 4.063.514. Alla luce delle stima effettuata in base ai dati acquisiti con l'ultima rendicontazione disponibile relativa all'anno 2025 e tenuto conto delle risorse complessivamente stanziate dalle disposizioni normative sopra richiamate, fa presente che, per l'anno 2026, residuano risorse (euro 1.374.401,58) sufficienti a garantire la copertura finanziaria dell'estensione del contributo di autonoma sistemazione in favore dei nuclei familiari sgomberati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei mesi di maggio, luglio, agosto e settembre 2025 (euro 538.000), nonché in conseguenza dell'evento sismico del 21 maggio 2026 (euro 44.100), senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e senza

pregiudicare la sostenibilità degli interventi già previsti a legislazione vigente.

*Inoltre, in relazione all'anno 2027, per coprire il CAS fino al 31 dicembre 2027 per tutti gli eventi sismici da maggio 2024 a maggio 2026, è stimato un fabbisogno di euro 2.722.800 (euro 2.400.000 relativi agli eventi sismici del periodo maggio 2024-marzo 2025 + euro 322.800 riferiti agli eventi del periodo maggio 2025-maggio 2026), prudenzialmente arrotondato a 2.725.000 (*cfr. infra*).*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto degli elementi di informazione forniti dalla relazione tecnica e considerato che il predetto onere complessivo di euro 2.725.000 per il 2027 appare configurato come limite massimo di spesa.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 15 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera* b)*, del medesimo articolo, pari a euro 2.725.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.*

Al riguardo, nel ricordare che il Fondo per le emergenze nazionali, iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, reca una dotazione iniziale per il triennio in corso pari a 933 milioni di euro per l'anno 2026 e a 920 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse oggetto di utilizzo nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse anche tenuto conto dell'ulteriore utilizzo disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto in esame.

Articolo 16
(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa di protezione civile)

Normativa vigente. L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023 prevede che – per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei – la Città metropolitana di Napoli coordini la ricognizione dei fabbisogni urgenti da parte dei comuni interessati relativamente, tra l'altro, al reclutamento di unità di personale a tempo determinato, da impiegare per un periodo di ventiquattro mesi per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile, con particolare riguardo alla gestione delle attività di cui al medesimo decreto, nonché all'attivazione e al presidio di una sala operativa aperta per l'intera giornata

[lettera *a)*]. L'attività di ricognizione in riferimento concerne, altresì, i fabbisogni relativi a materiali, mezzi e risorse strumentali necessari per le attività di protezione civile [lettera *b)*] e alle aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione [lettera *c)*].

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che la Città metropolitana di Napoli, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, provveda all'approvazione del piano dei fabbisogni conseguenti alla suddetta ricognizione, nel limite complessivo massimo di 6,8 milioni di euro.

La norma prevede che i comuni dell'area flegrea della città metropolitana di Napoli, assegnatari di personale assunto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 140 del 2023, per fronteggiare il fenomeno bradisismico, possano bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al medesimo personale che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nelle medesime funzioni per cui si procede all'assunzione. Tali assunzioni sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione (comma 1).
Viene, inoltre, novellato l'articolo 6 del summenzionato decreto-legge n. 140 del 2023 con l'introduzione del comma 1-*bis* che prevede che la città metropolitana di Napoli coordina, altresì, la ricognizione dei fabbisogni urgenti del comune di Monte di Procida relativamente alle misure di cui al comma 1, lettera *a)*, del medesimo articolo 6, concernenti il reclutamento di personale a tempo determinato, e provvede all'approvazione di uno specifico piano dei fabbisogni, nel limite massimo di 250.000 euro annui, per gli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili[79] (comma 2). La città metropolitana di Napoli provvede all'approvazione del suddetto piano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 3).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Assunzione di personale, a tempo determinato, per	0,3	0,3			0,3	0,3			0,3	0,3		

[79] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

il potenziamento della struttura di protezione civile del Comune di Monte di Procida (comma 2)												
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Assunzione di personale, a tempo determinato, per il potenziamento della struttura di protezione civile del Comune di Monte di Procida – effetti riflessi (comma 2)					0,1	0,1			0,1	0,1		
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo sigenze indifferibili (comma 2)	0,3	0,3			0,3	0,3			0,3	0,3		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che la disposizione di cui al comma 1 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che le assunzioni di personale sono effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma prevede che i comuni dell'area flegrea della città metropolitana di Napoli che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera* a), *del decreto-legge n. 140 del 2023, hanno assunto personale a tempo determinato per fronteggiare il fenomeno bradisismico, possano bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, procedure concorsuali riservate al medesimo personale, nel limite del 50 per cento dei posti disponibili. Tali assunzioni sono disposte nei limiti delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione (comma 1).*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, posto che come previsto espressamente dalla norma e confermato anche dalla relazione tecnica il suddetto percorso di stabilizzazione verrà disposto nell'ambito e nei limiti dei vigenti budget *assunzionali disponibili presso ciascuna delle amministrazioni comunali procedenti.*

*Con l'introduzione del comma 1-*bis *all'articolo 6 del summenzionato decreto-legge n. 140 del 2023 viene, inoltre, consentita (comma 2),*

nell'ambito di uno specifico piano dei fabbisogni da approvare da parte della Città metropolitana di Napoli (comma 3) e nel limite massimo di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, l'assunzione a tempo determinato (per un periodo di ventiquattro mesi) di personale per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile del Comune di Monte di Procida, negli stessi termini già disciplinati con riguardo ai comuni dell'area flegrea dalla lettera a) *del comma 1 del medesimo articolo 6. Ai relativi oneri, nel limite massimo di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede con le modalità ivi previste* (cfr. infra) *[comma 2].*

Al riguardo, pur considerato il suddetto piano dei fabbisogni assunzionali deve essere contenuto entro il limite delle summenzionate risorse, si rileva comunque l'esigenza di acquisire elementi idonei a valutare la congruità della somma stanziata rispetto ai fabbisogni che devono essere individuati e coperti, posto che la relazione tecnica non fornisce indicazioni in proposito.

In merito ai profili di copertura finanziaria*, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 16 provvede agli oneri derivanti dalla novella legislativa ivi contenuta, pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.*

In proposito, si rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028 e che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua una disponibilità di competenza per l'anno 2026 al momento pari a 101.942.678 euro.

In tale quadro, appare comunque necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse impiegate anche per l'anno 2027, anche considerando l'ulteriore ricorso al Fondo stesso disposto, per finalità di copertura finanziaria e in relazione alle medesime annualità considerate dalla norma in esame, dall'articolo 1, comma 15, dall'articolo 4, comma 7, lettera c)*, nonché dall'articolo 19, comma 3, del presente decreto, assicurando altresì che il loro impiego sia in ogni caso coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per le esigenze indifferibili.*

Articolo 17
(Potenziamento dell'azione commissariale nell'area dei Campi Flegrei e misure urgenti per il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche)

Normativa vigente. Il comma 10, lettera *b)*, dell'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 76 del 2024, per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area dei Campi Flegrei, di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 2), del medesimo decreto-legge, nell'ambito della relativa gestione commissariale, ha autorizzato la spesa complessiva di euro 284.795.000, di cui: euro 20.600.000 per il 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 per il 2027, euro 61.800.000 per il 2028 ed euro 89.095.000 per il 2029.

La norma novella l'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 76 del 2024, integrando il quadro dei compiti e delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei ivi disciplinato. In particolare, viene previsto che, nell'ambito dei programmi[80] che il Commissario, nell'assetto già vigente, predispone al fine di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari nell'area dei Campi Flegrei, possano essere inseriti, altresì, gli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei [comma 1, lettera *a)*].

Un'ulteriore novella è disposta al comma 5 dell'articolo 9-*ter* al fine di prevedere che l'assegnazione alla struttura di supporto del Commissario di personale dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, prevista e disciplinata dalla disposizione, non richieda più la previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti [comma 1, lettera *b)*].

Viene altresì, autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2026, di cui euro 600.000 per il Comune di Pozzuoli ed euro 400.000 per il Comune di Bacoli, e di euro 1,5 milioni per il 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli e euro 500.000 per il Comune di Bacoli, al fine di consentire ai medesimi comuni di fronteggiare il fenomeno bradisismico nei propri territori, attraverso opere o interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per il 2026 e 1,5 milioni di euro per il 2027, si

[80] Di cui al n. 2 della lettera 2) del comma 2. Del suddetto articolo

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese[81] relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia ai sensi del DPCM 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 2).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese in conto capitale												
Risorse in favore dei Comuni di Pozzuoli e di Bacoli, per opere o interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, nell'ambito degli effetti del fenomeno bradisismico (comma 2)	1,0	1,5			1,0	1,5			1,0	1,5		
Minori spese in conto capitale												
Riduzione Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese – quota MEF (comma 2)	1,0	1,5			1,0	1,5			1,0	1,5		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 1, lettera *a)*, riferisce che la predisposizione dei programmi di intervento ivi introdotta avviene nei limiti delle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 10, lettera *b)*, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024 che reca una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 284.795.000. Rispetto a tale importo sono stati impegnati con, l'approvazione del 1° Programma di interventi, euro 56.785.090 mentre

[81] Di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016.

ulteriori euro 80.000.000 sono stati riservati all'attuazione del completamento degli interventi già ricompresi dalla legge n. 887 del 1984, dall'articolo 9-*ter*, comma 14. Risultano quindi all'attualità disponibili per ulteriori programmazioni euro 148.009.910. Gli interventi relativi ai costoni rocciosi per la mitigazione del rischio da crollo finalizzati all'allontanamento della popolazione nonché quelli relativi alle aree comunali di attesa e raccolta, di popolazione o soccorsi, e ai centri operativi comunali di protezione civile individuati all'attualità quali urgenti e necessari per assicurare la funzionalità della pianificazione di emergenza presentano un importo complessivo di euro 38.500.000.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che la norma integra il quadro dei compiti e delle funzioni del Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei disciplinato dal numero 2 della lettera* a) *del comma 2 dell'articolo 9-*ter *del decreto-legge n. 76 del 2024, prevedendo, in particolare, che, nell'ambito dei programmi che il Commissario predispone in materia di infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali e prioritari nell'area, possano essere inseriti, anche, gli interventi concernenti la mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e raccolta, nell'area flegrea [comma 1, lettera* a)*].*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa la realizzabilità dei nuovi interventi nel quadro della gestione commissariale nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

È, inoltre, autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2026, di cui 600.000 euro per il Comune di Pozzuoli e 400.000 euro per il Comune di Bacoli, e di 1,5 milioni per il 2027, di cui 1 milione di euro per il Comune di Pozzuoli e 500.000 euro per il Comune di Bacoli, per opere e interventi di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche (comma 2).

Al riguardo, pur considerato che gli oneri in riferimento appaiono limitati all'entità della disposta autorizzazione di spesa, posto che la relazione tecnica si limita a riferire il contento della disposizione, si rileva l'opportunità di acquisire elementi di valutazione ed informativi in merito agli interventi oggetto di finanziamento, al fine di valutare la congruità della spesa autorizzata.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 2 dell'articolo 17 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione*

di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In proposito, come già ricordato, l'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 ha istituito un Fondo per lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione originaria di 1,9 miliardi di euro per l'anno 2017, di 3,15 miliardi di euro per l'anno 2018, di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2019 e di 3 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, da ripartire tra le amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in determinati settori di spesa puntualmente indicati dalla norma istitutiva.

Si rammenta, altresì, che, per effetto della ripartizione del citato Fondo disposta con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, al Ministero dell'economia e delle finanze è stato attribuito, per la realizzazione di interventi di prevenzione del rischio sismico, l'importo complessivo di circa 2,95 miliardi di euro per gli anni dal 2017 al 2032 e che tali risorse risultano iscritte sul capitolo 7458 del medesimo Ministero, denominato "Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi relativi al rischio sismico delle infrastrutture a cura del Dipartimento Casa Italia". Al riguardo, si rappresenta che il predetto capitolo, nell'ambito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale pari a 126.098.000 euro per l'anno 2026, a 171.778.000 euro per l'anno 2027 e a 184.761.000 euro per l'anno 2028. Tali importi risultano integralmente trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e iscritti sul capitolo di spesa 908 del medesimo bilancio autonomo.

Tanto premesso, nel rilevare che la disposizione di copertura in commento, incidendo su risorse già affluite, a seguito del riparto del Fondo, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e poi trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, sembrerebbe configurarsi più propriamente come un avvalimento di risorse, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse oggetto di utilizzo con riguardo alle annualità prese in considerazione, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse anche tenuto conto dell'ulteriore riduzione disposta dall'articolo 13, comma 5, del decreto in esame.

Articolo 18, comma 1
(Proroga della gestione straordinaria per la ricostruzione post sisma nel centro Italia)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 570, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha prorogato fino al 31 dicembre 2026 la gestione straordinaria degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016. A tale fine, ha disposto che specifiche previsioni del medesimo decreto-legge, afferenti agli Uffici speciali regionali per la ricostruzione (articolo 3), alla struttura del Commissario straordinario (articolo 50) e al personale dei Comuni e di altri enti territoriali (articolo 50-*bis*) si applicassero anche per il 2026. Veniva quindi autorizzata la spesa complessiva di 59 milioni di euro (per il 2026) di cui:

- 18,5 milioni per personale della struttura commissariale;
- 3 milioni per personale a tempo determinato tecnico-amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione con ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato;
- 21,5 milioni per ulteriore personale reclutato con contratto a tempo determinato destinato, ai sensi della norma, a regioni, province e comuni;
- 13 milioni per il personale degli Uffici speciali regionali, in comando o in distacco;
- 2 milioni di euro per personale a tempo determinato amministrativo contabile di cui all'articolo 1-*ter,* del decreto-legge n. 123 del 2019 e 1 milione di euro per le altre spese di funzionamento degli Uffici speciali regionali.

Il successivo comma 571 ha inoltre disposto la proroga fino al 31 dicembre 2026 – salva espressa rinunzia degli interessati – del personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto presso gli Uffici regionali speciali per la ricostruzione previsti per gli interventi relativi agli eventi sismici del 2016 e presso la Struttura di supporto al Commissario straordinario prevista nell'ambito dei medesimi interventi.

La norma, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti occorsi a far data dal 24 agosto 2016, proroga dal 31 dicembre 2026 fino al 31 dicembre 2029 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 – originariamente fissato alla data del 31 dicembre 2018 e, successivamente, più volte prorogato –, nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge n. 199 del 2025.

Agli oneri derivanti dalla citata proroga, pari a 59 milioni di euro annui negli anni dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte

corrente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026[82].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e aggiunge che il citato decreto ministeriale 9 marzo 2026 ha assegnato, per il sisma 2016 centro Italia, per le spese di parte corrente, un importo di 150.000.000 euro per l'anno 2027, 145.070.000 euro per l'anno 2028 e 137.270.000 euro per l'anno 2029.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono la proroga, dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2029, della gestione straordinaria degli interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annuali e alle medesime condizioni indicati dall'articolo 1, commi 570 e 571, della legge di bilancio 2026. Agli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a 59 milioni di euro annui negli anni dal 2027 al 2029, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026.*

La relazione tecnica, ribadito il contenuto della norma, riferisce che le risorse di parte corrente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» dal citato decreto ministeriale sono pari a 150.000.000 euro per l'anno 2027, 145.070.000 euro per l'anno 2028 e 137.270.000 euro per l'anno 2029.

*In proposito, si rileva che il rinvio ai limiti e alle condizioni indicati dal comma 570 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, nell'ambito del limite annuale di spesa di 59 milioni di euro annui negli anni dal 2027 al 2029, comporta anche per gli esercizi 2027-2029 l'applicazione degli specifici tetti di spesa ivi previsti (*cfr. *normativa previgente). Ciò stante, analogamente a quanto a suo tempo osservato in relazione al citato comma 570[83], appare opportuno che siano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dei singoli limiti di spesa che integrano l'importo della complessiva autorizzazione di spesa recata dalla medesima norma.*

Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre nel testo, analogamente a quanto disposto dal comma 571 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, una disposizione esplicitamente volta alla proroga fino al

[82] Recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029».

[83] *Cfr.* Nota di verifica delle quantificazioni n. 414, volume 2, del Servizio Bilancio dello Stato, relativa all'Atto Camera n. 2750.

31 dicembre 2029, salva espressa rinunzia degli interessati, del personale in comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto presso gli Uffici regionali speciali per la ricostruzione previsti per gli interventi relativi agli eventi sismici del 2016 e presso la Struttura di supporto al Commissario straordinario prevista nell'ambito dei medesimi interventi, posto che, come riportato dalla relazione tecnica di passaggio riferita all'A.C. 2750, che ha dato origine alla citata legge di bilancio 2026, il limite di spesa di 59 milioni di euro ivi introdotto – e confermato dal provvedimento in esame – in riferimento alla proroga della gestione straordinaria per l'anno 2026 già considerava anche i costi del personale in questione.

Infine, nel prendere atto che gli importi, riportati dalla relazione tecnica, delle risorse di parte corrente complessivamente assegnate al «sisma 2016 centro Italia» risultano superiori ai limiti di spesa previsti dalla norma in esame, appare in ogni caso opportuno acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle predette risorse, al fine di escludere che le stesse risultino già impegnate per ulteriori interventi.

Articolo 18, commi da 2 a 4
(Trasferimento delle funzioni di protezione civile al Commissario straordinario di Governo)

Le norme recano disciplina delle attività prodromiche al trasferimento delle funzioni di protezione civile in vista della scadenza al 31 dicembre 2026 dello stato di emergenza relativo al sisma del centro Italia del 2016[84]. In particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate, con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare[85], è disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie (comma 2).

Alla disciplina del completamento delle attività e delle funzioni di protezione civile non trasferite ai sensi del comma 2 al Commissario

[84] Prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 590, della citata legge n. 199 del 2025.

[85] Adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

straordinario del Governo si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018 (comma 3).

Le ordinanze di protezione civile che regolano le attività e le funzioni di protezione civile trasferite ai sensi del comma 2 cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza di cui al comma 2. In ogni caso, si prevede che il Commissario straordinario del Governo possa adottare una o più ordinanze allo scopo di prevedere l'applicazione – senza soluzione di continuità e non oltre il termine della gestione straordinaria prorogato ai sensi del comma 1 – delle disposizioni contenute nelle ordinanze di protezione civile di cui al primo periodo, ritenute necessarie in relazione alla medesima gestione straordinaria.

Tali ordinanze, fermo restando il termine finale di efficacia relativo alla scadenza del termine della gestione straordinaria di cui al secondo periodo, possono essere modificate o abrogate con successive ordinanze del medesimo Commissario straordinario del Governo, da adottare in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano la disciplina delle attività prodromiche al trasferimento delle funzioni di protezione civile in vista della scadenza al 31 dicembre 2026 dello stato di emergenza relativo al sisma del centro Italia del 2016*[86]*. In particolare, si prevede che, con uno o più decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*[87]*, sia disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di protezione civile che si intende trasferire al*

[86] Prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2017, da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2026 ai sensi dell'articolo 1, comma 590, della citata legge n. 199 del 2025.

[87] Adottati su proposta congiunta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 3 del 2023, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, a seguito di una relazione redatta dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri recante la ricognizione delle residue attività proprie della fase di gestione dell'emergenza e delle risorse finanziarie allo scopo finalizzate.

medesimo Commissario straordinario del Governo e delle relative risorse finanziarie (comma 2).

Le norme, inoltre, stabiliscono che alla disciplina delle attività e delle funzioni di protezione civile non trasferite, ai sensi del comma 2, al Commissario straordinario, si provvede mediante ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'articolo 26 del codice di protezione civile[88] *(comma 3).*

Le norme, infine, prevedono che le ordinanze di protezione civile che regolano le attività e le funzioni di protezione civile trasferite al Commissario straordinario cessano di produrre effetti giuridici al momento della scadenza dello stato di emergenza (fissato alla data del 31 dicembre 2026). Il Commissario straordinario, con una o più ordinanze, può tuttavia rinnovare, senza soluzione di continuità e nei limiti delle risorse finanziarie trasferite ai sensi del comma 2, la disciplina di protezione civile fino al termine della gestione straordinaria (prorogata alla data del 31 dicembre 2029) [comma 4].

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto delle norme.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18, commi da 5 a 8
(Cancellazione di imprese dall'Anagrafe antimafia e di professionisti dall'elenco speciale)

Normativa vigente. L'articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 stabilisce che, ai fini dello svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici e di quelli privati che fruiscono di contribuzione pubblica, aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, connessi agli interventi per la ricostruzione nei Comuni di cui all'articolo 1[89], è istituita, nell'ambito del Ministero dell'interno, una apposita Struttura di missione, diretta da un prefetto collocato all'uopo a disposizione, ai sensi dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 345 del 1991.
Il successivo comma 14 individua inoltre alcune fattispecie in cui la Struttura dispone l'esclusione di imprese dall'Anagrafe antimafia degli esecutori, tenuta dalla Struttura medesima.

Le norme, in primo luogo, introducono alcune novelle al decreto-legge n. 189 del 2016. In particolare, integrano il comma 14 dell'articolo 30, disponendo che la Struttura di missione ivi prevista, su proposta del

[88] Di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.

[89] Si tratta dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

Commissario straordinario, dispone la cancellazione dell'impresa al verificarsi di fattispecie ulteriori rispetto a quelle già individuate dalla legislazione vigente.

> Si tratta, in particolare, dell'impresa che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, relativo ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione dell'appalto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o di fine lavori di cui alle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale.

Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie rilevanti ai sensi del medesimo comma 14 [comma 5, lettera *a)*].

Le norme, inoltre, inseriscono il comma 1-*bis* all'articolo 34, disponendo che il Commissario straordinario provveda alla cancellazione dall'elenco speciale dei professionisti abilitati, di cui al precedente comma 1, del professionista che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di progettazione, di direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica resa nell'ambito delle pratiche della ricostruzione, pubblica o privata, che hanno causato la risoluzione del contratto in circostanze analoghe a quelle di cui alla precedente lettera *a)*.

Con propria ordinanza il Commissario straordinario provvede a definire i criteri per l'individuazione delle fattispecie di carenze e gravi inadempimenti che comportano la cancellazione dei professionisti dall'elenco speciale [comma 5, lettera *b)*].

Le norme stabiliscono, inoltre, che il Commissario straordinario per il sisma 2016[90] possa disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici[91], l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo criteri di urgenza, indifferibilità e priorità per il funzionamento delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di consentire una più rapida ricostruzione e riparazione sociale dei territori colpiti dagli eventi sismici. In tali casi, ferme restando le ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le attività di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalità di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attività di progettazione (commi 6 e 7).

Le norme dispongono, altresì, che le disposizioni di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 si applicano anche alle operazioni di ricostruzione dei territori

[90] Di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023.
[91] Di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 9 novembre 2022 e del 9 marzo 2023[92] (comma 8).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a descrivere le norme in esame.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame individuano, in primo luogo, ulteriori fattispecie nelle quali sono cancellati dall'Anagrafe antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'elenco speciale dei professionisti abilitati di cui all'articolo 34 del medesimo decreto, rispettivamente, imprese e professionisti che abbiano dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto, progettazione, direzione dei lavori o relativo ad altra prestazione tecnica connessa alla ricostruzione post sisma (comma 5).*

Le norme stabiliscono, inoltre, che il Commissario straordinario per il sisma 2016[93] possa disporre, anche in deroga all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici[94], l'immediato finanziamento delle sole attività di progettazione degli interventi di ricostruzione individuati secondo i criteri ivi disposti e che, in tali casi, ferme restando le ordinanze vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le attività di progettazione urgenti e indifferibili e sono definite le modalità di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori delle attività di progettazione (commi 6 e 7).

Le norme, infine, dispongono l'applicazione dei precedenti commi anche alle operazioni di ricostruzione dei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2022 e del 2023 (comma 8).

La relazione tecnica si limita a descrivere le norme in esame.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18, comma 9
(Misure per la continuità operativa dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici)

Normativa vigente. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 ha previsto che per l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 3, i

[92] Di cui all'articolo 1, commi 677, 678 e 678-*bis*, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025).

[93] Di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023.

[94] Di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, di cui al precedente articolo 1, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione stipulata con l'Associazione bancaria italiana, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge n. 269 del 2003, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti dalla garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dall'evento sismico. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al citato comma 4 e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse.

Tale convenzione, denominata «*Plafond* Sisma Centro Italia», è stata quindi stipulata il 18 novembre 2016.

La norma, al fine di assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, incrementa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *a*), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017).

Si ricorda che la lettera *a)* del citato comma 362 ha disposto un'autorizzazione di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017 e a 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047 per la concessione di un credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata nell'ambito degli eventi sismici		60,0	60,0	60,0		60,0	60,0	60,0		60,0	60,0	60,0

del 24 agosto 2016 che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, di cui all'art. 1, c. 362, lett. a), della L. 232/2016												
Minori spese correnti												
Riduzione delle risorse destinate alla concessione di contributi, sotto forma di crediti di imposta, e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpite dagli eventi sismici del mese di maggio del 2012, di cui all'art. 3-bis, c. 6, del D.L. 95/2012		-60,0	-60,0	-60,0		-60,0	-60,0	-60,0		-60,0	-60,0	-60,0

La relazione tecnica, oltre a descrivere la norma in esame, precisa che la stessa assicura la continuità operativa del *Plafond* Sisma Centro Italia mediante l'incremento dell'autorizzazione pluriennale di spesa destinata alla copertura del credito d'imposta connesso ai finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame incrementa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera* a)*, della legge n. 232 del 2016, finalizzata alla concessione di un credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata nei territori coinvolti dagli eventi sismici del 2016.*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*).*

La relazione tecnica precisa che l'intervento è volto ad assicurare continuità operativa del Plafond Sisma Centro Italia.

Si ricorda che il «Plafond Sisma Centro Italia» rappresenta una convenzione stipulata tra ABI e CDP, nell'ambito della quale le banche aderenti potranno erogare i finanziamenti agevolati per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.

In proposito, appare opportuno che siano forniti elementi di valutazione posti alla base della quantificazione dello stanziamento previsto, anche al fine di verificarne la congruità rispetto alla necessità, evidenziata dalla relazione tecnica, di garantire continuità operativa alla convenzione «Plafond Sisma Centro Italia».

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 18 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2051, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.*

In proposito, si ricorda che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013 finalizzata alla concessione di contributi, sotto forma di crediti di imposta, e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, colpite dagli eventi sismici del mese di maggio 2012 e che le predette risorse risultano iscritte sul capitolo 7810 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato "Somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti ai crediti di imposta fruiti dai soggetti danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 e beneficiari dei finanziamenti ottenuti per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo" che, nell'ambito del vigente bilancio triennale, reca una dotazione iniziale pari a 418.200.117 per ciascun anno del triennio.

Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla disponibilità delle risorse oggetto di utilizzo per ciascuna delle annualità interessate, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro impiego non sia suscettibile di pregiudicare il riconoscimento dei contributi cui le stesse risultavano originariamente preordinate.

Articolo 19
(Primo cratere)

La norma precisa preliminarmente che, ai fini del presente articolo, il primo cratere degli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a decorrere dal 24 agosto 2016 è costituito dai territori dei comuni di Amatrice e Accumoli, siti nella regione Lazio, e dal territorio del comune di Arquata del Tronto, sito nella regione Marche (comma 1). Viene quindi previsto che:

- i comuni del primo cratere possano assumere a tempo indeterminato, nel limite delle risorse di cui al comma 3, il personale non dirigenziale non di ruolo, assunto a tempo determinato e in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore del decreto in esame, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici (comma 2). A tal fine, a decorrere dal 2026, è istituito presso il Ministero dell'economia un Fondo, da ripartire con DPCM, con dotazione pari a euro 346.250 per il 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dal 2027. Ai relativi corrispondenti oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (a valere sul Fondo esigenze indifferibili) [comma 3].

 Il comma 3 precisa che il riparto del fondo finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 2 è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse dello stesso fra gli enti che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni;

- le disposizioni di cui all'articolo 46, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 50 del 2017, che recano specifiche esenzioni fiscali in favore di imprese e professionisti operanti nei comuni di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo colpiti dagli eventi sismici in riferimento e in favore dei quali la medesima norma, al comma 1, ha istituito una Zona franca urbana[95] (ZFU) si applichino ai comuni del primo cratere anche per gli anni d'imposta 2027 e 2028, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai fini dell'applicazione delle suddette esenzioni fiscali, il termine di avvio di una nuova iniziativa economica all'interno della ZFU, indicato al 31 dicembre 2021 dal summenzionato comma 3, si intende al riferito al 31 dicembre 2028. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013 che individua condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone

[95] Ai sensi della legge n. 296 del 2006.

franche urbane delle regioni dell'Obiettivo "Convergenza"[96]. Gli oneri derivati dal comma 4 sono indicati pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014 (comma 5).

Il comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 prevede che le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana istituita dal comma 1 del medesimo articolo nei comuni di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016 e che hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1º settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015, possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell'attività nei citati Comuni: dell'esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella medesima zona franca; dell'esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; dell'esenzione dall'IMU per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo le esenzioni in riferimento spettano, altresì, alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2021, ad eccezione delle imprese che svolgono attività appartenenti alla categoria F della codifica ATECO 2007 (settore costruzioni) che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede legale o operativa nei comuni interessati.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese												

[96] Viene, altresì, disposto che le agevolazioni di cui al presente articolo vengano concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 e del regolamento (UE) n. 1408/2013 che recano, rispettivamente, la disciplina generale concernente l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* e quella specifica relativa all'applicazione delle medesime disposizioni nel settore agricolo.

correnti												
Fondo per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigente non di ruolo, già in servizio a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione (comma 3)	0,3	1,4	1,4	1,4	0,3	1,4	1,4	1,4	0,3	1,4	1,4	1,4
Estensione delle agevolazioni fiscali per imprese e professionisti della "Zona Franca Sisma Centro Italia", nell'ambito degli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo (comma 4)		2,0	2,0									
Maggiori entrate fiscali e contributive												
Fondo per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigente non di ruolo, già in servizio a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione - effetti riflessi (comma 3)					0,2	0,7	0,7	0,7	0,2	0,7	0,7	0,7
Minori spese correnti												
Riduzione Fondo esigenze indifferibili, di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (comma 3)	0,3	1,4	1,4	1,4	0,3	1,4	1,4	1,4	0,3	1,4	1,4	1,4
Riduzione Fondo esigenze		2,0	2,0			2,0	2,0			2,0	2,0	

indifferibili di cui al comma 199 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (comma 5)												
Minori entrate tributarie												
Estensione delle agevolazioni fiscali per imprese e professionisti della "Zona Franca Sisma Centro Italia", nell'ambito degli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo (comma 4)						2,0	2,0			2,0	2,0	

La relazione tecnica si limita a riferire il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame individua i territori che costituiscono il "primo cratere" colpito dagli eventi sismici che hanno interessato il centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, identificandoli nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, (comma 1). Nel limite delle risorse individuate dal successivo comma 3, consente ai comuni del primo cratere, di assumere a tempo indeterminato il personale non dirigente non di ruolo, già in servizio a tempo determinato, in forza di procedure concorsuali o selettive, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i comuni del primo cratere, in possesso di specifici requisiti indicati nella disposizione (comma 2). Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2026, un fondo con dotazione pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, finalizzato alla copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato. Ai suddetti oneri si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 3].*

Al riguardo, si evidenzia che in base alla ratio *della disposizione, il processo di stabilizzazione previsto dalla norma appare ricondotto all'interno di una programmazione che verrà gestita nell'ambito e nei limiti delle risorse stanziate e che si concluderà con l'adozione di uno o più DPCM di riparto delle suddette risorse fra gli enti che comunicheranno, entro termini indicati dalla norma, le unità da stabilizzare e il relativo costo. Considerato che nell'ambito di tale attività programmatoria la disposizione non individua alcuna fase di verifica parlamentare e che relazione tecnica, limitandosi a riferire il contenuto della stessa, non consente un riscontro*

della quantificazione dell'importo stanziato, si rileva la necessità di acquisire dati ed elementi informativi, relativi alla platea complessiva dei beneficiari del processo di stabilizzazione, con l'indicazione della qualifica funzionale ricoperta e il relativo trattamento economico in godimento, che consentano di valutare fin da ora la congruità delle risorse del fondo rispetto alle finalità delle norme.

*La norma (comma 4) estende, altresì, agli anni d'imposta 2027 e 2028, in relazione ai soli territori del primo cratere e nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascun anno 2027 e 2028, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 che recano specifiche esenzioni fiscali in favore di imprese e professionisti operanti nei comuni di Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo colpiti dagli eventi sismici in riferimento e in favore dei quali è stata istituita un Zona franca urbana (ZFU). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013 che individua condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone franche urbane delle regioni dell'Obiettivo "Convergenza". Ai predetti oneri si provvede con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 5].*

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il rispetto dei nuovi limiti di spesa previsti dalla disposizione appare assicurato dall'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, espressamente richiamato dalla norma in esame, che disciplina le modalità di concessione delle agevolazioni nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

***In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 3 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma medesimo, pari a euro 346.250 per l'anno 2026 e a euro 1.385.000 a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.*

In proposito, si rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 172.760.865 euro per l'anno 2026, a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028 e che, come desumibile da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto capitolo residua una disponibilità di competenza per l'anno 2026 al momento pari a 101.942.678 euro.

In tale quadro, stante la natura permanente della riduzione del predetto Fondo, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse per ciascuna delle annualità interessate, anche considerando

l'ulteriore ricorso al Fondo stesso disposto, per finalità di copertura finanziaria e in relazione alle medesime annualità considerate dalla norma in esame, dall'articolo 1, comma 15, dall'articolo 4, comma 7, lettera c), *dall'articolo 7, comma 13, lettera* b), *nonché dall'articolo 16, comma 2, del presente decreto, assicurando altresì che il loro impiego sia in ogni caso coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per le esigenze indifferibili.*

Per quanto attiene alla formulazione della disposizione, si segnala l'esigenza di modificarla in termini conformi alla prassi comunemente utilizzata, specificando che agli oneri di cui trattasi si provvede "mediante corrispondente riduzione" del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 anziché "ai sensi" della medesima disposizione da ultimo richiamata, come attualmente previsto dal testo.

Si fa inoltre presente che il comma 5 dell'articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 del medesimo articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

In proposito, si ricorda che, in ciascuno degli esercizi considerati dalla disposizione il predetto Fondo, iscritto sul capitolo 3073 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca una dotazione iniziale, nell'ambito del vigente bilancio triennale, pari a 60.778.543 euro.

Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo una conferma in merito all'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate con finalità di copertura per ciascuna delle annualità interessate, nonché una rassicurazione circa il fatto che la riduzione del predetto Fondo sia coerente con la programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo stesso.

Articolo 20
(Interventi per lo sviluppo economico e sociale dei territori del centro Italia colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016)

Normativa previgente. L'articolo 25 della legge n. 40 del 2025[97] prevede che, al fine di evitare fenomeni di spopolamento e di promuovere lo sviluppo economico e sociale nei territori colpiti dagli eventi calamitosi individuati ai sensi dell'articolo 1, per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 2, una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per i singoli eventi calamitosi, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti medesimi, può essere destinata, nel quadro di un programma di sviluppo approvato dal Commissario straordinario ai sensi del successivo

[97] Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

comma 2, alla valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali endogene, alla promozione di effetti occupazionali diretti e indiretti nonché all'incremento dell'offerta di beni e servizi connessi al benessere dei cittadini e delle imprese (comma 1).

Il programma di cui al comma 1:

- è approvato dal Commissario straordinario entro dodici mesi dalla sua nomina, acquisita l'intesa, da sancire nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'articolo 4, delle regioni e delle province autonome interessate nonché dei rappresentanti delle province e dei comuni interessati, designati ai sensi del medesimo articolo 4, ed è finanziato a valere sulle risorse di cui al comma 1 e sulle ulteriori risorse eventualmente trasferite dalle regioni interessate sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario con vincolo di destinazione a finalità di sviluppo (comma 2);
- individua le tipologie di intervento e le amministrazioni pubbliche attuatrici nonché disciplina il monitoraggio, la valutazione *in itinere* ed *ex post* degli interventi e l'eventuale revoca o la rimodulazione delle risorse per la più efficace allocazione delle medesime (comma 3).

Le norme stabiliscono che le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge n. 40 del 2025 si applicano anche al Commissario straordinario per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023 (comma 1).

Il programma di sviluppo, corredato di relazione tecnica, è approvato con ordinanza del Commissario straordinario adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 2).

Nel programma di sviluppo di cui al comma 2, una quota dei finanziamenti non inferiore al 5 per cento è destinata ai comuni del primo cratere di cui al precedente articolo 19 (comma 3).

Al programma di sviluppo si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti annuali successivi all'anno 2026 di cui all'articolo 1, comma 362, lettera *b*), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017) [comma 4].

Si ricorda che, ai sensi della citata lettera *b)* del comma 362 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017, l'autorizzazione di spesa ivi prevista – originariamente disposta fino all'annualità 2020, per poi essere successivamente rideterminata – è finalizzata alla concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale viene previsto il finanziamento per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuando in particolare le strutture che potranno beneficiare del suddetto finanziamento.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica descrive il contenuto delle norme e aggiunge che, sotto il profilo finanziario, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a destinare ad interventi di sviluppo una quota delle risorse dedicate alla ricostruzione post-calamità. L'approvazione del programma di sviluppo è, dunque, subordinata all'esistenza di risorse disponibili, nel limite massimo del 4 per cento degli stanziamenti disposti su base annuale, che possono essere destinate, nel rispetto del principio di non dequalificazione della spesa, a un programma di sviluppo territoriale.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame attribuiscono al Commissario straordinario per il sisma del 2016 nel Centro Italia la facoltà di destinare una quota degli stanziamenti disposti su base annuale per il medesimo sisma, nel limite massimo del 4 per cento, per gli esercizi successivi all'anno 2026, ad interventi di sviluppo economico e sociale, ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 40 del 2025, nonché il potere di approvare il relativo programma di sviluppo (commi 1 e 2). È inoltre posto un vincolo di destinazione territoriale, riservando il 5 per cento delle risorse del citato programma ai comuni del primo cratere (comma 3). Al programma di sviluppo di cui al comma 2 si provvede nel limite del 4 per cento degli stanziamenti disposti dall'articolo 1, comma 362, lettera* b)*, della legge di bilancio 2017.*

La relazione tecnica, oltre a descrivere il contenuto delle norme, riferisce che, sotto il profilo finanziario, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limitano a destinare ad interventi di sviluppo una quota delle risorse dedicate alla ricostruzione post-calamità, essendo quindi l'approvazione del programma di sviluppo subordinata all'effettiva esistenza delle risorse disponibili, nel rispetto del principio di non dequalificazione della spesa.

Al riguardo non si hanno osservazione da formulare, posto che, come risulta dalla relazione tecnica, l'approvazione del programma di sviluppo risulta comunque subordinata all'effettiva esistenza delle risorse disponibili.

Articolo 21
(Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016)

Le norme stabiliscono, in primo luogo, che, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 18 – recante la disciplina generale del trasferimento delle funzioni di protezione civile alla data della cessazione dello stato di emergenza –, le strutture di emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016[98] e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016[99] sono assegnate in proprietà a titolo gratuito ai comuni nei cui territori le medesime strutture sono ubicate (comma 1).

I comuni utilizzano le strutture di cui al precedente comma 1 per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo – con proprio regolamento – i relativi criteri e modalità, oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al successivo comma 3 (comma 2).

Le norme prevedono inoltre che, a decorrere dalla data di assegnazione in proprietà delle strutture di cui al precedente comma 1, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse siano posti a carico dei bilanci comunali. Al fine di contribuire a sostenere gli oneri di cui al presente comma, il Capo del Dipartimento della protezione civile può – con proprio provvedimento –, nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedere all'assegnazione ai comuni di un contributo, tenendo conto del numero delle strutture di cui al comma 1 presenti sul territorio di ogni singolo comune (comma 3).

Le spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di cui al comma 1 sono rimborsate ai comuni, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilità speciali di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione

[98] Ossia le strutture abitative di emergenza (S.A.E.).

[99] Ossia le strutture temporanee ad uso pubblico e quelle finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche.

civile n. 388 del 26 agosto 2016[100], fino al termine dello stato d'emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-*decies*, del decreto-legge n. 189 del 2016 (prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2026). Successivamente, previo trasferimento dei fondi residui di cui al primo periodo da parte del Dipartimento della protezione civile, tali spese possono essere rimborsate ai comuni con oneri a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, secondo criteri, modalità e condizioni disciplinati dal Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 3 del 2023, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 4).

Le strutture di emergenza di cui al precedente comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento (comma 5).

Le medesime strutture sono inoltre esenti dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento (comma 6).

Le norme, infine, dispongono l'abrogazione dell'articolo 1, comma 750, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) [comma 7].

Si ricorda che il citato comma 750 prevedeva la possibilità, per i comuni e le regioni interessati dal sisma nel Centro Italia del 2016, per l'Agenzia del demanio e per il Dipartimento della protezione civile, di stipulare accordi, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, finalizzati al trasferimento delle strutture di emergenza al patrimonio indisponibile dei medesimi comuni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto delle norme e, con specifico riferimento al comma 6, aggiunge che, dal punto di vista finanziario, le stesse non comportano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'esenzione dall'imposta per l'accatastamento di nuovi fabbricati ivi disciplinata è di fatto già prevista nell'ordinamento vigente.

***In merito ai profili di quantificazione**, si rileva preliminarmente che le norme in esame dispongono l'assegnazione in proprietà, a titolo gratuito, ai*

[100] Si tratta delle contabilità speciali intestate alle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016.

comuni in cui sono ubicate, delle strutture di emergenza[101] realizzate a seguito del sisma avvenuto nel Centro Italia nel 2016 (comma 1).

Tali strutture devono essere utilizzate, da parte dei comuni, per le finalità assistenziali originarie fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni potranno decidere se rimuoverle o utilizzarle per altre finalità pubbliche. Le eventuali risorse derivanti dalla concessione delle medesime strutture devono essere utilizzate prioritariamente per la loro manutenzione (comma 2).

A decorrere dalla data di assegnazione in proprietà delle predette strutture, tutti gli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle stesse sono posti a carico dei bilanci comunali. È prevista la possibilità, per il Capo del Dipartimento della protezione civile, di assegnare ai comuni, con proprio provvedimento, un contributo a copertura dei suddetti oneri, nell'ambito delle risorse allo scopo disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 3).

Fino al termine dello stato di emergenza (da ultimo prorogato al 31 dicembre 2026), è inoltre previsto il rimborso ai comuni delle spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di emergenza, nel limite di euro 38.452.000, con oneri a carico delle contabilità speciali intestate alle regioni colpite dagli eventi sismici del 2016[102]. Successivamente, è prevista la possibilità di rimborso ai comuni delle medesime spese, previo trasferimento dei fondi residui da parte del Dipartimento della protezione civile, con oneri a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario[103], secondo criteri e modalità disciplinati con ordinanza del medesimo Commissario (comma 4).

È quindi disposta l'esenzione dall'imposta per l'accatastamento a favore delle più volte citate strutture di emergenza, individuate ai sensi del comma 1 (comma 6).

I comuni possono rendere permanenti le strutture di emergenza e le relative opere di urbanizzazione esistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previo adeguamento dei propri strumenti urbanistici (comma 5).

È infine abrogato l'articolo 1, comma 750, della legge di bilancio 2018 (comma 7).

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto delle norme e, con specifico riferimento al comma 6, aggiunge che, dal punto di vista finanziario, le disposizioni ivi previste non comportano oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'esenzione dalle stesse stabilita è di fatto già prevista nell'ordinamento vigente.

[101] Di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 (articoli 1 e 2) e n. 408 del 15 novembre 2016 (articoli 2 e 3).

[102] Di cui all'articolo 4 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

[103] Di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento ai commi 1, 2, 5, 6 e 7, nel presupposto che, in relazione al comma 6, come risulta dalla relazione tecnica, l'esenzione ivi disposta sia di fatto già prevista a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 3, andrebbe acquisita conferma della possibilità, per i comuni interessati, di provvedere agli oneri di gestione, manutenzione ed eventuale rimozione delle strutture nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, posto che il contributo da parte del Dipartimento della protezione civile è configurato come meramente eventuale. Appare altresì opportuno che siano forniti i dati relativi agli oneri che il medesimo Dipartimento sostiene attualmente per le medesime finalità.

Con riferimento al comma 4, inoltre, andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione posti alla base della stima del limite di spesa, di circa 38,4 milioni di euro, relativo ai rimborsi ai comuni per le spese di occupazione e acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di emergenza. Appare parimenti opportuno acquisire i dati relativi alle risorse disponibili presso le predette contabilità speciali da destinare alle citate finalità. Anche in questo caso, appare opportuno acquisire conferma della possibilità, per i comuni interessati, di fronteggiare i suddetti oneri nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'eventualità che si raggiunga il tetto di spesa prima della conclusione dello stato di emergenza ovvero nel caso in cui non residuino sufficienti fondi da trasferire agli stessi a seguito della conclusione dello stesso.

Articolo 22
(Rimodulazioni dei contributi per il completamento delle ricostruzioni post-sisma)

Normativa vigente. L'articolo 1, comma 616, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026), prevede che, fine di favorire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 nei territori dei comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione[104], ognuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse indicate nell'allegato VI alla predetta legge.

Per tali finalità è autorizzata la spesa massima di 251,71 milioni di euro per l'anno 2027 e di 152,11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036.

[104] Costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-*ter* del decreto-legge n. 83 del 2012.

Si ricorda che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica di passaggio riferita all'A.C. 2750, che ha originato la legge di bilancio 2026, quantificava, per il triennio 2026-2028, oneri pari a 251,71 milioni per l'anno 2027 e a 152,11 milioni per l'anno 2028, su tutti e tre i saldi di finanza pubblica,

Il successivo comma 617 prevede inoltre che il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, procede al riparto delle risorse stanziate ai sensi del comma 616 tra i citati Commissari straordinari e Uffici speciali nel limite degli importi complessivi di cui all'allegato VI. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri effettua un monitoraggio almeno annuale finalizzato alla verifica della spesa sostenuta da ciascun Commissario o Ufficio speciale per la ricostruzione, i cui esiti sono trasmessi per informativa al Ministero dell'economia e delle finanze.

Le norme novellano il comma 617 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2026, aggiungendo che, tenuto conto degli esiti del monitoraggio di cui al secondo periodo del medesimo comma, al fine di garantire il rispetto dei cronoprogrammi procedurali e di spesa, nonché l'utilizzo delle risorse di cui al comma 616, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione[105], può essere autorizzata, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica, la rimodulazione delle assegnazioni di cui all'allegato VI tra i commissari e gli uffici speciali ivi indicati.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame autorizzano il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri a rimodulare tra i commissari e gli uffici speciali ivi indicati, con DPCM ovvero con decreto ministeriale dell'autorità politica delegata in materia di ricostruzione[106], le assegnazioni previste dall'allegato VI alla legge di bilancio 2026, relative agli eventi calamitosi intervenuti a far data dal 1° aprile 2009, in relazione agli esiti del monitoraggio sulla spesa, previa verifica della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.*

[105] Da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[106] Da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Ciò stante, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere la trasmissione alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, degli schemi dei provvedimenti che dispongono le menzionate rimodulazioni, anche allo scopo di consentire la verifica in sede parlamentare della neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica delle rimodulazioni medesime.

Articolo 23
(Misure urgenti per la prima applicazione del ruolo degli esperti catastrofali)

Normativa previgente. L'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 2026 prevede che, al fine di assicurare la qualificazione professionale nelle attività di accertamento e di stima economica dei danni catastrofali, derivanti ai beni immobili assicurati da determinati eventi calamitosi, è istituito, presso la società CONSAP, il ruolo degli esperti assicurativi catastrofali, cui può iscriversi la persona fisica in possesso dei requisiti ivi indicati.
Il successivo comma 9 stabilisce che, in sede di prima applicazione, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1 i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, nonché documentino adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni catastrofali ai beni immobili assicurati ai sensi del presente articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui al primo periodo.

Le norme sostituiscono il comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 25 del 2026, prevedendo che, in sede di prima applicazione della norma, fino al 1° aprile 2028, possono iscriversi nel ruolo di cui al comma 1:

- i professionisti iscritti negli albi degli ordini e collegi delle professioni cui sono attribuite competenze tecniche nell'ambito dell'attività di accertamento e stima dei danni ai beni immobili, ove in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* [comma 9, lettera *a)*];
- i soggetti che sono in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* nonché, in alternativa al requisito di cui alla lettera *e)*[107], quello dell'adeguata capacità professionale e comprovata esperienza, almeno triennale, nell'attività di accertamento e valutazione dei danni ai beni immobili assicurati ai sensi del presente

[107] Concernente il conseguimento dei titoli di studio ivi previsti.

articolo. Con proprio regolamento la CONSAP determina le modalità di accertamento e di prova del requisito dell'adeguata capacità professionale e della comprovata esperienza di cui alla presente disposizione [comma 9, lettera *b)*].

La **relazione illustrativa** riferisce che la misura è volta, in particolare, a garantire, in fase di avvio del ruolo degli esperti catastrofali, un congruo numero di esperti suscettibili di essere incaricati delle attività di accertamento e di stima dei danni agli immobili derivanti da eventi calamitosi, fermo il necessario possesso di requisiti professionali ed esperienziali.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che la norma in esame estende l'ambito soggettivo di prima applicazione dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2026, fino al 1° aprile 2028, modificando i requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nel ruolo degli esperti catastrofali.*

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni.

Articolo 24, commi 1 e 2
(Misure urgenti per il funzionamento dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

Le norme recano modifiche alla legge n. 9 del 2026, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.

Nel dettaglio:

- introducendo il comma 2-*bis* all'articolo 7, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di contabilità dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee[108], viene autorizzato il direttore generale dell'Agenzia medesima ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operatività, all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali (comma 1);
- novellando l'articolo 33, viene incrementato, dal 30 al 40 per cento della dotazione organica complessiva, il limite entro il quale la citata Agenzia può avvalersi, in via transitoria, di personale appartenente ad

[108] Istituita dall'articolo 5 della medesima legge n. 6 del 2026.

altre pubbliche amministrazioni, specificando, altresì, che di questo almeno sei unità siano personale dirigenziale. Inoltre, con riferimento al personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni in comando che può essere inquadrato Viene inoltre chiarito che il personale che può essere inquadrato senza effetti retroattivi, nel ruolo del personale dell'Agenzia, con provvedimento dell'Agenzia stessa, è quello proveniente da altre pubbliche amministrazioni, collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, eliminando pertanto la condizione che esso dovesse essere già inserito nel ruolo del personale della medesima Agenzia;

- in comando presso l'Agenzia che può essere inquadrato senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia stessa, e non quello già inserito nel ruolo possa essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia stessa (comma 2).

Si ricorda che l'articolo 8 della richiamata legge n. 9 del 2026 dispone che, ferma restando la posizione del direttore generale, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trentanove unità, di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale, di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che sia l'autorizzazione a favore del direttore dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee sia l'avvalimento di personale appartenente a pubbliche amministrazioni da parte dell'Agenzia medesima sono da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame recano modifiche alla legge n. 9 del 2026, recante disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee.*

Nel dettaglio:

- *introducendo il comma 2-*bis *all'articolo 7, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di contabilità dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee*[109]*, viene autorizzato il direttore generale dell'Agenzia medesima ad utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente per la copertura finanziaria degli oneri necessari*

[109] Istituita dall'articolo 5 della medesima legge n. 6 del 2026.

alla prima operatività, all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali (comma 1);

- *novellando l'articolo 33, viene incrementato, dal 30 al 40 per cento della dotazione organica complessiva, il limite entro il quale la citata Agenzia possa avvalersi, in via transitoria, di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni, specificando, altresì, che di questo almeno sei unità siano personale dirigenziale (comma 2).*

Ciò stante, appare necessario acquisire chiarimenti in merito al comma 1, posto che la disposizione non individua un limite quantitativo entro il quale il direttore generale può utilizzare le risorse disponibili a legislazione vigente per la copertura finanziaria degli oneri necessari alla prima operatività, all'organizzazione, al funzionamento e al perseguimento dei fini istituzionali. La fissazione di tale limite appare necessaria anche in considerazione del fatto che, nella fase di prima operatività dell'Agenzia, ossia prima dell'adozione del regolamento di contabilità, l'Agenzia sembrerebbe poter fare affidamento essenzialmente sul contributo statale di cui all'articolo 34 della legge n. 9 del 2026, giacché le sue ulteriori fonti di finanziamento previste dall'articolo 7 della medesima legge dovrebbero presupporre la piena operatività della stessa e lo svolgimento delle relative attività[110].

In tale quadro, l'assenza di un limite quantitativo all'utilizzo delle risorse disponibili potrebbe incidere sulla disponibilità delle somme erogate dallo Stato destinate a far fronte a specifiche voci di spesa già considerate e quantificate dalla relazione tecnica di passaggio riferita all'A.C. 2521 che ha dato origine alla legge n. 9 del 2026.

Andrebbero pertanto forniti elementi in merito all'ammontare delle risorse che potranno essere utilizzate dal direttore generale ai sensi della disposizione in esame, valutando altresì l'opportunità di introdurre un limite quantitativo a tale utilizzo, al fine di assicurare che lo stesso non pregiudichi la realizzazione di specifiche finalità di spesa previste a legislazione vigente per il successivo svolgimento dell'attività dell'Agenzia con particolare riguardo agli oneri relativi al personale e alla dotazione informatica dell'Agenzia.

Con riferimento, invece, alle modifiche introdotte al regime transitorio in materia di personale della richiamata Agenzia, non si formulano

[110] Si tratta, in particolare, di: corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati; proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia [lettera *b*)], altri proventi patrimoniali e di gestione [lettera *c*)]; contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione [lettera *d*)]; introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27 [lettera *e*].

osservazioni, considerato che le stesse non ampliano la dotazione organica dell'ente ma agiscono sulla composizione della stessa.

Articolo 24, commi 3 e 4
(Incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura e proroga del termine di cui all'articolo 31, comma 1, della legge n. 70 del 2026)

Le norme, al fine di ristorare i danni alla produzione e alle strutture produttive nel settore della pesca e dell'acquacoltura causati, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, da calamità naturali, avversità meteorologiche e meteomarine di carattere eccezionale, incrementano di 3 milioni di euro per l'anno 2026 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura[111]. Ai relativi oneri, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (comma 3).

Le norme, inoltre, novellando l'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge n. 70 del 2026, viene prorogato, da novanta giorni ad otto mesi, il termine entro cui deve essere adottato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con cui sono definite le causali di intervento dell'integrazione salariale, nonché le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni in favore dei lavoratori del settore agricolo e ittico (comma 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Maggiori spese correnti												
Incremento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'art. 14, c. 1, del D.Lgs. 154/2004	3,0				3,0				3,0			

[111] Di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 154 del 2004.

(comma 3)												
Minori spese correnti												
Riduzione Tabella A - MASAF (comma 3)	3,0				3,0				3,0			

La relazione tecnica evidenzia che il comma 3 prevede il rifinanziamento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, e provvede alla relativa copertura finanziaria. Inoltre, sottolinea che la modifica di cui al comma 4 è finalizzata ad assicurare un più adeguato arco temporale per il completamento delle attività istruttorie e degli adempimenti necessari all'adozione delle misure concernenti l'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori del settore agricolo e ittico, anche in considerazione della complessità degli aspetti tecnici e amministrativi connessi alla loro definizione.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame incrementano di 3 milioni di euro per l'anno 2026 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura*[112]*, provvedendo alla copertura del relativo onere con le modalità ivi previste (*cfr. infra*) [comma 3]. Esse, inoltre, novellando l'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge n. 70 del 2026, prorogano, da novanta giorni ad otto mesi, il termine entro cui deve essere adottato il decreto interministeriale per la definizione delle causali di intervento dell'integrazione salariale a beneficio dei lavoratori nonché modalità e criteri di erogazione delle prestazioni. (comma 4).*

Al riguardo, non si formulano osservazioni, sia con riferimento al rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura, posto che l'onere è limitato allo stanziamento previsto, sia con riguardo alla proroga del termine per l'adozione del citato decreto interministeriale considerato il carattere ordinamentale della disposizione.

In merito ai profili di copertura finanziaria*, si fa presente che il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 24 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del medesimo comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.*

[112] Di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 154 del 2004.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che l'accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.

Articolo 25
(Misure in materia di riscossione locale)

Normativa previgente. L'articolo 1, comma 662, della legge n. 199 del 2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto i commi da 2-*bis* a 2-*undecies* all'articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, in materia di riscossione locale.

Le novelle hanno previsto, tra l'altro, che gli enti locali possano deliberare di affidare, anche con riferimento ai carichi già affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione e successivamente discaricati, il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – *Asset management company* S.p.A. (AMCO) (commi 2-*bis* e 2-*ter*).

AMCO provvede alle attività di riscossione dei crediti affidati in gestione che restano nella titolarità delle amministrazioni locali alle condizioni che sono stabilite nell'atto dell'affidamento (comma 2-*quinquies*).

Nell'ambito della propria attività, AMCO può costituire, per un valore anche superiore al 10 per cento del proprio patrimonio netto, uno o più patrimoni destinati[113] (comma 2-*sexies*).

Gli enti locali che non si avvalgono della citata società e che, al termine dei contratti in essere con i soggetti affidatari della riscossione coattiva, registrano una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1, e del Titolo 3 inferiore ad una percentuale prefissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[114], sono obbligati al ricorso ad AMCO per la riscossione coattiva (comma 2-*septies*).

Per l'attività di riscossione coattiva AMCO si avvale di uno o più operatori iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali[115] dotati di specifici requisiti, da selezionarsi a seguito di procedura competitiva[116] nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza. AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse (comma 2-*octies*).

[113] La deliberazione dell'organo di amministrazione determina i beni e i rapporti giuridici compresi nel patrimonio destinato ed è depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

[114] La percentuale di riscossione è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città e autonomie locali.

[115] Di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

[116] La procedura competitiva tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti ad AMCO con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – città e autonomie locali.

Ad AMCO, sono, infine, attribuiti, per la durata dell'incarico e limitatamente ai crediti in gestione, i poteri riconosciuti all'Agenzia delle entrate - Riscossione in materia di riscossione coattiva[117] e accesso ai dati[118].

I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti (comma 2-*decies*).

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 1° marzo 2026, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2-*bis* a 2-*decies* (comma 2-*undecies*).

Le norme, sostituendo i commi da 2-*bis* a 2-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 ed inserendo altresì i commi da 2-*duedecies* a 2-*septiesdecies* al medesimo articolo, integrano la disciplina in materia di riscossione locale, con particolare riferimento al ruolo della società AMCO – *Asset management company* S.p.A. (AMCO).

Nel dettaglio, si prevede che le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali[119] possano essere affidate alla società AMCO che, tramite patrimoni destinati, le esercita mediante specifici soggetti. I crediti relativi a tali entrate, che possono riguardare anche i carichi già affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione discaricati[120], restano nella titolarità dei predetti enti locali[121].

Tale affidamento diventa obbligatorio per gli enti locali che non si avvalgono di tale facoltà e che presentano un tasso di smaltimento dei residui attivi inferiore alla soglia del 35 per cento[122], calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate negli ultimi tre esercizi relativamente alla somma delle entrate del titolo 1, tipologia 101, e del titolo 3[123].

All'individuazione degli enti locali soggetti all'obbligo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato annualmente[124]. La percentuale di smaltimento dei residui attivi è calcolata, per ciascun ente locale, sulla base dei dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) come complemento all'unità del rapporto tra:

a) il totale dei residui attivi alla chiusura dell'esercizio relativo all'ultimo anno del triennio di riferimento, al netto del 100 per cento dei residui attivi di

[117] Di cui al Titolo VI del decreto legislativo n. 33 del 2025.
[118] Di cui all'articolo 224 del decreto legislativo n. 33 del 2025.
[119] Di cui all'articolo 1, comma 784, della legge n. 160 del 2019.
[120] Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 110 del 2024.
[121] A tali enti è precluso quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, che prevede la facoltà per le amministrazioni locali di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie.
[122] Di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
[123] Di cui all'allegato 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
[124] Previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

competenza, del 50 per cento dei residui attivi formatisi nel secondo anno del triennio e del 25 per cento dei residui attivi formatisi nel primo anno del triennio;

b) il totale dei residui attivi iniziali del triennio preso a riferimento.

L'obbligo di affidamento è, altresì, previsto per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultino acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi.

Sono, invece, in ogni caso esclusi da tale obbligo gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui sopra[125].

L'obbligo di affidamento cessa qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi, definiti nei medesimi termini di cui sopra, registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali.

L'affidamento[126], tramite convenzione, ad AMCO ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione ed automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata[127]. Fino alla scadenza di tale periodo gli enti locali possono affidare in gestione alla società AMCO i propri crediti. La riscossione dei crediti affidati in gestione prosegue oltre la scadenza del predetto periodo e fino al giorno dell'incasso delle somme dovute o, comunque, fino alla data del discarico automatico.

Per gli enti locali obbligati all'affidamento la delibera di affidamento avviene entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui gli stessi enti locali sono individuati o entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine dei contratti in essere con le società a capitale interamente pubblico[128]. Per tali enti l'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla società AMCO è nullo.

Per gli enti locali che abbiano affidato il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie a società a capitale interamente pubblico[129] e per i quali sia stata registrata una percentuale di riscossione inferiore alla soglia stabilita dalle presenti disposizioni, l'affidamento diviene obbligatorio soltanto qualora la percentuale di riscossione rimanga inferiore alla suddetta soglia nel

[125] L'esclusione avviene anche per gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi utilizzati per il calcolo della percentuale di smaltimento di cui alla lettera *a)* inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate che concorrono al calcolo della soglia.

[126] Che avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dalle norme in esame.

[127] Salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio.

[128] Di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

[129] Di cui all'articolo 52, comma 5, lettera *b)*, numero 3), del decreto legislativo n. 446 del 1997.

triennio successivo alla pubblicazione del decreto di aggiornamento della soglia medesima.

La remunerazione dovuta alla società AMCO dall'ente locale è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[130].

Restano a carico del debitore: le spese di notifica degli atti[131]; le spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero[132]; le spese delle fasi cautelari ed esecutive, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti ed oneri strettamente attinenti alla procedura di recupero[133]; gli interessi di mora[134].

Si prevede, inoltre, che la società AMCO istituisca, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni, per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società, destinati alla gestione dei crediti affidati dagli enti locali.

Le norme chiariscono altresì che:

- le attività affidate in gestione alla società AMCO non concorrano alla formazione del patrimonio netto della società e restino nella titolarità dell'amministrazione affidataria[135] e di esse sia data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria;
- delle obbligazioni sorte nell'ambito della gestione di ciascun patrimonio destinato risponda esclusivamente il patrimonio medesimo;
- i beni e i rapporti giuridici compresi nei patrimoni destinati non possano formare oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori della società AMCO né essere computati ai fini delle procedure concorsuali riguardanti la società;
- i risultati economici della gestione siano imputati esclusivamente al patrimonio destinato e secondo le modalità stabilite nella convenzione con l'amministrazione affidataria;
- per la gestione dei flussi finanziari derivanti dall'attività di riscossione di cui al presente articolo, siano aperti dalla società AMCO uno o più conti correnti bancari o postali dedicati sui quali sono accreditate tutte le somme riscosse per conto degli enti locali. Tali conti assicurano la separazione dei flussi finanziari per ciascun ente locale e sono utilizzati per le operazioni di addebito e accredito relative alle suddette attività di riscossione, garantendo la piena tracciabilità dei flussi finanziari relativi a ciascun ente locale

130 Previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

131 Individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023.

132 Individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023.

133 Individuate e determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 803, lettera *b)*, della legge n. 160 del 2019, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 aprile 2023.

134 Come determinati ai sensi dell'articolo 1, comma 802, della legge n. 160 del 2019.

135 Di tali attività viene data evidenza mediante una apposita rendicontazione, sottoposta a revisione contabile trasmessa all'amministrazione affidataria.

affidatario. I tempi di riversamento all'ente locale sono stabiliti nelle singole convenzioni.

Si prevede, altresì, che, per l'esercizio delle attività di riscossione coattiva, la società in parola si avvalga di uno o più operatori privati con specifici requisiti, selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica bandita ai sensi del codice dei contratti pubblici[136] tra i soggetti iscritti all'albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali[137].

La citata procedura tiene conto dei criteri relativi agli obiettivi di miglioramento della riscossione attribuiti alla società AMCO e in particolare:

- dell'adeguatezza patrimoniale e finanziaria e dell'idoneità della stessa a garantire l'effettivo svolgimento dell'attività e l'assunzione del rischio operativo;
- della capacità di attuare procedure di recupero coattivo ed extra-giudiziale, nel pieno rispetto dei diritti dei debitori e delle disposizioni vigenti in materia di tutela del contribuente;
- della capacità organizzativa, tecnologica e operativa, inclusa la disponibilità di strumenti informatici e di personale qualificato e numericamente adeguato;
- della dotazione di sistemi che garantiscano, mediante la presenza di idonei presidi interni, l'assenza di eventuali conflitti d'interesse tra le posizioni dei soggetti aventi esposizioni debitorie nei confronti di più creditori, tra cui almeno una nei confronti degli enti locali o degli enti creditori cui si riferiscono i crediti fiscali.

La società AMCO assicura il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettua un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto affidatario dell'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa, in conformità alle disposizioni in materia di trasparenza, tracciabilità e corretta gestione delle risorse.

[136] Di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.
[137] Di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Per l'espletamento delle funzioni sopra descritte, ad AMCO, e agli operatori di cui la stessa società si avvale, sono attribuiti specifici poteri[138] nonché l'accesso a determinati dati[139][140][141].

Le norme rimandano, poi, ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo ed in particolare[142]:

- l'adeguamento dei requisiti per l'obbligo di affidamento ad AMCO per gli enti locali diversi dai comuni;
- le modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di riscossione coattiva da parte di AMCO e il contenuto minimo delle convenzioni tra gli enti locali e la citata società. Tali ambiti possono essere disciplinati anche attraverso l'istituzione di uno specifico Comitato; ai componenti dello stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Si dispone, inoltre, che i sistemi informatici della società AMCO e degli operatori incaricati assicurino la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di riscossione, monitoraggio e rendicontazione[143].

[138] In particolare ad AMCO sono attribuiti i poteri di cui al titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973 e al capo II, sezione IV, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i poteri di cui al titolo VI del testo unico in materia di versamenti e riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025.

[139] Nello specifico, ad AMCO è consentito accedere ai dati di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e dell'articolo 35, commi da 25 a 26-*bis*, del decreto-legge n. 223 del 2006 e ai dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera *b-ter)*, del decreto legislativo n. 127 del 2015. I riferimenti ivi contenuti all'agente della riscossione e ai relativi dipendenti e direttori si intendono riferiti ad AMCO e ai suoi dipendenti e rappresentanti.

[140] I dati e le informazioni acquisiti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 1999, dell'articolo 35, commi da 25 a 26-*bis* del decreto-legge n. 223 del 2006 e dell'articolo 1, comma 5-*bis*, lettera *b-ter)* del decreto legislativo n. 127 del 2015, possono essere trasmessi da AMCO ai soggetti di cui si avvale ai sensi delle presenti disposizioni. Ad AMCO e, per il suo tramite, ai soggetti di cui si avvale sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 1, comma 791, della legge n. 160 del 2019. I debitori conservano le tutele e le facoltà di opposizione previste dalle normative vigenti.

[141] Le attività di riscossione affidate alla società AMCO e le ulteriori attività dalla stessa svolte, così come le attività di riscossione svolte dagli operatori privati di cui la società AMCO si avvale, restano escluse dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2007 in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, e delle relative disposizioni di attuazione.
Ai versamenti alla società AMCO nell'ambito delle attività di cui al presente articolo non si applicano le modalità di versamento delle entrate tributarie di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 193 del 2016.

[142] Previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

[143] Le specifiche tecniche per l'interoperabilità, i formati dei dati e i protocolli di comunicazione sono definiti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, dalla documentazione relativa alla procedura di gara per l'individuazione dei soggetti privati di cui sopra.

La società AMCO e gli operatori privati da essa incaricati sono tenuti ad adottare idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati trattati, la loro integrità e riservatezza, in conformità al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali[144].

Viene, infine, previsto che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze[145], sia fissato il termine per la cessazione delle funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie e extra-tributarie degli enti locali da parte dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e specifica che alle stesse non sono ascritti effetti finanziari. In particolare, con riguardo, all'istituzione del Comitato previsto per la disciplina del monitoraggio dell'attività di riscossione da parte di AMCO e del contenuto minimo delle convenzioni tra gli enti locali e la citata società, viene ribadito, quanto già espresso dal testo della disposizione, che ai componenti dello stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

In merito ai profili di quantificazione*, si rileva preliminarmente che le norme in esame, sostituendo i commi da 2-*bis *a 2-*undecies *dell'articolo 2 del decreto-legge n. 193 del 2016 ed inserendo, altresì, i commi da 2-*duedecies *a 2-*septiesdecies *al medesimo articolo, modificano la disciplina in materia di riscossione locale, con particolare riferimento al ruolo della società AMCO –* Asset management company *S.p.A. (AMCO).*

Rispetto a quanto già previsto dalla normativa previgente, le modifiche introdotte riguardano principalmente l'estensione della riscossione coattiva non solo alle entrate tributarie o patrimoniali proprie, ma più in generale alle attività tributarie ed extratributarie nonché i requisiti che rendono obbligatorio l'affidamento della riscossione coattiva delle citate entrate alla predetta società. Infatti, fatta salva la facoltà di affidamento, le norme in parola prevedono che l'ente affidi la riscossione in via obbligatoria quando il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35 per cento, calcolata sulla base delle risultanze complessive della riscossione registrate nel triennio.

[144] Le modalità di conservazione delle informazioni e dei documenti relativi alle attività di riscossione garantiscono l'accessibilità nel tempo da parte degli enti locali titolari dei crediti e delle autorità di vigilanza, nel rispetto dei termini di conservazione previsti dalla legge.

[145] Sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

L'affidamento è altresì obbligatorio per gli enti locali per i quali, nell'ultimo quadriennio, non risultino acquisiti dalla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) i rendiconti di almeno tre esercizi consecutivi mentre risultano esclusi da tale obbligo gli enti locali che presentano un valore negativo o nullo dei residui attivi di cui sopra[146].

L'obbligo di affidamento cessa qualora, al termine del periodo di affidamento, la capacità di smaltimento dei residui attivi registri un miglioramento inferiore a tre punti percentuali.

L'affidamento[147]*, tramite convenzione, ad AMCO ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione ed automaticamente rinnovabili, una sola volta, per la medesima durata*[148].

Tra le ulteriori modifiche introdotte, si evidenzia che:

- *la società AMCO deve assicurare il coordinamento delle procedure di riscossione ed effettuare un'attività di monitoraggio delle attività svolte da ciascun soggetto privato di cui può avvalersi per l'attività di riscossione e di rendicontazione dei flussi di cassa;*
- *sia assicurato che i sistemi informatici di AMCO e degli operatori incaricati abbiano la piena interoperabilità per garantire lo scambio sicuro ed efficiente dei dati e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle attività previste.*

Si prevede, inoltre, che siano rimandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di riscossione coattiva da parte di AMCO e il contenuto minimo delle convenzioni tra gli enti locali e la citata società. Tali ambiti possono essere disciplinati anche attraverso l'istituzione di uno specifico Comitato.

Al riguardo, poiché le disposizioni in parola integrano le attività di AMCO rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, andrebbe assicurato che la predetta società, che rientra nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, possa attuare quanto previsto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non si formulano invece osservazioni sull'eventuale istituzione di un Comitato per la disciplina delle modalità di monitoraggio dell'esercizio delle funzioni di riscossione coattiva da parte di AMCO e del contenuto minimo

[146] L'esclusione avviene anche per gli enti locali che, sulla base del rendiconto dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, registrano un totale di residui attivi utilizzati per il calcolo della percentuale di smaltimento di cui alla lettera *a)* inferiore al 15 per cento degli accertamenti relativi alle entrate che concorrono al calcolo della soglia.

[147] Che avviene con delibera adottata secondo le forme previste dalla legislazione vigente. La delibera di affidamento e la successiva convenzione sottoscritta tra le parti recano gli elementi prescritti dalle norme in esame.

[148] Salvo diversa determinazione dell'ente da adottare entro sei mesi dalla scadenza del primo quinquennio.

delle convenzioni tra gli enti locali e la citata società, poiché, come espressamente previsto dal testo del provvedimento, ai componenti dello stesso non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati.

Non si hanno osservazioni da formulare, infine, sulle restanti disposizioni.